

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE  
E STUDI INTERNAZIONALI

*Corso di Laurea Magistrale in Innovazione e Servizio Sociale*



LE VITTIME VULNERABILI NEL CONTESTO DELLA VIOLENZA  
INTRAFAMILIARE: VERSO UNA POSSIBILE APERTURA A  
PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA?

Relatrice: Prof.ssa Debora Provolo

Laureanda: Gloria Bellato  
matricola N. 2058338

A.A. 2023/2024



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	3
---------------------	---

## **Capitolo I: Le vittime vulnerabili nel contesto intrafamiliare**

1.1 Vittimologia: brevi cenni storici	6
1.2 La vittima del reato nella normativa sovranazionale e nazionale. Il concetto di vittima vulnerabile	10
1.3 La Convenzione di Istanbul per il contrasto della violenza di genere e domestica	15
1.4 La nozione di violenza domestica	17
1.4.1 La repressione penale della violenza domestica	20
1.4.2 Le forme della violenza familiare	24
1.5 I soggetti vulnerabili della violenza domestica: donne, minori e anziani	33
1.5.1 Ripercussioni psicofisiche sulle vittime della violenza domestica	37

## **Capitolo II: Verso un nuovo modello di giustizia: la *Restorative Justice***

2.1 Diversi modelli di giustizia: dal paradigma retributivo a quello rieducativo	41
2.1.1 Il paradigma riparativo e le sue origini	44
2.2 La giustizia riparativa: nozioni e principi	47
2.2.1 La nozione di giustizia riparativa orientata alla vittima	53
2.2.2 Strumenti e tecniche di giustizia riparativa	55
2.3 Il quadro normativo internazionale e sovranazionale in tema di giustizia riparativa	59
2.3.1 Esperienze europee di giustizia riparativa	65
2.4 La giustizia riparativa nel sistema penale italiano	68
2.4.1 Il progetto di riforma della giustizia penale: la Riforma Cartabia	72
2.4.2 Le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia	74
2.4.3 La disciplina organica della giustizia riparativa	78

## **Capitolo III: La giustizia riparativa applicata ai casi di violenza domestica: una pratica realizzabile**

3.1 La giustizia riparativa e la violenza domestica in Europa: alcune considerazioni generali	86
3.2 La giustizia riparativa applicata ai casi di violenza domestica negli Stati europei	89
3.3 La giustizia riparativa e i casi di violenza domestica nel contesto italiano. L'esperienza del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova gestito dalla Cooperativa sociale "La Ginestra"	97
3.4 Gli strumenti riparativi maggiormente utilizzati nei casi di violenza intrafamiliare: la <i>Victim Offender Mediation</i> e i <i>Family Group Conference</i>	103
3.4.1 La <i>Victim Offender Mediation</i> nei casi di violenza domestica	104
3.4.2 I <i>Family Group Conference</i> nei casi di violenza domestica	109
3.5 Violenza intrafamiliare e giustizia riparativa: considerazioni di sintesi sui vantaggi e sugli svantaggi di un possibile binomio	114
<b>CONCLUSIONI</b>	120
<b>Appendice</b>	124
<b>Bibliografia e Sitografia</b>	135

# INTRODUZIONE

Il recente interesse per le vittime di reato ha portato alla nascita di una nuova disciplina criminologica denominata “vittimologia”, attraverso la quale ha preso avvio un’attenta riflessione rispetto al fatto criminale inteso nella sua globalità, mettendo in risalto nella diade criminale anche la figura della vittima, in quanto soggetto che può assumere un ruolo attivo nel processo di vittimizzazione e del quale occorre considerare le caratteristiche nonché il rapporto con l’autore del reato.

La figura della vittima ha iniziato ad ottenere un significativo riconoscimento anche a livello normativo da parte di istituzioni e organizzazioni internazionali ed europee finalizzate a tutelare e a salvaguardare i diritti delle persone offese dal reato, incoraggiando gli Stati ad assumersi questo impegno. Tale quadro, poi, ha portato alla definizione di specifici testi normativi sia da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sia da parte del Consiglio d’Europa, fino ad arrivare, nell’ambito dell’Unione europea, all’adozione di una delle discipline legislative più importanti in tema di tutela della vittima, frutto di una lunga esperienza maturata nel tempo da parte delle istituzioni europee: la Direttiva 2012/29/UE recante “*Norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato*”. Essa è stata, nel corso degli anni, recepita dai Paesi membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia attraverso il decreto legislativo n. 212/2015 apportando, di conseguenza, delle modifiche al codice di procedura penale e integrando con delle disposizioni mirate a garantire maggiori tutele alle vittime; inoltre la Direttiva riconosce e dedica un’attenzione particolare alle vittime c.d. vulnerabili, ossia le “*vittime con specifiche esigenze di protezione*” (art. 22) poiché esposte ad un maggior rischio di vittimizzazione secondaria, di ritorsione e di intimidazione.

La tutela delle vittime si estende anche a quelle più esposte e più vulnerabili identificabili nei soggetti minori d’età, donne e anziani rispetto ai quali l’ambito familiare può divenire contesto di vittimizzazione, nel quale vengono perpetrati violenze e abusi. A livello europeo una delle fonti giuridiche più importanti per combattere la violenza di genere e domestica è la “*Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*” (2011), meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul - ratificata dall’Italia nel 2013 con la legge n. 77 - che mette al centro i diritti della vittima e affronta il tema della violenza, compresa quella domestica rimasta a lungo considerata come un affare puramente privato; essa, inoltre, contiene una serie di previsioni concernenti la

prevenzione alla violenza, la lotta alla discriminazione e la protezione delle vittime nonché la realizzazione di programmi di sensibilizzazione.

La medesima *ratio* ha spinto il legislatore italiano a adottare, a sua volta, atti normativi finalizzati a garantire una maggiore protezione e un maggior riconoscimento alla vittima del reato introducendo, altresì, alcuni strumenti per contrastare il fenomeno della violenza domestica, quest'ultima intesa come condotta abusante che si protrae a lungo nel tempo nella sfera familiare tra individui legati da un vincolo di intimità o di sangue provocando conseguenze negative notevoli sul benessere psicofisico delle vittime.

La crescente preoccupazione per i casi di violenza agita all'interno del contesto familiare ha portato all'adozione, da parte del legislatore italiano, di numerose normative finalizzate a punire i colpevoli, attraverso l'introduzione di nuovi reati e l'inasprimento delle pene, anche se, nella realtà, si sono dimostrate insufficienti nel cercare di risolvere il problema. Una situazione che ha portato, quindi, a riflettere se il tradizionale approccio di giustizia sia da considerarsi o meno un modello efficace nel cercare di ridurre l'incidenza di questi episodi violenti soprattutto perché i tradizionali modelli di punizione si sono dimostrati essere degli strumenti talvolta poco incisivi nel cercare di modificare i comportamenti dei trasgressori e, al contempo, hanno sempre dato poco spazio alla voce delle vittime. Intorno agli anni Settanta del secolo scorso, anche a causa della crisi del sistema penale tradizionale, ha iniziato a diffondersi un nuovo modello di giustizia, la c.d. *restorative justice* che propone una gestione relazionale del conflitto connesso al reato attraverso l'uso di strumenti diversi dalla pena con lo scopo di promuovere la ricostituzione dei legami tra i soggetti coinvolti (vittima, reo e, talvolta, anche la comunità), spezzati o lesi dalla commissione del reato, attraverso la riparazione dell'offesa cagionata. In altre parole, il paradigma riparativo contrasta fortemente la spersonalizzazione della vittima, contribuendo al suo *empowerment* e alla sua rivalutazione nell'ambito del sistema penale e si caratterizza per modalità di funzionamento destrutturate e informali, distinguendosi, così, da quelle tipiche ritualità del sistema di giustizia ordinario che, spesso, contribuisce all'insorgenza di una vittimizzazione secondaria.

In Europa il paradigma riparativo si è diffuso solo a partire dagli anni Ottanta e, nel tempo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello legislativo trovando però differenti modalità applicative tra i vari Paesi europei.

Per quanto riguarda l'Italia, le pratiche riparative hanno iniziato a muovere i primi passi soprattutto nell'ambito della giustizia minorile e solo con l'andar del tempo si sono diffuse

anche in ambito della giustizia per gli adulti, prima nel processo dinanzi al Giudice di Pace (d. lgs. n. 274/2000) a cui sono affidati reati minori che rientrano nella microconflittualità privata, e successivamente nell'ambito della giurisdizione ordinaria, attraverso istituti come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; rispetto alla fase penitenziaria, invece, in particolare attraverso la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Solo recentemente lo Stato italiano ha adottato una disciplina organica in materia di giustizia riparativa, ovvero la Riforma Cartabia (L. 134/2021), la quale, nel rispetto dei principi sanciti a livello sovranazionale, ha disciplinato i principali programmi, i criteri di accesso, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le modalità di svolgimento dei programmi e la valutazione dei possibili esiti, il tutto nel pieno rispetto dell'interesse della vittima e dell'autore del reato.

Inoltre, la riforma Cartabia ha espressamente affermato la possibilità di accesso ai percorsi riparativi ad ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e dallo stato o grado del procedimento (art. 44, co. 1 e 2, d. lgs. 150/2022), rendendo la giustizia riparativa - qualora le parti esprimano la loro completa volontarietà - una pratica da utilizzare anche nelle situazioni di violenza intrafamiliare mantenendo sempre tuttavia tutte le accortezze necessarie a seconda del caso, al fine di applicare gli strumenti riparativi più adatti.

Alla luce di queste considerazioni, lo studio intende approfondire nello specifico la possibile applicabilità della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica elencandone vantaggi e svantaggi, nonché l'uso di alcuni strumenti riparativi che si dimostrano maggiormente adatti in questo contesto. Inoltre, si analizza come a livello europeo, siano diverse le Nazioni che hanno assunto sul tema posizioni di totale apertura confermando, attraverso delle ricerche empiriche realizzate nel corso degli anni, di aver raggiunto risultati alquanto soddisfacenti sia per l'autore di reato sia per le vittime. Si riscontrano, a questo proposito, anche le prime applicazioni in ambito italiano a seguito della promulgazione della riforma Cartabia. Tuttavia, sebbene siano stati raggiunti dei risultati incoraggianti rispetto all'utilizzo di questa pratica, persiste ancora l'idea, molto diffusa, che la *restorative justice* sia una pratica non adeguata alle situazioni di maltrattamento familiare.

# CAPITOLO I

## LE VITTIME VULNERABILI NEL CONTESTO INTRAFAMILIARE

### 1.1 Vittimologia: brevi cenni storici

La vittimologia - ritenuta da molti una branca della criminologia - ha una storia piuttosto breve a differenza di altre discipline. Infatti, solamente intorno agli anni Quaranta del Novecento inizia in ambito criminologico una vera e propria riflessione rispetto al fatto criminale nella sua globalità poiché si ritiene necessario considerare sia il delinquente e tutte le sue caratteristiche, sia la vittima e ciò che la contraddistingue nonché i suoi rapporti con l'autore di reato.

La vittimologia oggi viene definita come *“la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica”*<sup>1</sup>, e la sua storia può essere suddivisa in tre fasi: la prima a carattere positivista o conservatore; la seconda d'impronta critica o radicale e, infine, la terza si contraddistingue per un approccio di tipo essenzialmente politico<sup>2</sup>.

Tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Settanta del secolo scorso si colloca la prima fase, periodo nel quale il crimine comincia ad essere studiato in una prospettiva dinamica e bilaterale facendo riferimento sia al reo sia alla vittima. L'iniziale sviluppo della vittimologia è stato reso possibile grazie al contributo dei c.d. “padri” fondatori di questa disciplina: il criminologo tedesco Hans Von Hentig, lo psichiatra statunitense di origine tedesca Frederick Wertham e l'avvocato israeliano Benjamin Mendelsohn, quest'ultimi si contendono la responsabilità per aver coniato il termine vittimologia.

H. Von Hentig<sup>3</sup> focalizza la sua attenzione sul carattere duale dell'interazione criminale, ovvero reo e vittima, ritenuti come una coppia di attori sociali che meritano la stessa considerazione affinché sia possibile intervenire in maniera adeguata nel percorso di recupero di entrambi<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Gulotta G., *La vittima*, Giuffrè, 1976. Per ulteriori approfondimenti si veda Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Jovene editore, 2015, p. 14

<sup>2</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 20

<sup>3</sup> Il criminologo tedesco pubblica nel 1948 la prima opera a carattere sistematico relativa alla vittima del reato, dal titolo *The Criminal and his Victim*.

<sup>4</sup> Sicurella S., Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012, fasc. VI, n. 3, pp. 62-63



Egli, inoltre, all'interno della categoria "vittima" mette a punto una classificazione attraverso dei concetti: il primo è quello di "criminale-vittima" volto ad indicare un soggetto che - a seconda della situazione - può essere sia criminale sia vittima, come nel caso di coloro che hanno subito violenze durante l'età infantile e in età adulta divengono essi stessi autori dei medesimi reati. Il secondo concetto è quello di "vittima latente" termine che indica colui che presenta delle caratteristiche inconse tali da farlo divenire vittima di comportamenti criminosi. Queste caratteristiche possono essere legate all'età, alla professione svolta o a particolari condizioni sociali. Infine, l'ultimo concetto è quello che valorizza il rapporto tra criminale e vittima e, attraverso di esso, viene messa in rilievo la relazione sia con l'agente sia con il fatto di reato coniando, difatti, la c.d. "coppia penale" che allude al rapporto che intercorre tra il reo e la sua vittima, la quale partecipa - in alcune circostanze - ai reati in maniera attiva.

Come già anticipato, anche Frederick Wertham e Benjamin Mendelsohn<sup>5</sup> si interessano allo studio del crimine attribuendo un nuovo ruolo alla vittima del reato. Nello specifico, l'avvocato israeliano contesta fortemente gli studi criminologici fatti fino a quel momento poiché si erano occupati solo del reato e del delinquente senza mai prendere in considerazione l'importanza del ruolo della vittima. Egli, infatti, sostiene che per comprendere in maniera efficace il fenomeno criminale è necessario analizzare la c.d. "coppia penale" a partire dalle caratteristiche di ogni coppia e dalla relazione che intercorre tra le parti. A Mendelsohn viene riconosciuta la sua capacità di promuovere un'azione politica volta a riconoscere i diritti delle persone offese dal reato e la nascita di servizi finalizzati al soddisfacimento dei loro bisogni. Secondo questo autore, per riuscire a realizzare nel migliore dei modi gli obiettivi della vittimologia è necessario mettere a punto un'azione che persegua diverse direzioni tra cui indire un congresso internazionale, fissare una terminologia univoca e creare commissioni specializzate. Il suo contributo ha, pertanto, permesso di attribuire alla vittimologia un approccio multidisciplinare, rendendosi necessario integrare le nozioni criminologiche con quelle provenienti da altre discipline come la medicina, il diritto, la psicologia e la sociologia.

Il passaggio alla fase della vittimologia detta critica o radicale avviene grazie al contributo di E. A. Fattah<sup>6</sup>, il quale sostiene la necessità di mettere in luce anche le caratteristiche della

---

<sup>5</sup> Wertham nel 1949 pubblica una delle sue più importanti opere dal titolo *The Show of violence*; mentre Mendelsohn nel 1956 pubblica un'opera intitolata *Una nuova branca delle scienze bio-psico-sociali*. Entrambi hanno dato un importante contributo alla nascita della vittimologia.

<sup>6</sup> Fattah pubblica il suo primo lavoro sul tema della vittima dal titolo *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie* (1966); successivamente dà alle stampe anche la sua tesi dottorale intitolata *La victime est-elle coupable?* (1971) e numerose altre numerose opere in materia di vittimologia.

vittima e del suo comportamento e non solo quelle dell'offensore, fondando la centralità della sua riflessione sul problema dell'accertamento della responsabilità della vittima nella genesi del reato sulla base dell'eventuale attitudine della vittima stessa verso il fatto e il suo autore<sup>7</sup>. A tal proposito, lo studioso classifica le vittime in cinque categorie suddivise a loro volta in sottocategorie:

- a. vittima non partecipante (vittima passiva non partecipante, incosciente, incapace, incosciente ed incapace)
- b. vittima latente o predisposta (vittima con predisposizione biofisiologica, sociale, moralmente o psicologicamente predisposta)
- c. vittima provocatrice (vittima per provocazione indiretta, per provocazione diretta, vittima consenziente che determina l'azione, vittima non consenziente che provoca l'azione)
- d. vittima partecipante (vittima passiva che non impedisce l'azione, vittima attiva)
- e. falsa vittima (vittima immaginaria, vittima simulatrice).

In questa fase, quindi, si comincia a concepire che la vittima non è più un soggetto da studiare solo in maniera astratta, ma deve essere considerato come qualcuno da proteggere concretamente in quanto titolare di diritti e destinatario di azioni di politica sociale. Si consolida, quindi, il passaggio verso una vittimologia dell'azione che si caratterizza per essere un movimento politico-sociale in favore delle vittime caratterizzata, inoltre, dalla diffusione di studi statistici sulla vittimizzazione e dalla individuazione di strumenti volti a garantire assistenza e risarcimento. A partire dagli anni Settanta, grazie alle nuove correnti vittimologiche sviluppatesi, cominciano le prime indagini macrosociologiche volte a misurare la vittimizzazione fino a quel momento valutata quantitativamente solo tramite delle statistiche giudiziarie elaborate sulla base di dati trasmessi dalle forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, da queste statistiche emergono informazioni limitate poiché fanno riferimento solo ad una criminalità "visibile" costituita da atti illeciti denunciati dalle vittime o scoperti da organi preposti tralasciando, così, tutti quei reati effettivamente commessi che non sono però rilevati dal sistema giudiziario. Le nuove indagini di vittimizzazione vengono invece realizzate attraverso la somministrazione di questionari diretti ad indagare se i rispondenti avessero o meno subito reati, in quali circostanze, con quali modalità e se li avessero denunciati. Per ragioni metodologiche, queste inchieste di vittimizzazione vengono rivolte a coloro a cui è

---

<sup>7</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 15-21

riconosciuto in modo formale lo *status* di cittadino o che risiedono in un'abitazione vera e propria, pertanto un grande limite di queste indagini riguarda l'esclusione di un'ampia fascia di popolazione rappresentata da persone che vivono una situazione di disagio e di emarginazione (ad esempio gli immigrati irregolari o i senzatetto) e che, a causa di questa loro condizione, risultano maggiormente vulnerabili e con un rischio più elevato di essere esposti a processi di vittimizzazione. Queste ricerche hanno comunque permesso, da una parte, di comprendere come spesso non esista un rapporto tra vittima e reo e quest'ultimo può non conoscere la sua vittima, la quale è destinataria di un'aggressione occasionale; e dall'altra come per alcune tipologie di reato (ad esempio quelli contro il patrimonio), stile e abitudini di vita della vittima possano costituire fattori di rischio di vittimizzazione<sup>8</sup>.

Tra gli anni Ottanta e Novanta si fa spazio, invece, la terza fase che si contraddistingue per la nascita e l'affermazione dell'associazionismo delle vittime. Questo fenomeno si afferma sia all'interno di movimenti politico-sociali (associazioni femministe, omosessuali, ecc.) sia si sviluppa autonomamente tra persone accomunate dal fatto di essere vittime di un reato come, ad esempio, le vittime di catastrofi naturali. Nello specifico, queste associazioni - ormai diffuse in molti Stati - svolgono un'attività di assistenza verso le persone offese dal reato attraverso riunioni informative e/o di sostegno con le vittime stesse e i loro familiari, ma anche si impegnano a sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche in merito ai bisogni delle vittime<sup>9</sup>.

Attraverso la vittimologia è stato, quindi, possibile mettere in risalto nella diade criminale la figura della vittima, intesa come un soggetto che non sempre subisce in maniera passiva le conseguenze del reato che le cagiona un danno, ma che può, talora, assumere un ruolo attivo nel processo di vittimizzazione. Tale disciplina ha consentito di integrare fattori predisponenti e scatenanti, variabili individuali con quelle situazionali, dando rilievo, nello studio del reato, ad una eziologia dinamica che ricerchi la genesi del comportamento criminale nel suo aspetto più dinamico: il passaggio all'atto<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit, pp. 23-26

<sup>9</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit, pp. 27-29.

Oltre ai già citati autori, anche altri studiosi hanno contribuito allo sviluppo degli studi di natura vittimologica, pertanto è possibile ricordare T. de Quincey, G. Gulotta, Corra e Martucci. Per ulteriori approfondimenti sul punto, vedi in Sicurella S., *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit.

<sup>10</sup> Sicurella S., *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., p. 63

## 1.2 La vittima del reato nella normativa sovranazionale e nazionale. Il concetto di vittima vulnerabile

Il termine vittima sembrerebbe derivare dal latino *victima* richiamando alla mente l'idea di una pratica del sacrificio religioso attuata dai vari popoli dell'antichità<sup>11</sup>, assumendo, altresì, un significato diverso a seconda del periodo storico vissuto dalla società. E se per diversi secoli, la vittima è stata oggetto di scarse attenzioni perché poste solo verso l'autore di reato, ad oggi viene considerato come un concetto multidisciplinare trattato sotto diversi punti di vista, tra cui quello antropologico, sociologico, psicologico, giuridico e criminologico<sup>12</sup>.

Sono stati diversi gli studiosi che negli anni hanno dato il proprio contributo per cercare di delineare la figura della vittima ponendo, da una parte, l'enfasi sul riconoscimento di colui che è stato colpito da un danno derivante da un reato, e dall'altra, sul concetto di dignità umana - intesa come il prodotto dell'unione di un'identità fisica e psicologica - che viene intaccata dall'atto criminale che ne viola i valori. Tuttavia, manca ancora una nozione di vittima universalmente condivisa e, pertanto, si presenta come un termine ambiguo del quale esistono plurime definizioni e spesso viene utilizzato per indicare genericamente chi subisce conseguenze negative, danni o lesioni di natura materiale, fisica o psicologica<sup>13</sup>.

Da una prospettiva in prevalenza teorica e descrittiva, si cominciano ad intravedere i primi passi in avanti anche a livello normativo da parte di organizzazioni internazionali, europee e nazionali volte alla tutela della vittima del reato. A questo proposito, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il tema legato alla protezione della vittima è entrato a far parte dell'agenda degli impegni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando, durante il VI congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali, sono stati adottati specifici testi normativi. In particolare, la Risoluzione n. 40/34 "*Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere*" (1985), richiama la necessità di introdurre misure idonee volte a garantire il riconoscimento dei diritti delle vittime incoraggiando, allo stesso tempo, gli Stati a prendere parte a questo impegno<sup>14</sup>. All'art. 1 viene

---

<sup>11</sup> Vezzadini S., *Vittime e vittimologia: il paradigma riparativo. Mediazione penale fra vittima e autore di reato: esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, CLUEB, 2015, p. 11

<sup>12</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 1

<sup>13</sup> A questo proposito è possibile ricordare Lopez, Viano e Bisi in Vezzadini S., *Vittime e vittimologia: il paradigma riparativo. Mediazione penale fra vittima e autore di reato: esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, cit., pp. 20-22

<sup>14</sup> Il testo della Risoluzione è reperibile sul sito <https://www.giustizia.it/giustizia> (ultima consultazione novembre 2023)

data un'ampia definizione di vittima di reato riferendosi, infatti, a tutte quelle persone che singolarmente e collettivamente hanno subito dei danni fisici, mentali, emotivi, o economici a causa di azioni o di omissioni che violano le leggi penali in vigore negli Stati membri. Tale testo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento dei diritti delle vittime tanto da influenzare le successive scelte dei legislatori nazionali verso il potenziamento dei diritti nonché la creazione di servizi predisposti alla protezione delle vittime stesse<sup>15</sup>.

In ambito europeo, le disposizioni finora emanate in materia di tutela di vittime di reato danno atto dell'influenza che su di essi hanno avuto gli studi vittimologici e della volontà di far nascere una "cultura della vittima" nei Paesi europei rimasta inesistente per secoli e che, ancora oggi, fatica ad affermarsi. L'attenzione su questo tema si è sempre più intensificata, soprattutto a causa della diffusione della criminalità che colpisce i soggetti più vulnerabili e, pertanto, bisognosi di una maggiore protezione e assistenza. Dunque, la *ratio* che ha spinto il legislatore europeo a redigere testi normativi in materia è da ricercarsi nella necessità di potenziare gli strumenti di protezione per le vittime. Un vero e proprio interesse per la vittima - fino a quel momento limitato al problema del risarcimento pubblico - avviene nella comunicazione della Commissione (1999) al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "*Vittime di reati nell'Unione Europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere*". All'interno della comunicazione le misure a favore della vittima operano in diverse direzioni, tra cui: prevenzione dei reati anche attraverso campagne informative; un sistema di assistenza generale che comprende quella medica, psicologica e legale; la valorizzazione della vittima nel processo penale nonché la prevenzione dei fenomeni legati al rischio di vittimizzazione secondaria<sup>16</sup> e la diffusione dello strumento alternativo della mediazione penale. All'inizio degli anni 2000 il Consiglio europeo emette la decisione quadro n. 2001/220/GAI volta a garantire una tutela della vittima e un'adeguata partecipazione in tutte le fasi del processo penale prevedendo, qualora fosse necessario, delle misure che riducono le

---

<sup>15</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 82-83.

Oltre alla citata Risoluzione n. 40/34 l'Onu, negli anni, ha elaborato una serie di testi in materia di protezione delle vittime. Per una panoramica più approfondita vedi in Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit.

<sup>16</sup> Per vittimizzazione secondaria si intendono quelle conseguenze emotive e relazionali negative che derivano dal contatto tra la vittima e il sistema di giustizia, rischio più elevato per le vittime più deboli. Tale concetto sarà ripreso più ampiamente nella tesi.

difficoltà linguistiche, di comunicazione e/o di comprensione ed evitare eventuali episodi di vittimizzazione secondaria<sup>17</sup>.

In seguito, la decisione quadro è stata sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE recante “*Norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato*” con l’intenzione di “*rivedere e integrare i principi enunciati nella Decisione Quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi al livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nei procedimenti penali*”. La Direttiva stabilisce disposizioni minime lasciando agli Stati la possibilità di assicurare una tutela anche più stringente rispetto a quanto richiesto e rappresenta la misura di una maturata esperienza acquisita in tema di tutela della vittima da parte delle istituzioni europee. Inoltre, da una parte, dà una nuova configurazione al concetto di reato che costituisce sia un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della persona<sup>18</sup> e, dall’altra, modifica il concetto di vittima (art. 2) rispetto a quello inserito nella decisione quadro. Essa, infatti è intesa come una persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato (c.d. vittima diretta), ma sono compresi anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano di conseguenza subito un pregiudizio (c.d. vittima indiretta).

La Direttiva affronta diversi temi che riguardano, in particolare, il diritto per la vittima a ricevere informazioni in modo comprensibile fin dal momento in cui entra in contatto con le autorità; i diritti volti ad assicurare la partecipazione al processo penale; la *restorative justice* come strumento che permette alla vittima e al reo di partecipare alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con la presenza di una terza persona esterna e la correlata richiesta agli Stati membri di creare adeguate condizioni affinché le vittime possano giovare di servizi di giustizia riparativa<sup>19</sup>.

Inoltre, la Direttiva dedica un’attenzione particolare alle vittime particolarmente vulnerabili, denominate “*vittime con specifiche esigenze di protezione*” poiché principalmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria, di ritorsione, di intimidazione (art. 22). I criteri per delineare il concetto di vittima “*con specifiche esigenze di protezione*” sono da ritrovarsi all’art.

---

<sup>17</sup> Venturoli M., La tutela della vittima nelle fonti europee, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, fasc. 3-4, pp. 89-91

<sup>18</sup> Diamante A., La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, in *Giurisprudenza penale*, 2016, pp. 4-5

<sup>19</sup> Civello Conigliaro S., La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, pp. 2-7

22 e si inscrivono all'interno di una valutazione individuale, demandata ai singoli Stati al fine di comprendere se effettivamente la vittima si trovi in tale condizione e, in caso affermativo, quali siano le misure protettive da adottare nel concreto<sup>20</sup>. La valutazione individuale deve tener conto delle caratteristiche personali, del tipo di reato subito e delle circostanze dello stesso, del danno notevole o del danno apparente subito dalla vittima, della gravità del reato, dell'eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta criminosa, della relazione o della dipendenza che lega la vittima al reo, del contesto in cui il reato si è consumato (terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza di genere). La valutazione individuale avviene con la partecipazione della vittima e può anche essere aggiornata nel corso del procedimento penale<sup>21</sup>. Il testo della Direttiva, però, fa riferimento alle vittime vulnerabili solo in due Considerando: per assicurare loro assistenza specialistica e protezione giuridica in ragione della particolare vulnerabilità (n. 38); per precisare che le misure di protezione devono essere individuate sulla base di una valutazione individuale (n. 58). Il testo, poi, abbandona ogni tipo di riferimento alla vulnerabilità per concentrarsi sul concetto di "rischio di vittimizzazione"<sup>22</sup>.

Le categorie di vittime individuate dalla Direttiva quali vittime vulnerabili sono, in particolare, il minore, le persone con disabilità, le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, vittime di violenza di genere e nelle relazioni strette, vittime della violenza, dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio<sup>23</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia, la situazione nel nostro sistema penale si è modificata notevolmente grazie alla riforma del 1988 che ha riconosciuto alle vittime di reato una tutela maggiore finalizzata a sua volta ad evitare il fenomeno della vittimizzazione primaria e secondaria. Si comincia, quindi, ad attribuire un'importanza alla persona offesa attraverso l'individuazione dei suoi bisogni e dei suoi diritti assegnandole, allo stesso tempo, un giusto ruolo all'interno del procedimento penale<sup>24</sup>. Nonostante il legislatore italiano si sia impegnato nel riconoscere il

---

<sup>20</sup> Pasucci N., La testimonianza delle persone offese particolarmente vulnerabili alla luce della direttiva 2012/29/UE, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2020, vol. 7, p. 1-2

<sup>21</sup> Diamante A., La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, cit., p. 15. Per ulteriori approfondimenti sul punto, vedi anche Bouchard M., Sulla vulnerabilità nel processo penale, in *Diritto penale e uomo*, 2019, pp. 2 e ss.

<sup>22</sup> Bouchard M., Sulla vulnerabilità nel processo penale, cit., p. 9

<sup>23</sup> Art. 22 "Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP".

<sup>24</sup> Mendicino R., La vittimizzazione secondaria in *Profiling. I profili dell'abuso*, 2015, fasc. 6 (3).

ruolo alla parte danneggiata del reato, è possibile notare come, a differenza di altri ordinamenti, il termine vittima - almeno fino alla riforma Cartabia di cui si parlerà nei prossimi capitoli - non venga utilizzato né dal codice penale né da quello di procedura penale, ma si impiegano altre espressioni come “l'offeso” (art. 70 c.p.), “persona offesa” (art. 92 c.p.p.) oppure “persona offesa dal reato” (art. 120 c.p. e art. 90 c.p.p.)<sup>25</sup>. Il soggetto passivo del reato - a differenza di quello attivo - può essere una persona fisica, giuridica o anche lo Stato, ma non sempre coincide con il danneggiato, ovvero colui che subisce un danno risarcibile, basti pensare, ad esempio, ad un caso di omicidio dove la persona offesa è chi è stato ucciso, mentre i danneggiati sono i suoi congiunti<sup>26</sup>.

Un passo importante da parte dello Stato italiano è stata l’emanazione del decreto legislativo n. 212/2015<sup>27</sup> che ha recepito la Direttiva europea in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Attraverso questo intervento sono state apportate delle modifiche al codice di procedura penale integrando con disposizioni mirate le tutele che già l'ordinamento processuale penale assicurava alle vittime di reato. Nello specifico, un importante e significativo cambiamento apportato dal decreto è l’introduzione dell’art. 90 *quater* c.p.p. che riguarda la condizione della “*particolare vulnerabilità della persona offesa*”. L’intenzione del legislatore è, quindi, quella di tutelare tutti quei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per aver subito una “*ferita umana prima che sociale*”<sup>28</sup> che può essere definita in base all’età, allo stato di infermità o di deficienza psichica, al tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede<sup>29</sup>. Inoltre, per valutare tale condizione si deve tenere conto se il fatto risulta essere stato commesso “*con violenza alla persona o con odio razziale, se riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore di reato*”<sup>30</sup>. Il decreto ha tra l’altro reso possibile che il pubblico ministero - anche su richiesta del soggetto

---

<sup>25</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 2

<sup>26</sup> Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale. Seconda edizione*, G. Giappichelli Editore - Torino, 2021, p. 34

<sup>27</sup> “*Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP*”.

<sup>28</sup> Tavassi L., Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato, in *Processo penale e giustizia*, 2016, fasc. 3, p. 113

<sup>29</sup> Vispo D., La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d. lgs 212/2015, in *Legislazione Penale*, 2016, p. 6

<sup>30</sup> Art. 90 *quater* c.p.p.



offeso - possa anticipare l'esame testimoniale richiedendo che avvenga con incidente probatorio (art. 392, co. 1 *bis*, c.p.p.), mentre la nuova formulazione dell'art. 498 c.p.p. prevede che, qualora sia necessario procedere all'esame di una persona offesa in una particolare condizione di vulnerabilità, il giudice, su richiesta, possa predisporre modalità protette, come l'esame schermato con vetro a specchio, l'esame del minore condotto dal presidente o l'esame protetto secondo le modalità previste dall'art. 398, co. 5 *bis*, c.p.p. Queste nuove regole introdotte dal decreto legislativo del 2015 rappresentano una vera e propria innovazione e, allo stesso modo, permettono di rafforzare la posizione dei soggetti offesi dal reato. Tuttavia, se negli ultimi anni l'ordinamento giuridico ha iniziato ad occuparsi in modo più intenso della persona offesa introducendo strumenti idonei volti a favorire la tutela della vittima di reato, sembra esserci ancora molto da fare per quanto riguarda la tutela delle vittime di violenza in ambito familiare.

### **1.3 La Convenzione di Istanbul per il contrasto della violenza di genere e domestica**

La vittima e la tutela dei suoi diritti fondamentali sono entrati a far parte di una serie di testi legislativi, internazionali e non solo, iniziando a porre un'attenzione particolare per quelle più esposte e più vulnerabili, tra cui rientrano i minori, le donne e gli anziani, rispetto ai quali il contesto familiare può svolgere un ruolo non indifferente in termini di violenza<sup>31</sup>. L'approccio normativo che ha interessato la famiglia è stato realizzato attraverso la messa in atto di politiche legislative che garantissero l'uguaglianza al suo interno abbandonando ogni forma di gerarchia e di disparità nei rapporti intrafamiliari. Il diritto penale è quindi diventato uno strumento fondamentale per combattere la violenza legata alle logiche patriarcali il cui superamento risulta, ancora oggi, lungo e faticoso. E così, la violenza di genere considerata nella sua declinazione di violenza domestica e nelle relazioni strette è un'area alla quale è stata dedicata maggiore attenzione da parte dei legislatori nazionali e sovranazionali<sup>32</sup> rappresentando per l'Organizzazione Mondiale della Sanità un tipo di violenza pervasiva e poco riconosciuta nonché una forma di violazione dei diritti fondamentali della persona.

In Europa sono diverse le fonti giuridiche prodotte per cercare di contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere con l'intenzione di proteggere le vittime stesse e di punire gli autori di violenza, ma la più importante è da ritrovarsi nella "*Convenzione del Consiglio*

---

<sup>31</sup> Sul punto si veda Bertolino M., Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. 4, p.1710

<sup>32</sup> Bonini V., Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni, in *Sistema penale*, 2023, fasc. 3, p. 48

*d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*", meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul adottata nel maggio 2011. Ad oggi, la Convenzione è stata siglata da 45 Stati facenti parte del Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea - che l'ha firmata nel giugno 2017 -, ed è stata ratificata da 40 parti, ovvero 39 Stati<sup>33</sup> e l'Unione Europea che ha confermato così il ruolo centrale e l'importanza della Convenzione considerata come uno strumento capace di garantire l'applicazione di norme penali minime per combattere la violenza nei confronti delle donne e quella domestica. Uno dei primi Stati europei a ratificare questa Convenzione è stata l'Italia con la legge n. 77/2013. Questo testo normativo recepisce molti diritti definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea come la parità di genere, il divieto di tortura, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla salute<sup>34</sup>, ma soprattutto si tratta di uno dei primi strumenti internazionali giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza<sup>35</sup>. L'intenzione di questo testo legislativo è quella di cercare di "rompere quel muro" tra pubblico e privato che impediva la configurazione degli obblighi in capo agli Stati nella prevenzione e repressione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica cessando, così, di trattare questo tipo di violenza come un fenomeno puramente privato chiuso tra le mura domestiche e lontano dallo scrutinio dello Stato<sup>36</sup>. Entrando nello specifico, la Convenzione segue un approccio globale che mette al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza, inclusa quella domestica, e prevede iniziative come la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, l'assistenza e la protezione delle vittime anche minori nonché la realizzazione di programmi di sensibilizzazione<sup>37</sup> prefiggendosi come obiettivi i quattro pilastri su cui essa si basa, indicati all'art. 1: prevenzione, protezione, necessità di perseguire i colpevoli e attuazione di azioni coordinate tra gli Stati. Soprattutto la prevenzione rappresenta

---

<sup>33</sup> L'ultimo stato che ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel gennaio 2024 è la Lettonia. <https://www.coe.int/it/web/portal> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>34</sup> De Vido S., La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul, In *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2017, fasc. 3, p. 21

<sup>35</sup> Folla N., La violenza contro le donne e i minori alla prova del covid-19 tra problemi, proposte e risposte, in *Famiglia e Diritto*, 2020, fasc. 12, p. 1

<sup>36</sup> De Vido S., La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul, cit., p. 4

<sup>37</sup> Morini C., La questione dell'adesione dell'Unione Europea alla convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della corte di giustizia dell'Unione Europea, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A*, 2021, fasc.3, pp. 138-139

uno degli elementi chiave della risposta alla violenza ed è necessaria in quanto questo fenomeno risulta essere radicato in tutte le società<sup>38</sup>.

All'interno della Convenzione viene data una definizione ampia di violenza intrafamiliare usando l'espressione violenza domestica (art. 3, lett. *b.*) nella quale sono compresi “*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”<sup>39</sup>. All'art. 2, invece, c'è un esplicito riferimento a tutte le vittime di violenza domestica, creando così un collegamento con la violenza familiare che coinvolge non solo le donne, ma anche bambini, anziani, uomini e LGBTQAI<sup>40</sup>.

#### **1.4 La nozione di violenza domestica**

L'espressione “violenza domestica” riporta all'idea di un ossimoro perché unisce due espressioni di significato opposto sovrapponendo, difatti, l'idea di sicurezza che dovrebbe esprimere la *domus* e l'orrore dell'aggressione fisica e psicologica che accade al suo interno. Infatti, la violenza domestica è un fenomeno che si manifesta nella sfera privata e familiare generalmente tra individui legati da un vincolo di intimità o di sangue che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti che rientrano nelle c.d. fasce deboli della popolazione come minori e anziani. Essa, quindi si caratterizza per l'esistenza di una relazione familiare tra soggetto passivo e autore del reato e, quest'ultimo, può essere il partner intimo o un altro membro del gruppo familiare<sup>41</sup> il quale agisce una forma di controllo e di “abuso di potere” all'interno della relazione mettendo in atto episodi che tendono a manifestarsi sistematicamente nel tempo e con una graduale *escalation* in termini sia di danno prodotto sia di pericolosità<sup>42</sup>. Viene considerata come una forma di violenza “subdola” perché agita all'interno delle mura domestiche, generalmente considerate come un perimetro di amore e protezione<sup>43</sup> ed è denominata da diversi autori come una “violenza di fiducia” al fine di evidenziare la rilevanza

---

<sup>38</sup> De Vido S., La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul, cit., p. 21

<sup>39</sup> Sul punto vedi Bertolino M., Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, cit., p. 1720

<sup>40</sup> De Vido S., La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul, cit., p. 13-14

<sup>41</sup> Merli A., Violenza di genere e femminicidio, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, fasc. n. 1, p. 19

<sup>42</sup> Soavi G., La violenza assistita, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. n. 3, p. 37

<sup>43</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico. *Annali-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa*, 2019, fasc. 12.1, p. 182

che gioca l'aspetto relazionale tra vittima e autore del reato su un piano orizzontale, cioè tra partners, o su un piano verticale qualora gli autori e le vittime appartengano a diverse generazioni<sup>44</sup>.

Questo tipo di violenza non si manifesta con un singolo episodio, bensì tende a ripetersi in maniera costante nel tempo, ovvero dopo il primo episodio vi è la probabilità che se ne verificano degli altri scatenati anche per motivi poco significativi diventando, così, una forma di controllo all'interno della relazione portando l'autore della violenza ad agire con continuità e frequenza<sup>45</sup>. Questo comporta il crearsi di una relazione affettiva fondata su un'esperienza di traumatizzazione cronica dovuta, da una parte, al ripetersi della violenza e, dall'altra, alla gravità delle azioni agite causando uno stress quotidiano che assume le dimensioni di un vero e proprio trauma multiplo di natura relazionale capace di attivare nella vittima risposte di *coping* volte a rendere la sofferenza più tollerabile. Le strategie di *coping* a cui generalmente le vittime ricorrono sono: il *coping* accomodativo che implica un cambiamento individuale di pensiero e di comportamento; il *coping* focalizzato sull'emozione che mira ad attribuire un diverso significato agli episodi violenti nonché al comportamento del partner; il *coping* preventivo attraverso il quale la vittima modifica il proprio comportamento sulla base delle aspettative del maltrattante per evitare un incremento della violenza<sup>46</sup>.

Per evidenziare la reiterazione e l'intensità della violenza è stato definito un "ciclo della violenza" domestica<sup>47</sup> suddiviso in fasi: la fase di accrescimento della tensione; fase dell'esplosione della violenza; la fase del pentimento nella quale l'autore della violenza chiede perdono giustificando e motivando il proprio comportamento, facendo credere alla vittima di poter tornare ad avere una relazione serena e, infine, la c.d. luna di miele nella quale l'uomo diventa attento e premuroso perché teme di perdere la propria compagna e questo atteggiamento porta la donna a credere di poter cambiare il loro rapporto e a vedere in lui aspetti affettivi positivi. Dopo quest'ultima fase, puntualmente prende il via un nuovo ciclo di violenza e, purtroppo, più la relazione violenta continua più i tempi di latenza tra l'ultima fase e l'inizio di un nuovo ciclo tendono ad accorciarsi. Pertanto, la relazione maltrattante si cronicizza sulla

---

<sup>44</sup> Pajardi D., I maltrattamenti fisici in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, 2006, p. 128

<sup>45</sup> Vegola V.V., Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 77-78

<sup>46</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, cit., pp. 189-190

<sup>47</sup> Lenore Walker nella sua opera *The battered Woman Syndrome* (1979) elabora il c.d. "ciclo della violenza" domestica per definire la reiterazione e l'intensità della violenza ma anche come ogni fase di riappacificazione fosse il preludio di un nuovo ciclo di violenza attraverso le sue varie forme.

base di alcuni elementi strutturali, come le fasi attraverso cui si sviluppa e si stabilizza, ma anche attraverso una modalità comunicativo-relazionale contraddittoria, data dall'alternarsi di maltrattamento e affettuosità, soprattutto nella fase iniziale della costruzione del legame<sup>48</sup>. Questa tipologia di violenza rappresenta un vero e proprio *tabù* socio-culturale che ha fatto sì che molti reati commessi in ambito familiare non venissero puniti rimanendo, ancora oggi, un fenomeno difficile da rilevare per via del rifiuto da parte di molte vittime di denunciare<sup>49</sup>. D'altra parte, però, la crescente attenzione - anche mediatica - ha stimolato la riflessione sulle cause ed effetti su questa tipologia di violenza, evidenziando i costi umani e sociali che essa comporta al punto di essere definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica globale. Inoltre, gli effetti pregiudizievoli della violenza non rimangono confinati all'interno delle mura domestiche, poiché tendono a ripercuotersi sull'intera collettività, diventando così un costo per l'assistenza sanitaria e psicologica assicurata alle vittime; per gli interventi delle forze dell'ordine; per l'attività giudiziaria e le relative spese legali; per le prestazioni di servizio sociale e la gestione dei servizi come i centri antiviolenza o sportelli di ascolto<sup>50</sup>.

In questa prospettiva e mettendo al centro principi costituzionali come l'inviolabilità dell'essere umano, la pari dignità di fronte alla legge (artt. 2-3 Cost.) e l'uguaglianza morale e giuridica delle parti all'interno del matrimonio e in riferimento al ruolo genitoriale (artt. 29-32 Cost.), il Parlamento italiano ha approvato nel 2001 la legge n. 154 recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" con lo scopo di provare a rispondere concretamente al problema della violenza domestica. Il testo normativo contiene disposizioni volte ad impedire una reiterazione del reato attraverso l'introduzione di strumenti a tutela della vittima degli abusi intrafamiliari. Tra gli aspetti previsti dalla riforma, il legislatore ha individuato, infatti, delle misure cautelari coercitive introdotte nel c.p.p. da applicare nei confronti del maltrattante tra cui quella, più importante, rivolta al soggetto indiziato che prescrive di "*lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, qualora questi si trovi in luogo diverso dal domicilio domestico*". Il giudice, inoltre, può emanare ordini di protezione, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima (art. 2, co. 1 e 2, L. 154/2001). Sarà sempre compito del giudice - soprattutto se in presenza di figli - autorizzare colloqui e visite periodiche previo esame del contesto socio familiare e del

---

<sup>48</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, cit., pp, 184-187

<sup>49</sup> Merli A., Violenza di genere e femminicidio, cit., p. 19

<sup>50</sup> Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale. Seconda edizione*, cit., p. 102

livello di conflittualità. Inoltre, è prevista una misura provvisoria a contenuto patrimoniale qualora alla persona offesa, a seguito dell'allontanamento dell'autore di reato, manchino i mezzi sufficienti per vivere e quindi il giudice può stabilire l'erogazione di un assegno periodico (art.2, co. 3, L. 154/2001). Queste tutele sono estese anche alle convivenze *more uxorio*. Le misure disciplinate all'interno di questa legge sono rivolte a chiunque commetta abuso in ambito familiare, ciò significa che la loro applicabilità è estesa a tutti i membri del nucleo senza limitarla ad un soggetto in particolare. Queste prime considerazioni sono molto importanti se si pensa, ad esempio, che in passato era la vittima a dover abbandonare l'ambito domestico per evitare abusi cercando un rifugio altrove. Tuttavia, l'entrata in vigore di questa legge non ha portato a notevoli cambiamenti se si considera che per attivare la macchina giudiziaria, la violenza deve essere denunciata o deve “giungere voce” all'autorità competente in modo tale da poter procedere, poiché si tratta di qualcosa che difficilmente trapela al di fuori delle mura domestiche. D'altra parte, però, le statistiche penali giudiziarie relative ai delitti denunciati dopo il 2001 hanno rilevato un incremento del numero delle denunce e delle richieste di aiuto ai servizi specializzati. L'entrata in vigore di questa legge sembra, quindi, aver determinato un interesse per la violenza intrafamiliare, al punto da smuovere le coscienze individuali e collettive rispetto alla percezione di un fenomeno estremamente diffuso, ma al tempo stesso nascosto e quasi difeso da occhi indiscreti<sup>51</sup>.

#### *1.4.1 La repressione penale della violenza domestica*

Il legislatore italiano negli anni ha cercato di emanare normative finalizzate a dare una maggiore rilevanza e tutela alla figura della persona offesa dal reato introducendo anche strumenti per contrastare la violenza in ambito domestico. Infatti, grazie alla legge di ratifica n. 77/2013 si è arrivati all'emanazione del d. l. n. 93/2013 convertito in legge il 15 ottobre 2013, n. 119, denominato “decreto sul femminicidio” e intitolato “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”. Questa normativa è guidata dall'esigenza di garantire forme di tutela da atti di violenza - anche domestica - ai soggetti più vulnerabili come le donne, i minori e gli anziani facendo, altresì, espresso riferimento alla necessità di attivare interventi urgenti finalizzati ad inasprire il trattamento punitivo degli autori di reato. All'interno della

---

<sup>51</sup> Vezzadini S., La legge 154/2001 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari": cosa è cambiato nel nostro Paese dopo la sua entrata in vigore? in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2007, vol. I - n. 2, p. 34-39

legge si introduce per la prima volta il concetto di violenza domestica che, sulla base di quella messa a punto dalla Convenzione di Istanbul, rimanda a *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”* (art. 3, co. 1, d. l. n. 93/2013).

La riforma del 2013 si inserisce all’interno di un processo di sviluppo dell’ordinamento italiano mosso da esigenze come l’ampliamento delle tutele processuali onde evitare la c.d. vittimizzazione secondaria e la previsione di modelli alternativi volti alla risoluzione del conflitto e il potenziamento di strumenti preventivi al fine di poter garantire una maggiore tutela dei soggetti deboli<sup>52</sup>.

A seguito di un percorso a tratti difficile, nel nostro Paese è entrata in vigore anche la legge n. 69/2019<sup>53</sup> c.d. “Codice Rosso” recante *“Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”* con l’intenzione di far fronte ad un fenomeno sempre più in aumento. Il testo normativo si inserisce nei principi affermati dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, e il legislatore italiano ha individuato delle fattispecie delittuose attraverso le quali la violenza intrafamiliare e quella di genere vengono attuate con più frequenza predisponendo delle risposte sanzionatorie efficaci e severe, ma soprattutto una maggiore tempestività e rapidità del procedimento penale nonché il riconoscimento dei diritti partecipativi dei soggetti offesi<sup>54</sup>. Si parla dei c.d. “reati-spia” della violenza domestica e di genere, ossia, i maltrattamenti contro i familiari e conviventi (art. 572 c.p.), gli atti persecutori (art. 612 bis), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter) e le violenze sessuali (artt. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.)<sup>55</sup>.

Nel capo IV “Delitti contro l’assistenza familiare” è compreso il delitto di maltrattamenti in famiglia che costituisce una fattispecie fondamentale nell’ambito del fenomeno della violenza domestica. Si tratta di un reato proprio (cioè chi lo commette deve essere un soggetto qualificato) commesso da persone come i componenti del nucleo familiare, conviventi, titolari del rapporto di autorità, affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o

---

<sup>52</sup> Bertolino M., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, cit., p.1720-1722

<sup>53</sup> Intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

<sup>54</sup> Spina L., *Il “codice rosso” e la tutela della vittima minorenni*, in *Minorigiustizia*, 2020, fasc. 1, p. 146-147

<sup>55</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., pp. 102-103

custodia, che intrattengono un rapporto con il soggetto passivo (art. 572 c.p., co. 1) prevedendo, al secondo comma, un aumento della pena se il delitto è commesso in presenza di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. È stato introdotto con la l. 69/2019 (l'ultimo comma) che attribuisce la qualifica di persona offesa dal reato al minore che assiste ai maltrattamenti. Si tratta di un delitto abituale che presuppone la messa in atto di azioni che si ripetono nel tempo, sia costituenti di per sé reato come, ad esempio, le percosse (art. 581 c.p.), le minacce (art. 612 c.p.), le restrizioni della libertà di movimento; sia non rilevanti per il diritto penale, come manifestazioni di disprezzo e umiliazioni, privazioni materiali di cibo o vestiario e limitazioni dell'autonomia personale ed economica. In entrambi i casi, l'elemento soggettivo che unifica gli atti che integrano questo delitto è il dolo, inteso come la volontà di sottoporre la vittima ad un regime di vita mortificante fino al punto di cagionare in essa sofferenze fisiche e morali.

Tra i "delitti-spia" della violenza domestica rientra anche il reato previsto all'art. 612 *bis* denominato "*atti persecutori*", ma nel linguaggio comune si tende a parlare di *stalking*. Il delitto in questione che si realizza con minacce e molestie, è volto a tutelare i soggetti che, a causa di particolari relazioni familiari e per il peculiare carattere del loro persecutore, possono trovarsi in condizione di disagio e di debolezza. Lo *stalker* in genere perseguita la propria vittima con telefonate e messaggi, ma anche richieste indesiderate e assillanti di incontro in maniera diretta o tramite familiari e amici, pertanto chiunque metta in atto queste condotte cagionando un grave stato d'ansia o di paura da creare timore per la propria incolumità o quella di un proprio congiunto o costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa<sup>56</sup>.

Con la legge 69 del 2019 è stato introdotto all'art. 612 *ter*, il reato di "*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*" inteso come la divulgazione di immagini a contenuto sessuale esplicito, quando chi le ha realizzate, o chi, pur non avendo realizzato direttamente il materiale, lo invia a terzi senza il consenso delle persone rappresentate. La disposizione mira a reprimere le condotte di c.d. *revenge pornography*. Anche questo delitto è aggravato se compiuto dal coniuge - separato o divorziato - oppure da chi anche in passato ha intrattenuto una relazione affettiva.

---

<sup>56</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 103-113



Infine, i reati di violenze sessuali sono puniti dagli articoli 609 *bis* e ss. c.p. In particolare, rientrano nei “delitti spia” l’art. 609 *bis* c.p. che tutela la libertà sessuale intesa come un bene giuridico che appartiene alla persona punendo con la reclusione chiunque “*con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali*”; l’art. 609 *ter* c.p., invece, definisce le c.d. circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale che intensifica la pena della reclusione (da 6 a 12 anni) quando, ad esempio, la violenza sia perpetrata da un ascendente; se compiuta nei confronti dei minori di anni diciotto o si utilizzano armi o sostanze che compromettono la salute della persona offesa. La *ratio* che ha spinto il legislatore è finalizzata ad aumentare il trattamento sanzionatorio previsto per quelle condotte particolarmente lesive della libertà sessuale della persona. L’art. 609 *octies* c.p. punisce, invece, la violenza sessuale di gruppo intesa come “*la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis*”.

Per i delitti “spia” della violenza domestica e di genere è previsto un *iter* rapido e incisivo a partire della prima fase del procedimento penale, con l’intenzione di avviare in maniera celere le attività investigative e l’adozione di provvedimenti che limitano la libertà personale dell’indagato. Nei casi di flagranza, la polizia giudiziaria dispone della facoltà di procedere all’arresto dell’indagato oppure può ordinare una misura cautelare pensata per contrastare il fenomeno della violenza domestica, ad esempio l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. In seguito, deve essere data immediata comunicazione dell’avvenuto reato al pubblico ministero e vi è l’obbligo di ascoltare le vittime entro tre giorni dalla denuncia. La velocità con cui viene svolta la fase iniziale è volta a far sì che il pubblico ministero possa valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari *ad hoc* come l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dei suoi congiunti (art. 282 *ter* c.p.p.). Tali misure si rivelano efficaci per la tutela dei componenti più deboli del nucleo familiare. Inoltre, è previsto un esame testimoniale in modalità protetta per garantire la serenità della vittima vulnerabile, mentre in un’ottica di prevenzione è stabilito che la persona offesa sia informata in caso di scarcerazione del condannato<sup>57</sup>.

Da ultimo, la L. n. 168/2023 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*” ha rafforzato le misure di prevenzione e cautelari introducendo

---

<sup>57</sup> Venturoli M., *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., pp. 118-120

anche disposizioni volte ad accelerare la trattazione dei processi per i reati espressioni di violenza di genere e domestica.

#### *1.4.2 Le forme della violenza familiare*

Con “violenza” si intende una sorta di termine-ombrello all’interno della quale rientrano diverse forme di maltrattamento e di sopraffazione che ledono beni fondamentali della persona nell’ambito delle relazioni interpersonali all’interno della famiglia, presentando situazioni differenti tra loro. Infatti, quando si parla di famiglia maltrattante si deve pensare sia a sistemi familiari multiproblematici sia a quelli che mostrano all’esterno un adeguato benessere e che per questo possono evitare una segnalazione da parte degli organi di competenza e limitare un intervento dei servizi. Le forme di violenza sono molto frequenti e spesso rimangono sommerse perché i soggetti coinvolti non segnalano alle autorità. Inoltre, ad oggi, persiste a livello sociale e culturale un atteggiamento ambivalente e contraddittorio nei confronti della violenza domestica e, in particolare, di quella agita sui bambini. Con riguardo a quest’ultimi, le principali variabili che incidono sulla tipologia ed entità del danno sono: il tipo e la durata della violenza; l’età del minore; il ruolo che ricoprono l’altro genitore, i fratelli, altri familiari o persone esterne. Queste variabili, inoltre, consentono di evidenziare possibili risorse che possono essere coinvolte nell’intervento sulla vittima al fine di promuovere una riduzione del danno che può riguardare la sfera emotiva, comportamentale e un disagio psicologico individuale, relazionale e affettivo che soprattutto il bambino può portare avanti nello sviluppo<sup>58</sup>.

L’esposizione alla violenza assume un significato diverso a seconda di come viene subita poiché vi è una differenza tra la violenza diretta e indiretta. Per violenza diretta si intendono quegli atti che vengono compiuti da una persona verso un’altra causandole un danno grave (ad esempio minacce, aggressioni, maltrattamenti fisici, ecc.); mentre per violenza indiretta si fa riferimento all’essere spettatori o testimoni di un evento violento che può avere esito letale per la vittima o riguardare episodi di ingiuria o maltrattamenti fisici e sessuali. Altresì, si possono distinguere tre livelli di esposizione: il primo livello si riferisce all’essere direttamente vittima di un evento violento; il secondo livello fa riferimento ad assistere visivamente o ascoltare la commissione di una violenza; l’ultimo riguarda l’apprendere o venire a conoscenza di episodi violenti, di morte o di un danno recato ad altra persona della famiglia<sup>59</sup>. Pertanto, per poter

---

<sup>58</sup> Pajardi D., Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 26-27

<sup>59</sup> De Leo G., Vitale F., Gli abusi sessuali in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., cit., p. 95-96

comprendere lo sviluppo della violenza familiare è necessario conoscere le sue principali manifestazioni: fisica, sessuale, economica, psicologica e assistita. La violenza può manifestarsi attraverso una sola forma oppure in modo congiunto<sup>60</sup>.

### La violenza fisica

Per violenza fisica si intende un insieme di atti e di comportamenti vessatori, percosse e altre condotte che ledono l'incolumità fisica della persona e che possono essere compiute a mani nude o con oggetti verso una persona, ma sono compresi anche insulti e comportamenti umilianti, deprivazione economica e restrizioni della libertà personale di un soggetto agiti in maniera continuativa al fine di denigrare e sottomettere la vittima<sup>61</sup> - purchè però si risolvano in un maltrattamento fisico - ma anche minacce fisiche per impedire a quest'ultima di denunciare il maltrattamento subito. Si verifica un'aggressione fisica che avviene in modo diretto provocando lesioni visibili sul corpo o in modo indiretto se la violenza viene direzionata contro gli oggetti presenti nell'ambiente circostante<sup>62</sup>. Queste manifestazioni sono quasi sempre accompagnate da altre forme di violenza come quella psicologica, sessuale, minacce verbali e lesioni mortali.

La violenza fisica può essere agita nei confronti dei soggetti più deboli come le donne che spesso diventano i principali bersagli della violenza familiare nonché dipendenti dal loro aggressore. In genere, le donne si sentono inferiori, insicure e con una scarsa autostima; tali condizioni rendono difficile uscire da questo legame spesso violento anche a causa della mancanza di una rete familiare e amicale. Invece, per quanto riguarda le persone anziane, il maltrattamento fisico implica l'uso della forza che fisica che può sfociare in lesioni corporali, dolore fisico o indebolimento; vi rientra anche la somministrazione eccessiva di farmaci - non in linea con l'eventuale patologia dell'anziano - al fine di controllare il suo comportamento e la sua emotività. In alcuni casi si parla, addirittura, di un "abuso coniugale inverso" termine usato per descrivere la situazione in cui un marito-maltrattante durante la vita coniugale diventa egli stesso maltrattato durante la vecchiaia. Inoltre, le forme di maltrattamento fisico sono, di regola, inerenti all'igiene personale, alla sfera alimentare, alle cure mediche non adeguate, alla

---

<sup>60</sup> Vegola V.V., Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative, cit., p. 80

<sup>61</sup> Pajardi D., I maltrattamenti fisici in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, cit., p. 127

<sup>62</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, cit., p. 187

restrizione della libertà personale e dei contatti sociali, ma anche un maltrattamento fisico che avviene con percosse di vario tipo<sup>63</sup>. I dati raccolti dall'Istat (2014) dimostrano che in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 hanno subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica agita per la maggior parte dai propri partner o dall'ex partner<sup>64</sup>.

L'abuso fisico può essere agito anche verso i figli e ad essere più a rischio sono soprattutto i bambini molto piccoli e i maschi, a differenza degli adolescenti che, invece, sono quelli più esposti agli abusi sessuali. Il maltrattamento fisico verso i figli avviene quando i genitori e le persone legalmente responsabili eseguono, o permettono che siano eseguite, delle lesioni fisiche a danno del minore anche quando quest'ultimo si trova nella stanza e durante la dinamica litigiosa viene colpito. Sulla base della gravità delle lesioni, la violenza fisica può essere distinta in tre gradi: lieve se le lesioni non necessitano il ricovero; moderato quando il ricovero è necessario; severo quando il minore è ricoverato con gravi conseguenze che possono cagionare la morte. Questo evento violento può comportare esiti che si manifestano a livello fisico (lesioni cutanee, all'apparato scheletrico o agli organi interni), comportamentale ed emotivo. I maltrattamenti fisici a danno dei minori sono agiti perlopiù dalle figure maschili, ma cominciano ad emergere casi in cui la madre - associata da sempre al compito della cura e della crescita dei figli - pone in essere dei comportamenti aggressivi verso il bambino. Ciò può essere determinato da motivazioni apparentemente superficiali come un pasto non consumato o un pianto che non si riesce a calmare; ad essere più a rischio sono soprattutto i bambini nella fascia d'età 0-3 anni e madri giovani con problemi di tossicodipendenza e alcolismo<sup>65</sup>. Nel caso di bambini che presentano una disabilità, i loro tempi lunghi nello svolgere funzioni quotidiane e i ritardi cognitivi, possono suscitare impazienza, irritazione e sfociare in episodi anche violenti o, almeno, nella classica "sberla", considerata come una sorta di strumento "educativo" da molte famiglie italiane. In età adolescenziale, il rischio di maltrattamento fisico si aggrava soprattutto perchè tende ad appesantirsi la percezione soggettiva della diversità ed è inoltre più alta l'esposizione a episodi di bullismo nell'ambiente scolastico e sociale<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> Pajardi D., I maltrattamenti fisici in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, 2006, pp. 129-142

<sup>64</sup> I dati sono reperibili al sito dell'Istat <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>65</sup> Pajardi D., I maltrattamenti fisici in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 123-142

<sup>66</sup> Pedrocco Biancardi M. T., Gli abusi contro il bambino disabile, in *Minorigiustizia*, 2010, fasc. 3, p. 115

### La violenza economica

La violenza economica rappresenta una forma più sottile di violenza volta a rendere il soggetto più fragile economicamente dipendente dal partner o ex partner, nonché sottoposto ad ogni forma di privazione e di controllo al fine di limitare la sua indipendenza economica. D'altro canto, emerge l'esistenza di una relazione stretta tra la debolezza economica della donna - privata di ogni risorsa che le garantisce una vita dignitosa - e l'esposizione a rischi di vario tipo, pertanto una migliore tutela dei diritti economici e sociali costituirebbe un elemento indispensabile per prevenire le violenze<sup>67</sup>. Questa forma di violenza risulta essere diffusa soprattutto tra le persone anziane. Esse, infatti, si ritrovano ad essere vittime di truffe e raggiri di tipo economici a cura di persone sconosciute che riescono a conquistarne la fiducia. Tuttavia, questo può accadere anche con persone ritenute affidabili che hanno con l'anziano un legame di parentela o di cura che arrivano a derubarli dei loro beni approfittando della loro condizione di dipendenza fisica e affettiva<sup>68</sup>.

### La violenza sessuale

Per abusi sessuali si intendono a tutti quei comportamenti violenti, minacciosi o agiti mediante abuso di autorità, con cui una persona costringe un'altra - adulta o minorenne - a compiere atti sessuali o a subirli. Ciò che rende ancor più grave la violenza sessuale compiuta nei confronti di un soggetto minore d'età, è da ritrovarsi nella sua generale incapacità di quest'ultimo di poter esprimere con consapevolezza il proprio consenso. Si tratta di una violenza che unisce quella fisica e psicologica, ma che allo stesso tempo si manifesta con un'incidenza molto alta all'interno dell'ambito familiare e che spesso non viene denunciata<sup>69</sup>. In genere questa tipologia di violenza accade in contesti familiari dove vi è una relazione disfunzionale e la vittima è come se diventasse un surrogato del partner da cui il reo non riesce a trovare gratificazione sessuale. Il maltrattamento sessuale può essere di tipo orizzontale, quando vi è una specifica connotazione data dall'età sia dell'autore che della vittima, i quali non presentano uno scarto generazionale evidente e può avvenire tra soggetti che hanno un rapporto familiare, di amicizia (c.d. violenza intraspecifica) o di non conoscenza (c.d. violenza extraspecifica). In questa

---

<sup>67</sup> Merli A., *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 20

<sup>68</sup> Scali M., *Le vittime dimenticate: anziani abusi e maltrattamenti*, in *Profiling. I profili dell'abuso*, 2013, fasc. 2, p. 5

<sup>69</sup> Vegola V.V., *Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative*, cit., p. 80

categoria sono compresi tutti quei comportamenti sessualmente violenti per i quali la vittima non ha espresso il proprio consenso. Mentre per abusi sessuali “verticali” si intende un’attrazione sessuale tipicamente asimmetrica che può sfociare in impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti che comportano attività sessuali con uno o più bambini in età infantile, ovvero è agita da una persona appartenente ad una generazione precedente a quella della vittima. La violenza sessuale verticale consumata nei contesti intrafamiliari non fa riferimento solo alle forme di incesto che si verificano tra soggetti con cui vi è un legame di sangue, ma riguarda anche rapporti sessuali compiuti da persone che appartengono al medesimo sistema parentale della vittima anche se non legati da rapporti biologici (ad esempio il patrigno nei confronti della figliastra). Anche questa forma di abuso coinvolge i soggetti più vulnerabili della famiglia, specialmente bambini che intrattengono un rapporto di conoscenza con il proprio aggressore, il quale può essere anche un parente stretto come il padre o uno zio, e donne soprattutto quelle che hanno un’età inferiore ai 25 anni, sono disoccupate, single, separate o divorziate<sup>70</sup>. Risulta, invece, meno conosciuta per gli anziani, che spesso sono donne affette da una forma demenza, vulnerabilità psichica o deficit di vario tipo costrette a subire violenza dal marito o dai figli.

### La violenza psicologica

Ogni forma di violenza appena descritta si traduce in una violenza psicologica che causa un’alterazione all’equilibrio psicologico e all’identità della vittima oltre che una svalutazione al suo senso di autostima e della fiducia in sé<sup>71</sup>. L’ICPA (International Conference on Psychological Abuse) ha provato a dare una definizione di questa tipologia di violenza, la quale può concretizzarsi in atti di rifiuto, intimorimento, isolamento, sfruttamento e errata socializzazione. Ciò significa che la persona è denigrata e umiliata con continuità al punto da provocarle, tra l’altro, sofferenza, paura e terrore. La violenza psicologica può essere presente nelle relazioni interpersonali che non sono accompagnate da violenza fisica e/o sessuale rischiando di non essere percepita né dalle vittime stesse né da chi osserva questi sistemi relazionali. Può manifestarsi in maniera subdola oltre che essere difficile da verificare e diagnosticare perché, mentre la violenza fisica lascia tracce evidenti, quella psicologica no. Non

---

<sup>70</sup> De Leo G., Vitale F., Gli abusi sessuali in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, 2006, p. 92-100

<sup>71</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, cit., p. 187

è una violenza evidente e talvolta è così sottile che anche la vittima stessa appare stupita quando, dopo un periodo di elaborazione, diventa consapevole di quanto le sta succedendo e questo le causa effetti dannosi che si concretizzano nel medio e lungo periodo<sup>72</sup>.

Quando avviene una violenza psicologica all'interno della relazione, l'uomo ricopre la posizione di soggetto abusante, mentre le donne sono oggetto di abusi psicologici come intimidazioni, umiliazioni e comportamenti di controllo. È un fenomeno trasversale, ovvero non riconducibile a particolari fattori sociali, economici, razziali o religiosi e può insorgere in qualsiasi momento della relazione: a volte si presenta subito, altre volte in concomitanza con la nascita di un figlio o a seguito di una separazione. In relazione alla violenza psicologica commessa in ambito familiare si può parlare, in certe ipotesi, di "mobbing familiare" posto in essere dai coniugi che tendono, con atteggiamenti "persecutori", a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali litigiosi e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali. Nell'ambito del mobbing familiare le vessazioni quotidiane, durature e gratuite riguardano la messa in discussione del ruolo che l'altro ha nella famiglia, il suo aspetto fisico e l'intelligenza e, nella maggior parte dei casi, si tratta di un processo che sembra porsi come obiettivo quello di far andare via l'altra persona e spesso si utilizza il silenzio per farle credere di essere una completa nullità. Gli effetti del mobbing familiare possono essere: attacchi di panico, crisi, d'ansia, disturbi psicosomatici e depressione<sup>73</sup>.

Per quanto riguarda i minori, il maltrattamento psicologico è una forma di violenza agita da soggetti adulti che ricoprono un ruolo di accudimento nei confronti di bambini vittime con un'età compresa tra 0 e 10 anni. Le più evidenti forme di maltrattamento psicologico possono essere l'aggressione verbale tesa a svilire le caratteristiche e capacità del bambino; un atteggiamento di rifiuto, esclusione e discriminazione; aspettative troppo elevate nei confronti del bambino che lo costringono a confrontarsi con ripetuti fallimenti e continue mortificazioni. Maltrattare psicologicamente un minore significa anche minacciare verbalmente la sua incolumità fisica, isolarlo e privarlo di esperienze. Una forma particolarmente grave di abuso emotivo e psicologico ai danni di un bambino o di un adolescente è quella che viene definita Sindrome di Alienazione Genitoriale dove il genitore alienante - spesso la madre - fa di tutto

---

<sup>72</sup> Vegola V.V., Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative, cit., pp. 80-81

<sup>73</sup> Scali M., Le violenze psicologiche in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, cit., p. 155

per mettere in cattiva luce, agli occhi del bambino, l'altro genitore andando a compromettere il rapporto tra le parti e portando il bambino stesso a non voler più mantenere alcuna relazione<sup>74</sup>. Nel soggetto che presenta una forma di disabilità, la mortificazione provocata dalla percezione della propria inadeguatezza rispetto alle "normali" funzioni di vita quotidiana è affiancata dalla sottovalutazione degli adulti, e soprattutto dalle loro richieste di prestazioni inadeguate rispetto alle possibilità del minore. Le disabilità tanto più sono severe tanto più incidono sul sistema relazionale familiare arrivando, in alcuni casi, ad esasperare l'adulto che può abbandonarsi a squalifiche mortificanti, a profezie autodeterminanti e a veri e propri attacchi d'ira<sup>75</sup>.

Per quanto concerne la violenza psicologica sugli anziani, essa implica angoscia mentale o emotiva derivante da minacce, intimidazioni, aggressioni verbali, le cui conseguenze sono legate alla frequenza della violenza, alla durata, alla gravità, ma anche al contesto culturale di appartenenza. Inoltre, se all'interno dell'ambito familiare si verificano conflitti o tensioni dovuti, ad esempio, alla mancanza di privacy o a spazi eventualmente sovraffollati, gli anziani rischiano di diventare il capro espiatorio di tali problematiche. Le ricerche sulla violenza psicologica causata agli anziani sono poche; tuttavia, risulta che le donne sono i soggetti esposti maggiormente a ricadere in questo rischio e l'autore di questo tipo di violenza è di solito un adulto che svolge una funzione di cura verso l'anziano. Si tratta di una condizione che comporta un aumento dello stato depressivo e un eventuale deterioramento cognitivo dell'anziano. La violenza domestica di tipo psicologico ai danni di un adulto o di un bambino deve trovar maggior spazio sia nel dibattito culturale che nelle politiche di intervento a favore delle famiglie, ma anche a livello normativo. Essa non può rimanere nella sfera privata perché tenerla relegata all'interno delle mura domestiche contribuisce a mantenerla attiva per anni e favorisce la cronicizzazione di sentimenti di vergogna e di etichettamento che ostacolano fortemente la possibilità di "denunciarla"<sup>76</sup>.

### La violenza assistita

Il fenomeno della violenza domestica coinvolge anche i bambini costretti a vivere all'interno di un ambiente familiare in cui non si sentono protetti da coloro che, più di tutti, avrebbero il

---

<sup>74</sup> Scali M., Le violenze psicologiche in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 161-167

<sup>75</sup> Pedrocco Biancardi M. T., *Gli abusi contro il bambino disabile*, cit., p. 116

<sup>76</sup> Scali M., *Le violenze psicologiche in famiglia* in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, 2006, p. 161-177



compito di farlo perché si ritrovano ad assistere a comportamenti violenti di tipo verbale o fisico, ripetuti nel tempo, tra i propri genitori. Si tratta di una violenza a cui i figli assistono perché sono direttamente coinvolti come spettatori dagli stessi genitori o perché quest'ultimi, assorbiti dal conflitto, non sono in grado di proteggerli dalla violenza che avviene tra di loro. In questo senso, capita che i genitori considerino i figli in modo non del tutto adeguato alla loro effettiva età<sup>77</sup>.

È, quindi, di un tipo di violenza psicologica denominata “violenza assistita” a cui il Cismai ha provveduto a dare una prima definizione presentata al III Congresso nazionale Cismai (2003) descrivendola come una forma di maltrattamento all'infanzia e cominciando nel 2005 ad elaborare delle linee guida che potessero definirne i requisiti minimi. Il testo, aggiornato nel 2017, descrive il fenomeno come *“l'esperire da parte del/della bambino/bambina e adolescente di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte e minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento”*<sup>78</sup>. Da questa definizione si evince come l'interesse sia principalmente posto sul “fare esperienza di violenza subita da un'altra persona”, poiché non per forza è necessario che il minore sia direttamente presente, a volte è sufficiente cogliere i segni su oggetti o su persone e percepire un clima familiare teso che permette ai figli stessi di comprendere quanto accaduto. Ciò entra in contrasto con quello che spesso le madri sostengono quando riportano frasi come “i bambini non hanno visto nulla, erano in camera da letto”<sup>79</sup>.

Inoltre, emerge che la violenza si può manifestare in diverse forme, ovvero, oltre alla violenza fisica, il bambino può sperimentare anche modelli violenti di relazione caratterizzati da aggressioni verbali, critiche sistematiche rivolte alla madre, ad altri familiari o a lui stesso<sup>80</sup> che

---

<sup>77</sup> Pajardi D., Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, cit., p. 28

<sup>78</sup> Così definita in Cismai, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita dal maltrattamento sulle madri*, Torino, 2017, p. 17.

<sup>79</sup> Soavi G., *La violenza assistita*, cit., pp. 96-97

<sup>80</sup> Soavi G., *La violenza assistita*, cit., p. 96

innescano in lui una reazione di allarme. Non si tratta di discussioni episodiche, bensì sono situazioni in cui la conflittualità è così alta al punto da inibire la capacità dei genitori di proteggere i propri figli.

Assistere a situazioni di violenza familiare può determinare nei minori delle conseguenze negative e dannose a breve, medio e lungo termine, le quali investono aree di funzionamento psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale. In genere, l'intensità e la qualità degli esiti nocivi sui minori derivano dal bilancio tra fattori di rischio e di protezione, come: l'età e il genere; le condizioni personali e ambientali; caratteristiche delle violenze a cui i bambini assistono; livello di coinvolgimento diretto nel maltrattamento<sup>81</sup>.

In particolare, i bambini si trovano di fronte ad una rottura di un equilibrio che, oltre a non riuscire a controllare, non ne comprendono le ragioni vivendo, in questo modo, l'esperienza dell'incapacità degli adulti nel gestire le proprie frustrazioni e pulsioni aggressive. Questo comporta delle alterazioni nel loro sviluppo psicofisico e relazionale in quanto viene trasmesso loro un modello relazionale distorto secondo cui la gestione di una relazione si basa su comportamenti violenti e di sopraffazione che vedono la figura femminile sottomessa a quella dell'uomo rischiando che i figli maschi, a loro volta, la commettano in relazioni future; mentre le figlie femmine possono considerare legittimo il comportamento maschile violento nei confronti delle donne ed essere di conseguenza portate ad accettarlo in età adulta. Pertanto, i figli apprendono che esiste una forma di violenza anche all'interno dei legami affettivi e di come questo possa essere, in qualche modo, vincente per poter affermare la propria personalità e potere nonché una via privilegiata di comunicazione. Inoltre, la violenza assistita crea uno stato di confusione nel mondo interiore del bambino e soprattutto lede le relazioni primarie rendendo insicuro il legame di attaccamento. Difatti, il genitore violento fallisce nel suo compito di protezione e le capacità di accudimento della madre si riducono al punto da creare un sistema familiare non in grado di dare risposte gratificanti ai bisogni affettivi e relazionali primari del minore<sup>82</sup>.

La violenza assistita comporta, anche, un processo di adultizzazione da parte del minore in quanto chiamato, in modo diretto o indiretto, ad assumere un atteggiamento di protezione nei confronti di un genitore e così si verifica quella che è definita "l'inversione dei ruoli", cioè un insieme di vissuti, comportamenti ed atteggiamenti in cui è il figlio a svolgere un ruolo di

---

<sup>81</sup> CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita dal maltrattamento sulle madri*, cit., pp. 18-19

<sup>82</sup> Falco, *La vittimizzazione della donna in ambito domestico*, cit., p. 193

protezione e di cura nei confronti del genitore invece di essere il contrario<sup>83</sup>. Spesso, il bambino che assiste a questa forma di violenza sperimenta vissuti emotivi di paura, ansia e depressione e, al tempo stesso, si sente impotente e in colpa perché non riesce a contrastarla correndo il rischio di sviluppare una scarsa fiducia di sé. A sua volta, questo stato emotivo durante la crescita può favorire l'insorgenza di un alto rischio di vittimizzazione all'interno di relazioni intime e sociali.

### **1.5 I soggetti vulnerabili della violenza domestica: donne, minori e anziani**

Come detto in precedenza, grazie agli interventi normativi che si sono susseguiti uno dopo l'altro si comincia a dare una considerazione maggiore alla vittima di reato e dei suoi bisogni e alle sue esigenze di protezione. A tal proposito, è possibile fare un riferimento alla c.d. vittima vulnerabile della violenza domestica identificabile nei minori, donne e anziani poiché soggetti particolarmente deboli e bisognosi di protezione. "Vulnerabile" deriva dal latino ed evoca un concetto di ferita fisica o psicologica che può generare effetti sul corpo o sulla sfera emotiva di un soggetto<sup>84</sup>. D'altra parte, però, a questo concetto non è stata data una vera e propria definizione legislativa, se non al già citato art. 90 *quater* c.p.p. introdotto con l'art. 1 del d. lgs. 212/2015 - in ottemperanza all'art. 23 della Direttiva europea del 2012 - il quale definisce che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa "*è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un rapporto sulle violenze elencando i possibili fattori di rischio che possono favorire lo sviluppo di una condizione di vulnerabilità o una propensione individuale alla vittimizzazione. Essi sono in particolare: le caratteristiche individuali della possibile vittima; l'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti; la presenza di psicopatologie (come il disturbo post traumatico da stress); le violenze o gli abusi subiti nel passato da parte dell'autore di reato. A questi si aggiunge anche il contesto di vita, l'ambiente

---

<sup>83</sup> Pajardi D., Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, cit., pp. 28-29

<sup>84</sup> <https://www.treccani.it/> (ultima consultazione novembre 2023)

familiare di appartenenza<sup>85</sup> e, a seconda del tipo di legame familiare, donne, minori e anziani possano divenire, quindi, vittime vulnerabili.

Esistono coppie legate da un buon livello di intimità affettiva, ma anche quelle il cui legame diventa patologico perché si basa su una situazione di non reciprocità affondando le radici del rapporto nelle proprie insicurezze irrisolte, nelle esperienze infantili negative, nella propria incapacità di risolvere i problemi personali e sociali a cui si va incontro<sup>86</sup>. Ciò può degenerare in violenza contro il partner, che è quella agita con maggior frequenza in ambito familiare specie nei Paesi in via di sviluppo ed è definita dall'OMS come un "*comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi un danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti della relazione. Tali comportamenti comprendono: atti di aggressione fisica (schiacci, pugni, calci e percosse); abuso psicologico (intimidazione, svalutazione e umiliazioni costanti); rapporti sessuali forzati e altre forme di coercizione sessuale; diversi atteggiamenti di controllo*". Si crea un legame di dipendenza tra l'aggressore e la vittima in cui quest'ultima trae il proprio riconoscimento e autostima solo rimanendo all'interno del rapporto, arrivando a giustificare ogni comportamento violento. Questo legame di dipendenza e di protezione che la vittima assume nei confronti del partner aggressore, porta a fare riferimento, in taluni casi, alla c.d. Sindrome di Stoccolma nella violenza familiare, ovvero avviene un'identificazione con il proprio aggressore basata su un legame di dipendenza da cui diventa difficile uscire<sup>87</sup>.

La violenza domestica colpisce prevalentemente le donne spesso viste come uno "spazio libero" sul quale l'uomo può esprimere con violenza le proprie carenze e frustrazioni a cui non riesce dare una risposta diversa. Vi è sempre stata, a tal proposito, la concezione che le donne avessero una predisposizione vittimogena, al punto da favorire il rischio di vittimizzazione di quest'ultime all'intero dei contesti socioculturali. Il senso comune rafforza questo tipo di "predisposizione" socio-culturale dell'essere femmina interpretando la violenza di genere come l'esito di comportamenti errati da parte della donna spesse volte accusata di deviare dai criteri di ruolo che culturalmente le sono stabiliti. I pregiudizi e gli stereotipi di genere, dunque, costituiscono la matrice della violenza contro le donne favorendo una concretizzazione di un comportamento aggressivo maschile agito anche all'interno delle mura domestiche<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> De Leo G., Vitale F., Gli abusi sessuali in famiglia in Savona E. U., Caneppele S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, 2006, p. 101

<sup>86</sup> Vitolo M., La coppia nel legame e la violenza domestica, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, p. 91

<sup>87</sup> Pajardi D., I maltrattamenti fisici in famiglia in Savona E. U., Caneppele s., Violenze e maltrattamenti in famiglia, 2006, p. 129

<sup>88</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, cit., pp. 179-181

Nonostante le conseguenze negative a breve e a lungo termine che la violenza domestica può provocare alle vittime, sono ancora molte donne che la subiscono che non denunciano il fatto alle autorità competenti, specie per motivi legati ad una dipendenza economica ed emotiva, perché hanno imparato a gestire la situazione e per la paura o il timore di non essere credute. A questo proposito, il rapporto Istat (2014) ha evidenziato che le donne vittime di violenza da parte dei loro rispettivi partner sono più propense a sporgere denuncia e tendono a parlarne di più con familiari o amici, ma soprattutto si rivolgono a figure professionali capaci di attivare quegli aiuti di cui necessitano. Questo incremento positivo, quindi, fa ben sperare sulla possibilità di vedere emergere un fenomeno che per diverso tempo è stato considerato come “un affare privato” da tenere lontano da occhi indiscreti oltre che dalle istituzioni e dal sistema di giustizia<sup>89</sup>.

In merito ai minori la Consulta sulla prevenzione dell'abuso sui minori dell'OMS delinea il maltrattamento infantile come un fenomeno rappresentato da forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente che generano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità<sup>90</sup>. Ne consegue, quindi, che il maltrattamento si può realizzare sia attraverso una condotta attiva (minacce, percosse, lesioni, ecc.) sia con una condotta omissiva (ingiuria, abbandono, ecc.); se una condizione di questo tipo si presenta in maniera prolungata nel tempo, rischia di cagionare nel minore dei disturbi psicopatologici che si manifesteranno durante la maggiore età con annesse probabilità di diventare un adulto violento<sup>91</sup>.

Nell'ambito familiare, i casi di maltrattamento che incidono sui figli minori sono agiti perlopiù da parte del padre o del patrigno e si individuano due tipi di maltrattamento: fisico e di natura psicologica-affettiva. Nel caso dei maltrattamenti fisici, il genitore usa la violenza picchiando il figlio senza alcun motivo, mentre il maltrattamento psicologico-affettivo si concretizza in un disconoscimento volontario o inconscio, da parte di un genitore, dei reali bisogni del proprio figlio che non vengono soddisfatti. Esso si costituisce in una forma di trascuratezza omissiva di gesti, parole e azioni che scaturiscono nel minore un senso di angoscia e di insicurezza dovuta al fatto di sentirsi ignorato dal proprio genitore. I contesti familiari in cui avvengono

---

<sup>89</sup> I dati sono reperibili al sito Istat <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>90</sup> Caneppele S., Le violenze in famiglia in tre dimensioni: internazionale, nazionale, locale in Savona E. U., Caneppele s., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, 2006, p. 22

<sup>91</sup> Thomas R., *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020, p. 359

maltrattamenti fisici e psicologici-affettivi, si caratterizzano per la presenza di figure genitoriali egoiste, anaffettive, povere culturalmente ed economicamente o con atteggiamenti *borderline* della personalità dovuti ad un abuso frequente di sostanze stupefacenti o di alcool.

Nel 2018, al fine di delineare l'entità del problema del maltrattamento dei minori, nel nostro Paese è stato pubblicato il primo "Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia" a cura del CESVI in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia, dal quale emerge che tra il 60 e il 70% dei minori con un'età compresa dai due ai quindici anni hanno subito episodi di violenza all'interno della famiglia e, in particolare, la maggior parte degli abusi sessuali avviene fra le pareti domestiche. Inoltre, il rapporto CESVI produce dati statistici Istat dai quali emerge che una propensione maggiore ai maltrattamenti in danno ai minori si registra in regioni del sud Italia come Campania, Calabria e Sicilia; mentre una minore probabilità di subire maltrattamenti è registrata in regioni come l'Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia<sup>92</sup>.

Infine, anche gli anziani possono essere inclusi nella categoria delle persone soggette ad una vulnerabilità fisica e psicologica. Il fenomeno della violenza verso i soggetti anziani è definito dall'OMS come "*un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di un'azione adeguata, che si verifica all'interno di una relazione in cui esiste un'aspettativa di fiducia, che causa danno o disagio a una persona anziana*" provocando una violazione dei diritti umani. Sono compresi abusi fisici, sessuali, psicologici ed emotivi; abuso finanziario e materiale; abbandono; trascuratezza e grave perdita di dignità e rispetto; tali forme di maltrattamento possono manifestarsi all'interno di un ambiente domestico o istituzionale<sup>93</sup>.

Ad esempio, alcune ricerche volte ad indagare il fenomeno della violenza sessuale a danni dei soggetti anziani rilevano come, nella maggioranza dei casi, questa sia agita verso vittime di sesso femminile che hanno un'età compresa tra i 60 e i 70 anni. Talvolta, le disabilità mentali e fisiche possono rappresentare elementi correlati ad un maggior rischio di vittimizzazione; mentre i principali vittimizzatori sono i membri della famiglia con i quali l'anziano mantiene un rapporto affettivo stretto, ad esempio i figli adulti o il coniuge. L'ambiente domestico rappresenta il luogo più frequente in cui avvengono le aggressioni nei confronti delle persone anziane<sup>94</sup>. A questo proposito, l'abuso verso l'anziano in ambito intrafamiliare può essere

---

<sup>92</sup> Thomas R., *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 371-373

<sup>93</sup> Abuse of older people, 2022, <https://www.who.int/> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>94</sup> Per un maggiore approfondimento sul punto vedi Vitale F., L'abuso sessuale a danno di anziani: un esame dell'evento criminale, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2020, vol. XIV, n. 1, pp.75-93

innescato da vari fattori e spesso agito da parte di chi ha il compito di prendersene cura al punto da arrivare a compiere atti violenti motivati - soprattutto - dallo stress che un sovraccarico di responsabilità assistenziale può comportare, e dal quale l'anziano dipende completamente. A questo si aggiunge anche la condizione di isolamento che, se da una parte lo tutela dal rischio di incorrere in abusi da parte di persone sconosciute, dall'altra, accresce il rischio per l'anziano di subirne da parte di familiari e impedisce che questo venga punito rimanendo, così, un fenomeno privato<sup>95</sup>.

Secondo l'OMS è importante porre attenzione alle varie forme di maltrattamento agite nei confronti degli anziani poiché si tratta di un fenomeno sociale in costante crescita soprattutto in quei Paesi dove si registra un aumento dell'invecchiamento della popolazione generale. Infatti, l'ultimo rapporto dell'OMS su invecchiamento e salute (2015) ha dimostrato che almeno il 10% degli anziani subisce abusi e questo, di conseguenza, costituisce un importante problema di sanità pubblica.

La sensibilità dell'opinione pubblica rispetto al tema della violenza intrafamiliare nei confronti dei soggetti vulnerabili, negli ultimi anni, è cresciuta molto grazie anche alla realizzazione dei vari programmi di intervento pensati per ridurre e prevenire questo fenomeno sotto ogni aspetto. Tuttavia, il percorso da fare è ancora lungo poiché, tuttora, troppi casi rimangono all'oscuro a causa della paura di denunciare da parte delle vittime.

#### *1.5.1 Ripercussioni psicofisiche sulle vittime della violenza domestica*

La violenza e le sue possibili manifestazioni possono provocare alle vittime delle ripercussioni non indifferenti al punto da causare delle conseguenze di notevole gravità su chi le subisce. Nello specifico, la violenza intrafamiliare comporta conseguenze negative più gravi rispetto a quella extrafamiliare, generando una specifica vulnerabilità sullo sviluppo psico-affettivo e relazionale delle vittime e aumentando, tra l'altro, la probabilità che esse possano rivivere situazioni di vittimizzazione fisica e sessuale anche in età adulta<sup>96</sup>.

La violenza domestica lede la salute psichica e fisica della donna comportando importanti conseguenze che possono avere un impatto sulla qualità di vita nel breve, medio e lungo periodo nonché provocare una compromissione delle capacità di autoprotezione e di autorealizzazione future. L'OMS definisce la violenza sulle donne come un fenomeno che provoca problemi di

---

<sup>95</sup> Scali M., *le vittime dimenticate: anziani abusi e maltrattamenti*, cit., pp. 5

<sup>96</sup> De Leo G., Vitale F., *Gli abusi sessuali in famiglia* in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 109

salute enormi e che spesso può causare la morte prematura di donne e ragazze. In questi casi, oltre ai segni evidenti rilevabili dalla violenza fisica e sessuale, da un punto di vista psicologico la donna vive uno stato di sofferenza psicologica tale da alterare il suo equilibrio mentale fino a sviluppare disturbi psicosomatici, di ansia e depressione; perdita di fiducia ed autostima; senso di impotenza; disturbi al ritmo sonno-veglia che in alcuni casi possono perdurare anche una volta interrotta la relazione<sup>97</sup>.

In particolare, gli effetti provocati della violenza sessuale sulle vittime adulte, questi possono essere sia fisici che psicologici e possono presentarsi anche in modo combinato tra di loro. Contrariamente a quanto si pensa, le lesioni fisiche a seguito della violenza sessuale sono, in genere, di modesta entità e la maggior parte delle vittime subiscono danni fisici di bassa rilevanza rispetto ad una piccola percentuale di soggetti che, invece, riporta ferite più gravi<sup>98</sup>. Gli effetti psicologico-comportamentali delle violenze sessuali, invece, assumono una rilevanza maggiore rispetto alle lesioni di natura fisica. A tal proposito, è possibile parlare di *Rape Trauma Syndrome* (RTS), ovvero una particolare forma di disturbo post traumatico da stress che si caratterizza per una serie di reazioni somatiche e psicologiche in risposta allo stress determinato da un grave evento, ovvero la violenza sessuale consumata o tentata, che ha costituito una lesione o minaccia per l'incolumità personale della vittima. Questa sindrome comporta una prima fase di "disorganizzazione" durante la quale prevalgono sintomi fisici e psicosomatici caratterizzati da paura e ansia generalizzata, disprezzo di sé e autocolpevolizzazione da parte della vittima per quanto le è accaduto. Nella seconda fase, invece, detta di "riorganizzazione", la vittima attua strategie di  *coping*  per far fronte all'accaduto tentando di riorganizzare il proprio stile di vita cambiando anche abitudini e luoghi. Rispetto alla sfera dei rapporti sessuali, molte donne affermano di continuare ad avere problemi e, difatti, gli abusi subiti durante l'età infantile rischiano di compromettere la qualità delle relazioni intime nell'età adulta. Anche le relazioni affettive possono essere compromesse, soprattutto se l'autore della violenza è un conoscente come il marito o il proprio compagno poiché viola la fiducia che si era instaurata tra le parti.

Per quanto riguarda gli abusi e i maltrattamenti nei confronti dei minori, le carenze da parte dei genitori verso i propri figli possono impedire che si sviluppino adeguati comportamenti di attaccamento rischiando, così, di compromettere una sana formazione della loro autostima,

---

<sup>97</sup> Falco A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, pp. 194-195

<sup>98</sup> Ad esempio, un'indagine Istat del 2004 ha rilevato come solo il 4,2% dei casi di violenza sessuale comporta ferite così gravi tali da richiedere il ricorso a cure mediche o il ricovero ospedaliero.



delle loro competenze sociali, e più in generale, dello sviluppo affettivo, emotivo e cognitivo. Pertanto, un bambino che viene esposto a forme di maltrattamento apprende il modello relazionale della violenza e i vissuti traumatici subiti attivano in età adulta elevati livelli di angoscia, di insicurezza e di fragilità, rispetto ai quali l'agire esternamente con violenza può rappresentare l'unico modo per scaricare tensioni, allontanare da sé il dolore e prendere coscienza delle proprie ferite interne. A livello comportamentale ed emotivo, invece, i bambini maltrattati tendono ad essere aggressivi, iperattivi, ostili nei confronti dell'autorità, mostrano improvvisi cambiamenti nell'umore, hanno difficoltà di interagire con il gruppo dei pari e talvolta diventano violenti; spesso sono isolati socialmente. Presentano in molti casi anche difficoltà di concentrazione e richiedono una costante attenzione da parte dell'adulto nonché la sua approvazione. Possono altresì mostrare un evidente ritardo nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, un comportamento disturbato nei confronti del cibo e possono, addirittura, rifiutarsi di fare attività fisica perché ciò provoca loro dolore e disagio. Allo stesso modo, anche l'abuso sessuale perpetrato sui minori lede lo sviluppo sessuale e comporta, non solo l'insorgenza di stati depressivi, ma anche difficoltà relazionali, sentimenti di rabbia e ostilità. Anche in questo caso, gli effetti sono più dannosi ed evidenti quanto più l'autore della violenza è una persona molto vicina al bambino o addirittura un parente<sup>99</sup>. Un bambino che cresce in un contesto violento privo di sicurezze e caratterizzato da relazioni educative aggressive si sente "intrappolato in un ambiente prevaricante" dal quale potrà uscire solo se nell'ambito sociale (prevalentemente la scuola) troverà la possibilità di confidarsi e di essere ascoltato da qualcuno. D'altra parte, un ruolo fondamentale in tal senso potrebbe essere svolto da un sistema di tutela psico-sociale e giudiziario minorile, che deve essere animato però da una cultura e una politica che insieme si impegna a tutelare i diritti dei cittadini più deboli perché difficilmente capaci di denunciare i soprusi di cui sono vittime<sup>100</sup>.

Il fenomeno della violenza contro gli anziani non può essere sottovalutato specialmente per le conseguenze che ne derivano e che vanno ad inficiare la salute psicofisica, peggiorando la loro qualità di vita. Il più rilevante fattore sociale che compromette la salute dell'anziano è l'isolamento visto sia come una causa sia come una conseguenza dell'abuso. Infatti, le

---

<sup>99</sup> Sul punto vedi Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, cit., pp. 101-166.

Gli effetti dannosi provocati da un abuso sessuale ai danni di un minore dipendono anche dalla durata, ovvero la gravità delle conseguenze è proporzionale alla lunghezza dell'esposizione e, spesso, accade che la vittima entra in uno stato depressivo che perdura per tutta la sua esistenza rendendo necessario un percorso di psicoterapia. Per ulteriori approfondimenti, vedi in Thomas R., *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 374-376

<sup>100</sup> Pedrocchi Biancardi M. T., *Gli abusi contro il bambino disabile*, cit., p. 115

condizioni psicofisiche dell'anziano e la perdita di amici riducono le occasioni di socializzazione e se, da una parte, questo potrebbe rappresentare un elemento di protezione rispetto ai reati commessi da persone sconosciute, dall'altra, l'isolamento aumenta il rischio rispetto ai reati intrafamiliari perché spesso l'abuso è perpetrato all'interno di relazioni significative (familiari o di cura)<sup>101</sup>. Circa le conseguenze della violenza psicologica ai danni di un anziano non si hanno molte conoscenze, in quanto mancano valutazioni psicologiche sistematiche (sia a breve sia a lungo termine), ma anche studi specifici a livello internazionale e nazionale. L'elemento che comunque sembra emergere da alcune ricerche è il rischio depressione e un aggravamento dell'eventuale deterioramento cognitivo dell'anziano, ma anche sentimenti di alienazione e paura<sup>102</sup>.

A seguito di quanto affermato fino ad ora, la rilevazione della violenza familiare è difficoltosa poiché non viene denunciata dalle vittime rimanendo, così, troppo spesso, un fenomeno nascosto tra le mura domestiche. Riconoscere gli effetti e le conseguenze gravi, immediate e a lungo termine della violenza è importante. Esse, infatti, oltre a ricadere sul singolo individuo e sulla sua famiglia, investono l'intera collettività in termini di salute, di sviluppo psicosociale e di pari opportunità per le persone coinvolte. Infatti, lo stesso Parlamento Europeo, insieme al Consiglio d'Europa, ha riconosciuto che la violenza fisica, sessuale e psicologica agita nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva costituendo una minaccia grave alla loro salute psicofisica<sup>103</sup>. Dunque, non si può pensare di risolverla o anche solo affrontarla applicando un mero trattamento sintomatico dell'atto violento nei confronti del solo aggressore o una sola azione protettiva e curativa della vittima, ma bisogna giungere ad un approccio che ne evidenzi le cause sfuggenti in una visione olistica-globale che comprenda la dualità della relazione<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup> Scali M., *Le vittime dimenticate: anziani abusi e maltrattamenti*, cit., pp. 5-7

<sup>102</sup> Scali M., *Le violenze psicologiche in famiglia* in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 170

<sup>103</sup> De Leo G., Vitale F., *Gli abusi sessuali in famiglia* in Savona E. U., Caneppele S., *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, 2006, p. 103

<sup>104</sup> Vegola V.V., *Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative*, cit., p. 81

## CAPITOLO II

### VERSO UN NUOVO MODELLO DI GIUSTIZIA: *LA RESTORATIVE JUSTICE*

#### **2.1 Diversi modelli di giustizia: dal paradigma retributivo a quello rieducativo**

A partire dall'Ottocento si sono susseguite diverse concezioni penalistiche ognuna delle quali elabora una visione diversa sia rispetto alla figura del soggetto delinquente sia rispetto alla pena e al ruolo che essa ricopre all'interno del sistema penale portando, così, alla nascita di due differenti modelli di giustizia: quello retributivo e quello rieducativo o riabilitativo.

Sulla base del terreno ideologico sviluppatosi nella seconda metà dell'Ottocento, nel nostro Paese si afferma la Scuola Classica del diritto penale, che vede come principale esponente Francesco Carrara. La Scuola Classica, quindi, si sviluppa lungo tre linee direttive: la continuità con i principi garantisti e liberali a suo tempo propugnati dall'Illuminismo; la sostituzione dell'utile sociale che ha connotato il pensiero penalistico della fine del Settecento con una concezione metafisica e trascendente del diritto penale e, per ultimo, il progressivo perfezionamento dell'elaborazione tecnico-giuridica della teoria generale del reato. Tali criteri convergono nella costruzione di un sistema "scientifico" del diritto penale concepito come un'entità astratta e indipendente dalle conseguenze politiche e sociali<sup>105</sup>.

Nella costruzione del sistema penale, la Scuola Classica considera il reato come un "ente giuridico astratto" che trova fondamento e giustificazione nella violazione di una norma giuridica, a cui risponde reintegrando il diritto penale violato mediante l'irrogazione della pena, in altre parole: chi ha commesso il male deve avere in cambio il male. Il reato, costruito come un ente giuridico, è costituito da elementi oggettivi (condotta, evento) e soggettivi (dolo, colpa), i quali sono misurabili nella quantità e nel grado secondo dei parametri predeterminati che, a loro volta, sono i presupposti per l'applicazione di un sistema di sanzioni proporzionato alla forza fisica e morale del reato cagionato<sup>106</sup>. Dunque, la Scuola Classica si fonda su un modello di pena c.d. retributivo che pone l'accento sul reato, ossia quel fatto che ha violato l'ordine

---

<sup>105</sup> Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale*, cit., pp. 7-8

<sup>106</sup> Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale*, cit., pp. 7-8. Sul punto vedi anche Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2010, fasc. n. 2, p. 51

sociale, e sull'autore del reato in quanto soggetto che ha rotto il contratto sociale scegliendo di delinquere e a cui spetta una giusta punizione. Pertanto, al fatto commesso deve corrispondere una pena determinata in proporzione alla gravità del reato e come tale la pena è afflittiva, personale, proporzionata, determinata e inderogabile. Inoltre, la pena rappresenta uno strumento che può funzionare come una condotta di annullamento, come qualcosa in grado di far guarire il *vulnus* della colpa capace di ripristinare l'equilibrio e l'ordine violato<sup>107</sup>.

La finalità del modello retributivo consiste, quindi, nell'accertamento della responsabilità penale e della giusta punizione del colpevole predisponendo anche un codice di leggi scritte in modo tale che il reo possa ricevere una pena certa e proporzionata in base alla gravità del fatto illecito commesso<sup>108</sup>.

Altra funzione della pena - strettamente connessa a quella retributiva - è quella preventiva, intesa come una prevenzione generale e speciale: generale perché la paura della pena opera come se fosse una contro-spinta rispetto a coloro che potrebbero compiere un crimine in quanto sono scoraggiati dal farlo altrimenti potrebbero andare incontro ad una punizione; speciale perché la pena inflitta previene - o almeno dovrebbe - il compimento dei reati messi in atto da parte di un soggetto che già abbia commesso un reato (prevenzione della recidiva).

Successivamente, verso la fine del XIX secolo, si afferma la Scuola Positiva, la quale impone nel pensiero giuridico la necessità di considerare la persona dell'autore di reato e le esigenze di rieducazione e risocializzazione. Il concetto di pena come difesa, che comporta la pretesa che lo Stato inibisca la condotta del criminale o che, comunque tenti di modificarla, compie un passo in avanti quando, invece, pretende di modificare le convinzioni in merito alle motivazioni che sono alla base dell'atto delinquenziale. Inoltre, la pena si trasforma in una misura di difesa sociale che non deve essere commisurata alla gravità del delitto compiuto, bensì proporzionata alla maggiore o minore pericolosità sociale del reo e che deve *“durare tanto tempo quanto sia necessario perché l'individuo divenga adatto alla vita libera: e quando esso sia incorreggibile deve durare a tempo assolutamente indeterminato”*. L'interesse si è così spostato sull'autore di reato affidando alla giustizia penale il compito di individuare degli strumenti che ne promuovano il trattamento socio-riabilitativo orientato ad una modifica del comportamento con l'obiettivo di favorirne il reinserimento nella società.

---

<sup>107</sup> Curi U., Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia in Mannozi G., Lodigiani G. A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 36-37

<sup>108</sup> Scardaccione G., Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1997, fasc. n. 1, pp. 9-10

Cambiano così anche i presupposti della responsabilità penale perché per la Scuola Positiva il reato è da intendersi, in senso deterministico, come una manifestazione di devianza posta in essere da un soggetto anormale, portatore di patologie psicofisiche e in quanto tale socialmente pericoloso, pertanto deve essere destinatario di un programma di cure, riabilitazione e rieducazione, ove ciò sia possibile, individualizzato in funzione della personalità del delinquente nonché finalità prevalente della pena stessa<sup>109</sup>. La sanzione penale mira alla neutralizzazione del reo in funzione di difesa sociale. Questa considerazione si distingue, invece, dall'idea sostenuta dalla Scuola Classica che vede il delinquente come un soggetto dotato di libero arbitrio, cioè della facoltà di scegliere tra il bene e il male<sup>110</sup>.

Nel corso dei primi anni del Novecento, quando lo scontro tra Scuola Classica e Positiva ha raggiunto il suo culmine, inizia a manifestarsi una reazione ad entrambe, il c.d. “tecnicismo giuridico”. Secondo questo indirizzo, la crisi del diritto penale deriva da una sovrapposizione tra diritto, antropologia, psicologia e statistica dove, da una parte, la colpa della Scuola Classica è quella di aver preteso di studiare un diritto penale di carattere assoluto e immutabile, dall'altra, la colpa della Scuola Positiva è quella di avere affermato che il diritto penale è un capitolo della sociologia. Secondo questo movimento, l'unico indirizzo possibile in una scienza giuridica è quello c.d. tecnico-giuridico, in cui lo studioso di diritto penale interpreta il diritto vigente e costruisce il sistema penale in aderenza alla legislazione in vigore non occupandosi né di politica né di società<sup>111</sup>.

In questo contesto, nel 1930 viene messo a punto il nuovo codice penale, che si trova a dover affrontare il contrasto tra Scuola Classica e Positiva - entrambe ancorate ad un'idea di pena diversa - composto attraverso l'introduzione del sistema del c.d. doppio binario, cioè affiancando alla tradizionale pena retributiva proporzionata sulla gravità del reato le misure di difesa sociale (misure di sicurezza) commisurate alla pericolosità sociale. L'effetto generato è, tuttavia, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo socialmente pericolosi, un sostanziale raddoppio del carico sanzionatorio poiché il condannato prima viene sottoposto alla tradizionale pena proporzionata in base alla gravità del reato e successivamente alla misura di sicurezza di durata indeterminata<sup>112</sup>, in contrasto con il principio di colpevolezza sancito dalla

---

<sup>109</sup> Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, cit., p. 52

<sup>110</sup> Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale*, cit., pp. 10-11

<sup>111</sup> Sul punto vedi Neppi Modona G., Petrini D., Giors B., *Diritto penale e servizio sociale*, cit., pp. 12-14

<sup>112</sup> Al fine di evitare il c.d. «ergastolo bianco» (dovuto al fatto che la misura di sicurezza può essere prorogata all'infinito), il legislatore è intervenuto con la legge n. 81/2014 che ha introdotto per le misure di sicurezza

Costituzione, nonché con il principio, anch'esso di fonte costituzionale, secondo cui *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”* (art. 27 co. 3).

La Costituzione italiana accoglie dunque espressamente l'ideale rieducativo: la funzione della pena è quindi quella di favorire il reinserimento sociale del reo, ossia la riacquisizione dei valori fondamentali della vita sociale.

I principi riabilitativi diventati il fulcro delle politiche penali dei Paesi occidentali negli anni Quaranta, hanno cominciato ad evidenziare delle criticità qualche anno più tardi, dando il via ad un crollo del mito riabilitativo generato da fattori concomitanti come l'assenza di diminuzione della recidiva a seguito dell'applicazione dei nuovi programmi e la critica mossa a tale sistema da diversi sociologi, storici e criminologi. Quest'ultimi, infatti, hanno dimostrato che l'ideologia del trattamento causava tempi di detenzione lunghi e una minor certezza del diritto rispetto alle pratiche precedenti, ma anche che il nuovo modo di trattare i detenuti non aveva portato a benefici di alcun tipo né a loro stessi né alla società<sup>113</sup>.

In definitiva, i modelli citati, sembrano non aver conseguito gli scopi che inizialmente si erano prefissati poiché il modello retributivo/generalpreventivo non ha un reale effetto deterrente e non tiene conto dei bisogni delle vittime e delle conseguenze anche psicologiche che il procedimento penale può avere sulle stesse, mentre quello specialpreventivo/rieducativo ha fallito negli strumenti della riabilitazione e non ha inciso sul fenomeno della recidiva<sup>114</sup>.

Ad ogni modo, nonostante la crisi in cui versa la giustizia penale tradizionale, si può dire che il secolare dibattito sulla funzione della pena è tuttora incentrato sulle concezioni retributiva, preventiva e rieducativa.

### *2.1.1 Il paradigma riparativo e le sue origini*

L'insoddisfazione rispetto ai modelli penali precedentemente descritti ha portato all'affermarsi, in questi ultimi decenni, nei Paesi occidentali di un nuovo modello di giustizia: il paradigma riparativo.

Il modello riparativo rappresenta una vera e propria sfida del nuovo millennio dettata, in particolare, da esigenze peculiari legate soprattutto alla sollecitazioni provenienti dalle

---

detentive una durata massima, oltre la quale la misura non può più essere applicata, ancorata al limite massimo edittale previsto per il reato commesso.

<sup>113</sup> Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, cit., pp. 52-53

<sup>114</sup> Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, cit., p. 53

istituzioni europee (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e dalle Nazioni Unite in relazione all'opportunità di promuovere delle politiche di riparazione e sostegno alle vittime sia a livello nazionale che internazionale<sup>115</sup>, e mossa, altresì, dall'intenzione di individuare un modo innovativo per cercare di risolvere i conflitti penalmente rilevanti e prevenire la criminalità.

Intorno agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, si assiste alla nascita e allo sviluppo del concetto di giustizia riparativa intesa come un insieme di modelli, principi e strategie, che si sviluppa nella prassi ed emerge intorno alla pratica innovativa della mediazione autore-vittima proposta per la prima volta nel Nord America<sup>116</sup>. Questa necessità è scaturita anche da un forte malcontento generale della società rispetto ai modelli di giustizia formale e al loro modo di occuparsi del crimine, delle modalità con cui sono trattati la vittima in particolare, ma anche il reo e la comunità in quanto soggetti coinvolti in una situazione di conflitto. Nello stesso periodo anche vari studiosi cominciano a riflettere sul problema della crisi che ha investito i modelli di giustizia punitiva tradizionale iniziando, così, a proporre un paradigma alternativo a quello retributivo.

La storia della giustizia riparativa, secondo numerose evidenze storico-antropologiche, sembra affondare le proprie radici su tradizioni sociali e giuridiche che appartengono alla società c.d. semplici del passato mentre, da un punto di vista teorico, il suo sviluppo è stato reso possibile grazie ad istanze diverse che hanno contribuito alla sua formazione<sup>117</sup>.

Rispetto alle origini antropologiche della giustizia riparativa, gli studiosi sostengono che questa è una pratica tipica dalle prime società non statali; per esempio, si praticavano *Family Group Conferences* o *Circles* tra le popolazioni antiche come gli indigeni o gli Indiani nativi d'America. Sulla stessa linea, la giustizia riparativa rappresenta lo sviluppo maggiore del pensiero giuridico di popolazioni antiche europee come gli arabi, i greci e i romani, le quali utilizzano pratiche riparative anche per i casi più gravi, come quelli di omicidio<sup>118</sup>.

Un altro aspetto da cui la giustizia riparativa ha tratto origine sono i movimenti abolizionisti diffusi in Europa e negli Stati Uniti a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. All'interno di questi movimenti, nello specifico, si individuano due correnti: l'abolizionismo radicale che propone

---

<sup>115</sup> Mannozi G., Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 1, p. 1

<sup>116</sup> Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, p. 15

<sup>117</sup> Sulle matrici giuridico-culturali della giustizia riparativa vedi ampiamente Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore - Torino, 2017, p. 47 ss.; sul punto vedi anche Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, cit., p. 16

<sup>118</sup> Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, cit., p. 16. Per un maggiore approfondimento vedi anche Mannozi G., Giustizia riparativa, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, pp. 467-468

una trasformazione del modo di considerare la pena individuando nel sistema penale le cause della criminalità e chiedendone, perciò, l'eliminazione; l'abolizionismo istituzionale che invece non rinuncia al sistema di giustizia penale ma auspica l'abolizione di tutte le istituzioni totali, come il carcere. Da questo orientamento, probabilmente ha preso ispirazione il modello riparativo cercando di non eliminare del tutto il sistema penale, ma di arricchirne i contenuti e ridisegnare i contorni<sup>119</sup>.

Altra istanza alla base del modello riparativo di giustizia è la considerazione data al ruolo delle vittime. Come già accennato in precedenza, le vittime per diversi anni si sono ritrovate a ricoprire un ruolo marginale nella vicenda penale e private di qualsiasi forma di tutela perché l'attenzione è stata posta in prevalenza sul soggetto autore del reato fino all'avvenuta nascita della vittimologia. Questa disciplina ha promosso la consapevolezza rispetto alle caratteristiche delle vittime e all'eventuale ruolo delle stesse nella genesi del crimine analizzando altresì gli effetti derivanti da un'esperienza di vittimizzazione, mettendo in luce bisogni di ascolto e di riconoscimento identitario. Infatti, il fine ultimo del modello riparativo è quello di aiutare sia la persona danneggiata dal reato nel suo processo di *empowerment*, sia di responsabilizzare il reo<sup>120</sup> dal momento che il reato non viene più ritenuto come un'offesa nei confronti dello Stato, in quanto violazione di una norma penale, bensì come una lesione dei diritti della persona<sup>121</sup> alla quale bisogna in qualche modo garantire una tutela.

Infine, un ulteriore elemento che ha portato all'avvicinamento al modello riparativo è la situazione di difficoltà in cui versa la giustizia penale e che pervade tutta la "macchina" giudiziaria nelle fasi di accertamento della responsabilità e di applicazione della pena, ma anche rispetto alla struttura del sistema sanzionatorio. Dunque, dei modelli alternativi appaiono necessari, principalmente, per cercare di soddisfare le esigenze di economia processuale, compromesse dalla rilevanza quantitativa della criminalità bagatellare, consentendo, in questo modo, che l'amministrazione della giustizia intesa in senso tradizionale venga riservata solo alla repressione dei reati più gravi, e a cui la punizione dovrebbe essere garantita in tempi brevi e ragionevoli (art. 111, co. 2, Cost.). In più, l'impossibilità di assicurare il rispetto delle garanzie individuali e il controllo della delinquenza è dovuta da un aumento delle norme penali che introducono nuovi reati o inaspriscono le pene, fattori che possono causare un'ipertrofia del

---

<sup>119</sup> Tramontano G., *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, cit., p. 16

<sup>120</sup> Sul punto vedi Tramontano G., *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, cit.1, pp. 15-18. E anche Mannozi G., *Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa*, in *Link. Rivista scientifica di Psicologia*, 2018, pp. 10 e ss.

<sup>121</sup> Scardaccione G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., pp. 10- 11



sistema penale<sup>122</sup>. D'altro canto, come si è visto, la filosofia retributiva non è riuscita a controllare l'aumento dei tassi di criminalità e della popolazione carceraria generando un fallimento che ha portato a ricercare un'alternativa valida per provare a fare fronte a questo fenomeno. Quando un sistema non viene riconosciuto dai soggetti che ne sono coinvolti come giusto, efficiente ed imparziale si genera di conseguenza un senso generale di sfiducia e la necessità di ricercare delle alternative più vantaggiose che considerano altri metodi per risolvere i conflitti. La convinzione del fallimento dei sistemi di giustizia penale tradizionale sembra dunque essere stato uno dei motivi che ha poi portato alla nascita del modello riparativo<sup>123</sup>.

## 2.2 La giustizia riparativa: nozioni e principi

Il termine “giustizia riparativa” rimanda ad un ambito concettuale che comprende presupposti antropologici, questioni filosofiche, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative che hanno concorso a delineare un modello di giustizia autonomo e riconoscibile oltre che una serie di metodologie del “fare giustizia” aventi come fine ultimo la riparazione dell'offesa cagionata dal reato. All'interno degli atti normativi sovranazionali, volti a promuovere l'armonizzazione delle normative nazionali, nonché nella prassi di giustizia riparativa, il lessema utilizzato è quello anglosassone “*restorative justice*”<sup>124</sup> e, se la traduzione letterale dei principali documenti sovranazionali che fanno riferimento a questa pratica non presenta particolari difficoltà, la comprensione di questo concetto può risultare differenziata nei diversi Paesi che recepiscono tali documenti. Per quanto riguarda la traduzione letterale, ad esempio, la lingua italiana ricorre all'espressione di “giustizia riparativa”, in Francia si parla di “justice réparatrice”; invece in Spagna di “justicia restauradora” o “restaurativa”<sup>125</sup>. Nello specifico, il termine inglese *restorative* può essere tradotto in italiano in modi diversi, come: riparare, ripristinare, restituire; mentre in italiano il termine “riparativo” non esiste, pertanto si parla di “riparazione del torto o dell'offesa” e riparazione del danno. Riparare spesso è associato all'idea di rimediare o di aggiustare qualcosa che è stato danneggiato riportandolo alla condizione iniziale<sup>126</sup>. Oltre a ciò, riparare non significa risarcire il danno solamente da un punto di vista economico, ma la

---

<sup>122</sup> Tigano S., Giustizia riparativa e mediazione penale, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, fasc. n. 2, pp. 25-26

<sup>123</sup> Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, cit., p. 17

<sup>124</sup> Questo termine è ripreso anche dall'Oxford dictionary and thesaurus.

<sup>125</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa, cit., pp. 465-466

<sup>126</sup> Wright M., In che modo la giustizia riparativa è riparativa?, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2002, fasc. n. 3, p. 157

riparazione ha una valenza etica molto più complessa rispetto al mero risarcimento pecuniario e, infatti, essa è realizzabile anche attraverso azioni positive e spesso preceduta da un percorso di mediazione/riconciliazione che implica un'assunzione di responsabilità da parte del reo per il danno cagionato<sup>127</sup>.

Come già accennato, il ricorso alla giustizia riparativa affonda le proprie radici verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso a seguito di una profonda crisi che ha colpito il sistema penale classico, il quale fatica a mantenere le promesse relative al contenimento del rischio di recidiva e all'uso di sanzioni efficaci al fine di garantire una difesa sociale generale nel pieno rispetto dei diritti umani. Tale paradigma, pertanto, si configura come un modello di giustizia a misura di vittima rimandando ad un'idea che ruota attorno all'esigenza di prendersi cura dei conflitti e delle vittime facendosi carico dei loro bisogni<sup>128</sup> cercando di lavorare per (ri)costruire il loro futuro e, al tempo stesso, prendere in considerazione anche la figura degli autori di reato. Mettendo a confronto il paradigma dalla giustizia tradizionale con quello riparativo, si nota come nel primo modello vi sia una separazione tra la vittima e il reo e un sistema penale che reitera sull'autore di reato il male prodotto dal reato stesso; mentre il secondo modello si impegna per costruire una prospettiva intenzionalmente complementare rispetto alla visione processuale ordinaria, nonché una possibilità di favorire un incontro tra le parti su base consensuale e volontaria. Operare secondo il paradigma riparativo significa assumere un atteggiamento di ascolto, privo da ogni forma di giudizio, verso l'altro lasciando crescere la consapevolezza che si ha di fronte una presenza umana fisica, ma soprattutto una persona. Il "riparare", inteso nella sua valenza antropologica, favorisce e sostiene le responsabilità personali e collettive al fine di reinserire sia il colpevole sia la vittima nell'ambito sociale<sup>129</sup>.

Nel perseguire l'aspirazione di prendere in carico le esigenze della persona offesa, la giustizia riparativa contrasta il fenomeno di spersonalizzazione della vittima al fine di tutelarla contribuendo, così, alla sua rivalutazione nell'ambito del sistema penale. Quindi, l'emergere del paradigma riparativo e la valorizzazione della vittima vanno di pari passo, poiché entrambe si fanno carico di rispondere alla necessità di restituire un ruolo alla vittima nella gestione delle conseguenze del reato. Inoltre, la *restorative justice* si costruisce sulla base di modelli volti a rappresentare degli spazi accoglienti per le persone lese dal reato e si caratterizza per modalità

---

<sup>127</sup> Mannozi G., Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna", cit., pp. 5-6

<sup>128</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa, cit., p. 11

<sup>129</sup> Lodigiani G. A., Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare in Mannozi G., Lodigiani G. A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 21-23

di funzionamento sia destrutturate che informali distinguendosi, così, da quelle tipiche ritualità del sistema di giustizia ordinario che, con la loro fredda e distaccata essenza, contribuiscono all'insorgenza di un trauma da processo nelle vittime, c.d. vittimizzazione secondaria<sup>130</sup>.

Entrando più nello specifico, cercare di dare una definizione univoca di giustizia riparativa non è semplice perché questo paradigma può essere inteso come un movimento di pensiero, una filosofia della giustizia o un insieme di programmi e di metodi volti a gestire i conflitti rendendo pertanto difficile una vera e propria condivisione di tale nozione. Inoltre, la sperimentazione di diverse modalità di intervento e l'individuazione di nuovi campi applicativi della *restorative justice* rendono condivisibile l'idea che questo paradigma rappresenti un fenomeno in continua evoluzione<sup>131</sup>.

Howard Zehr<sup>132</sup>, conosciuto come il “padre” fondatore della giustizia riparativa, propone una nozione olistica di *restorative justice* definendola come un modello di giustizia alternativo che “coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”. Da questa definizione discendono i tre pilastri della giustizia riparativa: attenzione al danno e ai bisogni della vittima; obbligazione a riparare che nasce da un percorso di auto-responsabilizzazione del reo; coinvolgimento delle parti (vittima, reo e comunità) nel risolvere il conflitto<sup>133</sup>.

La definizione messa a punto da Zehr pone al centro del conflitto la vittima e il reo, i quali dovranno riappropriarsi della gestione del conflitto originato dal reato che li coinvolge, essere parte determinante per la valutazione dell'offesa nella sua globalità subita dalla vittima e scegliere i comportamenti riparativi da mettere in atto<sup>134</sup>. Inoltre, secondo l'autore<sup>135</sup>, il reo è tenuto a pagare un debito nei confronti della società attraverso la punizione, ma al tempo stesso si deve mettere in atto un processo volto al recupero dell'autore del reato stesso, attraverso una presa di consapevolezza delle conseguenze del proprio agire e di acquisizione del senso di responsabilità per il fatto commesso, talvolta intraprendendo un'azione positiva e concreta nei confronti della vittima.

---

<sup>130</sup> Minafra M., La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere alla luce della riforma Cartabia, in *Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, 2023, vol. n. 1, pp. 296-297

<sup>131</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa, cit. p. 469

<sup>132</sup> Tra le opere più importanti di Zehr si possono ricordare *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice* (1990), *The Little Book of Restorative Justice* (2002) disponibile al seguente link <https://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf>

<sup>133</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa, cit., p. 469

<sup>134</sup> Tramontano G., Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, cit., p. 56

<sup>135</sup> Si fa riferimento ad Howard Zehr

Anche Umbreit<sup>136</sup> condivide il principio su cui si fonda la teoria della *restorative justice* secondo cui il comportamento criminale è considerato come un conflitto tra individui ed entrambi, vittima e autore di reato, sono chiamati a ricoprire un ruolo attivo di *problem solving* orientato verso la riparazione delle conseguenze psicologiche e materiali sorte a seguito dei comportamenti illeciti. Egli sostiene, quindi, che il modello riparativo è diverso dagli altri perché si interessa dei danni provocati alla vittima e persegue come fine ultimo l'eliminazione di queste conseguenze attraverso l'attività riparatrice avviata dall'autore del reato<sup>137</sup>.

In ambito internazionale, una delle definizioni di giustizia riparativa più accreditata - sebbene criticata da molti - è quella di Marshall<sup>138</sup> che la intende come “*un processo all'interno del quale tutte le parti con un interesse in un particolare reato si incontrano per decidere collettivamente come gestire le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro*”. Lo studioso ritiene che gli interessi centrali della giustizia riparativa siano da ritrovarsi nella soddisfazione della vittima, nel ritorno dell'autore del reato ad una vita in cui si impegna al rispetto della legge e dei valori della convivenza sociale e, infine, nella riparazione del danno arrecato alla vittima ed eventualmente alla comunità, la quale partecipa attivamente al percorso riparativo. Pertanto, gli obiettivi principali del paradigma riparativo devono essere:

- a) rispondere ai bisogni della vittima;
- b) prevenire la recidiva da parte del reo con annessa reintegrazione all'interno della comunità;
- c) l'assunzione di responsabilità da parte del reo per le azioni compiute;
- d) coinvolgimento della comunità affinché essa acquisisca un ruolo attivo nel favorire e supportare la riabilitazione del reo e l'*empowerment* della vittima prevenendo ogni forma di criminalità<sup>139</sup>.

L'implementazione della giustizia riparativa si basa anche su una serie di documenti sovranazionali che hanno come finalità la reintegrazione della vittima e del reo affinché possano essere coinvolti in una progettazione che consenta loro di guardare al futuro come persone

---

<sup>136</sup> Umbreit nel 2001 pubblica la sua opera dal titolo *The Handbook of Victim-Offender Mediation*

<sup>137</sup> Scardaccione G., Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale, cit., p. 11

<sup>138</sup> Marshall T. F., *Restorative Justice: An Overview, Home Office Research, Development and Statistics Directorate*, London, 1999. Per ulteriori approfondimenti si veda Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, cit., pp. 19-20.

<sup>139</sup> Tramontano G., Intorno all'idea di giustizia riparativa, cit., pp. 19-20

integre e non per forza sminuite dall'esperienza della colpa e dell'offesa<sup>140</sup>. Essa ha trovato una prima definizione nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* - adottati dalle Nazioni Unite (2002) - dove si afferma che i percorsi di giustizia riparativa implicano che i soggetti direttamente coinvolti, ovvero la vittima, il reo e quando possibile la comunità, possano partecipare in maniera attiva alla ricerca di una soluzione alle conseguenze generate dall'illecito. Tale azione è possibile grazie alla presenza di un facilitatore e i procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il *conferencing* e i *sentencing circles*<sup>141</sup>.

In linea con questa definizione, la Direttiva 2012/29/UE definisce all'art. 2, co. 1, lett. *d*, il modello di giustizia riparativa come un “*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*”. La stessa Direttiva fornisce anche un riconoscimento ai programmi di giustizia riparativa sottolineando che questi devono essere realizzati solo nell'esclusivo interesse della vittima evitando il rischio di vittimizzazione secondaria. Al “Considerando 46” vengono menzionati programmi di giustizia riparativa come la mediazione vittima-autore e il dialogo esteso a gruppi parentali<sup>142</sup>. Una definizione dei programmi di giustizia riparativa appare anche nella Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, dove i percorsi di *restorative justice* vengono individuati sulla base di alcune caratteristiche:

- a) la risposta al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno cagionato alla vittima;
- b) gli autori di reato devono essere aiutati a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze sulla vittima e sulla società;
- c) gli autori di reato devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
- d) le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato possa riparare al danno che ha provocato;

---

<sup>140</sup> Sul punto vedi l'allegato n. 3 alla Relazione del 2016 del Tavolo di lavoro 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, istituito nell'ambito degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile sul sito <https://www.giustizia.it/> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>141</sup> Mannozi G., *Giustizia riparativa*, cit., p. 472

<sup>142</sup> Mannozi G., *Giustizia riparativa*, cit., p. 472

e) la comunità è tenuta a contribuire a tale processo<sup>143</sup>.

Altra pietra miliare è la Dichiarazione di Vienna su Criminalità e Giustizia adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti (2000) che nei paragrafi 27 e 28 prevede due diversi programmi di azione, da una parte uno rivolto all'adozione di attività e di servizi di supporto alle vittime e, dall'altra, programmi di riconciliazione indirizzati a reo, vittime e alla comunità in cui il reato è stato commesso<sup>144</sup>.

Gli sforzi fatti per arrivare ad una definizione di giustizia riparativa univoca e soddisfacente per tutti sono numerosi, ma al tempo stesso ancora improduttivi facendo emergere ancora di più la necessità di arrivare ad elaborarne una condivisa cosicché possa essere circoscritto al meglio cos'è giustizia riparativa e cosa no. Molte volte, infatti, si è verificato, in diversi contesti, nel dibattito pubblico e scientifico sul tema, un vero e proprio abuso di questo termine al punto che sono stati considerati riparativi approcci e tecniche che non lo sono a pieno, o non lo sono affatto, solo perché c'è un coinvolgimento della vittima o particolari iniziative avviate dalla comunità piuttosto che dallo Stato. Affinché le pratiche possano essere considerate riparative devono possedere alcuni elementi specifici come, ad esempio, la realizzazione di un processo informale che consente alle parti la possibilità di discutere e di decidere rispetto al danno avvenuto e su come, eventualmente, si potrebbe intervenire per prevenire ulteriori crimini; un'operazione che richiede il coinvolgimento di vittime, autori del reato e di tutti quei soggetti che in qualche modo sono collegati al crimine commesso. È necessario, poi, promuovere una risposta al reato che non stigmatizzi il reo, affinché quest'ultimo possa intraprendere un'attività riparatoria assumendosi la responsabilità del danno cagionato così da poter favorire un suo reinserimento nella società. A questo si aggiunge l'impegno a riservare un'attenzione prioritaria alle vittime e ai loro bisogni che dovranno essere soddisfatti; non meno importante è l'enfasi posta sul rafforzamento o sulla riparazione delle relazioni tra le persone nonché l'utilizzo della forza "guaritrice" delle relazioni per risolvere situazioni difficili.

Per completare le indicazioni descritte e per indicare i contenuti immutabili che un programma di giustizia riparativa dovrebbe avere, il manuale curato dall'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite (2006)<sup>145</sup> ha indicato degli aspetti caratterizzanti, tra cui è possibile ricordare:

---

<sup>143</sup> V. Tavolo di lavoro 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, cit. Per ulteriori approfondimenti si veda l'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec(2010)1 - Glossario dei termini utilizzati.

<sup>144</sup> Mannozi G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, cit., p. 2

<sup>145</sup> V. *Handbook on restorative justice programmes*, Second Edition, 2020, UNODC, Vienna. Il testo è reperibile al seguente link [Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/handbook-on-restorative-justice-programmes-second-edition)

una risposta flessibile al crimine che rispetta dignità e uguaglianza di ogni soggetto coinvolto; un'alternativa al sistema di giustizia criminale formale e ai suoi effetti stigmatizzanti nei confronti del reo; un approccio che può essere utilizzato in congiunzione con i processi e le sanzioni del sistema penale nonché un approccio che si occupi dei danni e dei bisogni delle vittime, ma che al contempo possa essere utilizzato per diversi tipi di reati e di reato, anche quelli molto gravi; una risposta al crimine utile specialmente se sono coinvolti minorenni; il riconoscimento del ruolo della comunità come “elettivo” capace di prevenire e di rispondere al crimine e al disordine sociale<sup>146</sup>. Tramite i programmi di giustizia riparativa, in sostanza, non si ripara al danno, bensì si progettano azioni consapevoli e responsabili verso l'altro capaci di ridare, laddove possibile, un significato ai legami di fiducia tra i soggetti<sup>147</sup>.

La nascita di questo nuovo paradigma di giustizia non sancisce la fine dei modelli precedenti, ma piuttosto è volto a fare in modo che questi possano coesistere ed integrarsi diversamente o essere sostituiti all'occorrenza in un'ottica sinergica.

Negli anni, gli studiosi, così come i vari Paesi che hanno promosso e sperimentato questo nuovo approccio alla giustizia hanno dato numerose definizioni alcune orientate alla vittima, altre al reo e altre alla comunità<sup>148</sup>. Considerato l'oggetto di questa tesi, ci si soffermerà in particolare sulle definizioni orientate alla vittima.

### 2.2.1 La nozione di giustizia riparativa orientata alla vittima

La giustizia riparativa, percorso complementare al diritto penale, pone il suo *focus* principale sulla vittima e sul cercare di ricostruire le relazioni tra quest'ultima e l'autore di reato. Difatti, nella maggior parte delle definizioni proposte nel corso degli anni si evince un forte orientamento verso la vittima e secondo parte della dottrina quella che si colloca meglio in questa prospettiva è proposta da Van Ness e Strong<sup>149</sup> per i quali la *restorative justice* “*promotes healing*”, ossia tenta di “curare” il male arrecato dal reato alla vittima e/o alla comunità.

Questo aspetto porta a superare la diffusa concezione sul reato inteso come una mera “violazione di una norma giuridica” accogliendo, invece, una “visione allargata” del fatto criminoso che tiene conto di tutte le possibili implicazioni dell'illecito come sofferenze, dolori,

---

<sup>146</sup> Tramontano G., *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, cit., pp. 19-22

<sup>147</sup> Tavolo di lavoro 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, cit.

<sup>148</sup> Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, cit., p. 55

<sup>149</sup> Van Ness e Heetderks Strong, *Restoring Justice: An introduction to restorative justice*, Cincinnati, 1997. Per ulteriori approfondimenti sul punto vedi Mannozi G., *Giustizia riparativa*, cit., p. 469

disagio e senso di insicurezza nella vittima<sup>150</sup>. Il reato diviene, dunque, espressione di un fenomeno complesso che interessa trasversalmente tutti gli attori coinvolti generando in loro conseguenze negative e anche la Direttiva 2012/29/UE sottolinea che questo non può essere inteso solo come un torto agito nei confronti della società, poiché rappresenta una violazione dei diritti individuali delle vittime. Tuttavia, per diverso tempo, le persone offese dal reato si sono ritrovate a vivere, in molti casi e per diversi fattori, situazioni di isolamento e al tempo stesso private di ogni tipo di considerazione sotto un punto di vista penale generando, di conseguenza, in loro una sensazione di insoddisfazione e sfiducia verso la giustizia.

A partire da queste criticità inizia a farsi spazio un orientamento che comincia a dare la giusta importanza alla vittima di reato, la quale non deve più essere dimenticata, ma deve iniziare ad essere considerata realmente in relazione anche a tutte le sue più specifiche peculiarità.

Ciò che emerge è quindi un collegamento frequente tra il ruolo della vittima e la giustizia riparativa nel processo penale nel senso che, quest'ultima, ha anche la funzione di cercare di contrastare ogni fenomeno di spersonalizzazione a cui la vittima può andare incontro come l'estromissione dalla vicenda punitiva o un eventuale vittimizzazione secondaria. Pertanto, è necessario che anche i soggetti danneggiati non vengano dimenticati e in questo la prospettiva vittimologica diventa un approccio globale al reato, che implica una presa in carico del "conflitto allargato".

L'identificazione dello Stato con la vittima in passato implicava l'espropriazione delle prerogative di quest'ultima per incardinarle totalmente nello Stato stesso, oggi invece si è diffusa l'idea di attribuire una maggiore valorizzazione pubblica della posizione della vittima in funzione della legittimazione di uno Stato che in qualche modo deve essere capace di riconoscere "*il fallimento delle proprie politiche criminali di tutela della collettività*"<sup>151</sup>.

L'attuale riconoscimento delle vittime consiste nell'espressione del c.d. principio costituzionale di solidarietà, il quale obbliga i poteri pubblici a intervenire a protezione dei soggetti più deboli non in grado di salvaguardare, in maniera autonoma, tutti quei beni che meriterebbero di essere tutelati, pertanto, ciò che si richiede è un intervento concreto da parte dell'istituzione pubblica nel garantire maggior protezione possibile alle vittime del reato<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa, cit., p. 469

<sup>151</sup> Cornacchia L., Vittime e giustizia criminale, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, vol. 56 n. 4, p. 1761

<sup>152</sup> Cornacchia L., Vittime e giustizia criminale, cit., p. 1761



### 2.2.2 Strumenti e tecniche di giustizia riparativa

I programmi di giustizia riparativa sono diversi tra di loro e possono essere pensati secondo uno schema gradualistico, ovvero dal più semplice al più formalizzato. Essi condividono principi di fondo e radici culturali, ma al tempo stesso presentano delle differenze rispetto al numero e alla categoria di coloro che partecipano agli incontri. Sebbene vi siano delle differenze, tutti i programmi sono accomunati da un unico obiettivo: riportare la pace e l'equilibrio sociale riparando al danno cagionato da un comportamento illecito<sup>153</sup>.

La varietà dei metodi di intervento richiede la presenza di un mediatore o di un facilitatore a seconda di com'è strutturato il programma, ma tutti consentono una partecipazione attiva delle parti, ovvero reo, vittima, familiari e talvolta anche la comunità in cui è avvenuto il fatto criminoso. La partecipazione ai programmi di *restorative justice* è del tutto volontaria, tuttavia viene richiesto ai partecipanti di esprimere un consenso consapevole, informato e revocabile in ogni momento dalle parti coinvolte; un altro aspetto è legato al rispetto della confidenzialità delle dichiarazioni fatte durante ogni incontro<sup>154</sup>.

La giustizia riparativa rappresenta un paradigma che può tradursi, operativamente, in una pluralità di programmi o istituti, sebbene i principali strumenti siano da ritrovarsi nella mediazione tra autore e vittima del reato, nelle *Restorative Conferencing* e nei *Circles*, sussistendo nei singoli ordinamenti - nei quali si ricorre alla giustizia riparativa - numerose varianti applicative. Di esse, dunque, è possibile fornire un quadro riassuntivo organizzato su tre livelli: soggettivo, ossia concernente i destinatari della riparazione; oggettivo che fa riferimento agli illeciti suscettibili di mediazione; infine, operativo, relativo cioè al coordinamento tra sistema penale e istituti riparativi<sup>155</sup>.

L'*International scientific and professional advisory council* (ISPAC) ha individuato un elenco degli strumenti che appartengono al paradigma riparativo<sup>156</sup> che, come detto in precedenza, assumono caratteri diversi a seconda dell'ordinamento in cui vengono applicati in quanto la giustizia riparativa è un processo informale che evolve e si sviluppa diversamente a seconda dei contesti. Innanzitutto, tra i programmi che privilegiano lo scambio comunicativo vi è l'*Apology* (scuse formali) ovvero una comunicazione verbale o scritta inviata alla vittima da

---

<sup>153</sup> Tramontano G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, cit., p. 59

<sup>154</sup> Mannozi G., *Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa*, cit., p. 16

<sup>155</sup> Mannozi G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, cit., p. 18

<sup>156</sup> Per un'ampia analisi dei principali programmi di giustizia riparativa v. Mannozi G., Lodigiani G. A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 217 ss.

parte dell'autore di reato, il quale descrive il proprio comportamento dichiarandosi responsabile. Nella pratica, le scuse formali vengono usate in quelle situazioni dove non è possibile un incontro diretto tra le parti perché la vittima non ha fornito il proprio consenso, ma il reo ha espresso il desiderio di un gesto riparativo seppur unilaterale. Vi è di regola l'accompagnamento del mediatore per far sì che tale scambio indiretto avvenga su base consensuale e nel rispetto dei desideri e dei vissuti dei soggetti al fine di evitare ogni effetto di vittimizzazione secondaria. Iniziative da parte di professionisti come avvocati e/o operatori sociali che affiancano il reo i quali talvolta, seppur in buona fede, si fanno promotori dell'invio di lettere alle vittime, rischiano di non essere giustizia riparativa perché non si tiene effettivamente in considerazione del principio di volontarietà e di reciprocità.

Il dialogo esteso ai gruppi parentali, il c.d. *Community/family Group Conferencing* consiste in incontri di mediazione "allargata" in cui i soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (reo, vittima, familiari e componenti della comunità) decidono insieme come gestire la soluzione del conflitto. È presente un mediatore capace di valutare i bisogni e gli interessi delle parti; il quale inoltre guida l'ordine dei colloqui e la discussione relativa al fatto e le modalità di riparazione del danno.

I *Community/neighbourhood/victim Impact Statements* (VIS), invece, consistono nella descrizione - scritta o orale - da parte della vittima o della comunità di come un determinato reato abbia influito sulla vita di chi l'ha subito. In particolare, il modello del *Community Impact Statements* è usato spesso nei reati senza vittima, ad esempio detenzione o concessione di sostanze stupefacenti.

Il *Community Restorative Board* è composto da un piccolo gruppo di cittadini precedentemente preparati a questo compito, i quali attraverso una serie di colloqui incontrano l'autore del fatto allo scopo di predisporre un percorso riparativo che il reo si impegna a compiere entro un periodo di tempo definito. Al termine del periodo stabilito, è sottoposta alla Corte una relazione in cui si riferisce dell'adesione del reo alla proposta di riparazione e le modalità con cui è posta in essere.

Nel *Community Sentencing/peacemaking circles* ("consigli commisurativi") la comunità viene coinvolta nel predisporre un programma sanzionatorio che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti. È il principale istituto appartenente al paradigma riparativo a base realmente "comunitaria" e si concretizza in una sorta di partecipazione della comunità nella gestione del "processo", in cui si cerca di raggiungere un accordo su un programma a contenuto riparativo

che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate da un conflitto. Inoltre, costituiscono una forma di processo aperta al pubblico destinata alla risoluzione dei casi più gravi.

Il *Restorative Circle* o dialogo riparativo è un modello che prevede un incontro tra la vittima, il reo e le rispettive famiglie, i membri della comunità che rappresentano l'elemento essenziale del modello e, talvolta, anche le autorità. I partecipanti disposti in cerchio hanno la possibilità di confrontarsi e di ascoltare l'opinione altrui al fine di determinare la migliore risoluzione del conflitto; inoltre, i componenti si passano di mano in mano un *talking piece*, ovvero una sorta di oggetto simbolico che percorre il cerchio e che consente loro di parlare, di esprimere il proprio punto di vista e di essere ascoltati senza interruzioni. Questo modello non prevede la presenza di un vero e proprio mediatore, bensì vi sono dei c.d. *circles keepers* ai quali è affidato il compito di guidare il percorso cercando di rimanere esterni allo stesso e a cui sono richieste competenze specifiche come la capacità di regolare il dialogo sia nella forma che nella sostanza, in modo da tutelare la vittima. Altresì, questo modello può essere impiegato anche per consentire il confronto delle vittime con persone che abbiano subito la medesima esperienza traumatica o di vittimizzazione.

I *Community service* consentono all'autore di reato di svolgere un'attività lavorativa a favore della comunità. Essi si distinguono dai programmi di *Personal service to victims* poiché, in questo caso, l'attività lavorativa è svolta a favore delle persone danneggiate dal reato. In genere, si ricorre a questa modalità per i reati commessi dai minori.

I programmi finalizzati alla compensazione dei danni da reato (spese per assistenza medica o psicologica, vitalizi per vittime divenute disabili) sono predisposti direttamente dallo Stato e sono i c.d. *Compensation Program*; mentre la *Diversion* è un termine generale che comprende ogni tecnica finalizzata ad evitare che un soggetto entri nel circuito penale-processuale.

La *Financial Restitution to Victims* è un programma pensato per garantire una riparazione materiale. Infatti, la Corte competente, avvalendosi anche del VIS, quantifica il danno provocato e impone al reo il pagamento di una somma di denaro.

I *Victim/community impact penal* consistono in una specie di forum in cui un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime ad un piccolo gruppo di autori di reati analoghi - non coloro dai quali hanno subito il danno - gli effetti dannosi e negativi cagionati dal reato. Il racconto è svolto in modo informale privo di connotazioni colpevolizzanti e le vittime hanno a disposizione un massimo di quindici minuti per parlare. Attraverso questo strumento la vittima può esprimere sensazioni, difficoltà e disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione, ma

non è escluso che questa modalità possa avere anche una valenza educativa per gli autori di reato, poiché, pur non avendo contatto con la loro vittima, vengono comunque a conoscenza della dannosità che un fatto illecito come quello da loro posto in essere può causare agli altri. I programmi educativi *Victim Empathy Groups or Classes* perseguono come obiettivo quello di rendere consapevole l'autore del reato delle conseguenze negative che la propria azione illecita ha causato.

Infine, la *Victim-Offender Mediation* (VOM), ovvero la mediazione autore-vittima è il percorso di giustizia riparativa più utilizzato. Esso consiste in processo informale a cui partecipano il soggetto offeso dal reato e il reo che, in un primo momento, vengono incontrati separatamente e, solo dopo il loro consenso, in una seduta congiunta. Durante gli incontri si discute del fatto criminoso e degli effetti che esso ha provocato sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima. Importante è la presenza di un mediatore che guida il processo in modo equilibrato costruendo fra le parti uno spazio comunicativo inter-soggettivo utilizzando un linguaggio comune che accompagni al superamento del conflitto arrivando a raggiungere un accordo che porti ad un risarcimento o ad una riparazione del danno. Durante l'incontro la vittima può esprimere all'autore del reato i propri sentimenti, le proprie sofferenze e paure; successivamente, se le parti concordano, si possono stabilire forme di risarcimento simbolico o materiale. La mediazione, pertanto, è un mezzo che dà modo alla vittima di assumere una posizione di rilievo, ma soprattutto di superare le sofferenze e il timore generato dal fatto illecito e stimola il colpevole a riflettere sulla sofferenza provocata alla vittima<sup>157</sup>. La mediazione mira al riconoscimento reciproco e in caso di esito favorevole è definito un programma di riparazione<sup>158</sup>. La VOM può svolgersi anche con vittima aspecifica, pertanto avviene un incontro tra un autore del reato e una vittima di una vicenda criminosa diversa ma qualitativamente omogenea a quella commessa. Lo scopo di questa pratica è quello di offrire uno spazio di narrazione e di riflessione in merito alle conseguenze degli atti criminosi laddove non sia possibile un incontro diretto tra vittima e reo (ad esempio perché vi è una indisponibilità da parte della persona offesa nel prendere parte a questo percorso)<sup>159</sup>.

Ogni Paese adotta strumenti diversi, tuttavia i principali programmi di giustizia riparativa risultano essere il *family group conferencing* e la mediazione tra autore e vittima, quest'ultima

---

<sup>157</sup> Morrone A., *Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace*, cit., pp. 59-60

<sup>158</sup> Mannozi G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, cit., pp. 13-17

<sup>159</sup> Tavolo di lavoro 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, cit.

molto diffusa in Europa e specialmente in Italia. Attraverso questi programmi potrebbe farsi spazio l'idea che la giustizia riparativa sia stata pensata per diventare una giustizia senza "giudizio", in realtà essa non intende farsi carico in via esclusiva del conflitto implicando la rinuncia alla giustizia tradizionale, bensì consente un raccordo con quest'ultima attraverso l'attivazione dei vari strumenti che operano al di fuori del circuito processuale e penitenziario<sup>160</sup>.

### **2.3 Il quadro normativo internazionale e sovranazionale in tema di giustizia riparativa**

Il nuovo approccio alla giustizia ha guadagnato sempre più importanza nel dibattito internazionale fino ad ottenere un rilevante riconoscimento normativo.

Per l'affermazione della giustizia riparativa e più in particolare - almeno in una prima fase - della mediazione penale, è stata fondamentale, come detto in precedenza, la posizione assunta dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa che hanno emanato atti normativi in materia seguiti, poi, dall'Unione Europea con la Decisione quadro del 2001 successivamente modificata con la Direttiva 2012/29/UE. L'interesse degli organismi sovranazionali verso le pratiche riparative è generato, come si è visto, sia dal cambiamento di atteggiamento nei confronti delle vittime del reato sia da un senso di insoddisfazione diffuso verso la giustizia tradizionale e alla *restorative justice* fa da sfondo anche la crisi di credibilità del sistema sanzionatorio classico sul piano dell'effettività della pena e su quello della sua adeguatezza rispetto agli scopi che lo legittimano, a cui si aggiunge una mancanza di efficienza della giustizia penale tradizionale<sup>161</sup>. Innanzitutto, a partire dal 1999 le Nazioni Unite hanno cominciato a dimostrare un interesse verso il tema della mediazione e della giustizia riparativa nell'ambito del sistema penale con la Risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999 "*Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale*". Il documento sottolinea l'importanza di questi strumenti per la definizione dei conflitti relativi a reati di minor gravità, ribadendo che essi possono soddisfare le vittime, prevenire futuri comportamenti illeciti e rappresentare un'alternativa a sanzioni detentive di breve durata o a sanzioni pecuniarie. La Risoluzione invita gli Stati membri a considerare lo sviluppo a livello legislativo di procedure alternative ai

---

<sup>160</sup> Mannozi G., Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna", cit., pp. 17-18

<sup>161</sup> Mattevi E., La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-2

procedimenti formali tradizionali e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa, nell'ottica di promuovere una cultura favorevole a questi temi<sup>162</sup>.

Nel corso del X Congresso sulla “Prevenzione dei reati ed il trattamento dei rei” tenutosi a Vienna nel 2000 è stata adottata la già citata Risoluzione “Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le sfide del XXI Secolo” che incoraggia lo sviluppo di procedure e programmi di *restorative justice*, quali nuovi approcci alla giustizia per la riduzione del crimine e la promozione del rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti (art. 28). Pertanto, la Dichiarazione di Vienna considera lo sviluppo della giustizia riparativa come un’opportunità e, al contempo, come una “sfida positiva per migliorare i sistemi di giustizia penale europei”<sup>163</sup>, riconoscendo anche l’importante funzione di trattare e risolvere i conflitti favorendo la coesione sociale.

A partire da queste prime iniziative, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 2000/14, ha elaborato il progetto preliminare dei “Principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale”, di cui si è parlato in precedenza, assumendo una forma definitiva con l’adozione della Risoluzione ECOSOC 2002/12 e rappresentando un punto di riferimento per tutti gli Stati che vogliono disciplinare i programmi riparativi o tutti gli enti che operano in materia<sup>164</sup>.

Infine, è utile ricordare anche l’art. 42 della Dichiarazione di Kyoto (marzo 2021), finalizzato a promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto, che individua fra gli obiettivi della giustizia riparativa sia quello di contenere la recidiva sia l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16 dell’Agenda 2030 ONU; quest’ultimo promuove società giuste e inclusive garantendo, allo stesso tempo, un accesso paritario alla giustizia per tutti, in continuità con i Principi di base per l’attuazione dei programmi di giustizia riparativa come risposta evolutiva al crimine che rispetta la dignità e l’uguaglianza di ogni individuo, genera comprensione e promuove l’armonia sociale attraverso la guarigione delle vittime, degli autori di reato, delle rispettive famiglie nonché dell’intera comunità<sup>165</sup>.

---

<sup>162</sup> Sul punto vedi Giuffrida M. P., “Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali (dall’articolo “Verso la giustizia riparativa”, in *Mediaries - Semestrare sulla mediazione*, n. 3/2004)” disponibile al seguente link <https://www.giustizia.it/giustizia/> (ultima consultazione gennaio 2024)

<sup>163</sup> Vigoni D., *Novità sovranazionali*, in *Processo penale e giustizia*, 2022, fasc. n. 2, p. 341

<sup>164</sup> Mattevi E., *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d’insieme*, cit., pp. 6-7

Le Risoluzioni 2000/14 e 2002/12 sono richiamate spesso dal d.lgs. n. 150/2022, entrambe intitolate *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* e importanti a livello di definizioni, obiettivi e raccordi di garanzia della *restorative justice* con il sistema penale. Sul punto vedi in Maggio P., *Lo sguardo alle fonti internazionali*, in *Processo penale e giustizia*, 2023, n. 13 (speciale), p. 17

<sup>165</sup> Maggio P., *Lo sguardo alle fonti internazionali*, cit., p. 17

Altrettanto importante è l'apporto che il Consiglio d'Europa ha investito in tema di giustizia riparativa.

Un primo strumento<sup>166</sup> che affronta il tema della *restorative justice* è la Raccomandazione n. R (99)19 adottata dal Consiglio d'Europa (1999) sulla “*Mediazione in materia penale*” che invita gli Stati membri a tenere presente, nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale, i principi definiti nell'Appendice della Raccomandazione stessa, tra cui le regole che disciplinano l'attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, agli standard da rispettare per l'attività dei servizi di mediazione, alle indicazioni sulla qualifica dei mediatori e sulla loro formazione, al trattamento dei casi individuali agli esiti della mediazione, alle attività di ricerca e valutazione che gli Stati membri dovrebbero promuovere sulla materia<sup>167</sup>.

In riferimento alla Raccomandazione n. R (99)19, si richiamano anche le “*Linee guida per una buona applicazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa in tema di mediazione reo/vittima del 1999*” (2007)<sup>168</sup>, le quali non solo rimarcano i nodi critici, ma forniscono anche delle istruzioni mirate ad una migliore implementazione rispetto a quanto già raccomandato nel 1999. L'intento delle Linee-guida è quello di superare dei limiti legati all'accessibilità dei programmi, alla competenza dei mediatori, all'informazione e alla sensibilizzazione degli operatori di giustizia nonché dell'intera società civile, ovvero aspetti che frenano l'applicazione dei programmi di mediazione reo-vittima e che il Consiglio d'Europa, tramite la CEPEJ, intende rafforzare e incentivare. Nello specifico, il documento normativo affronta tre macro-aree problematiche, ossia la disponibilità dei programmi di mediazione e di *restorative justice* nel sistema penale; l'accessibilità ai programmi da parte delle vittime e degli agenti del reato; la preparazione e la consapevolezza da parte dei diversi attori chiamati in gioco dalla giustizia riparativa<sup>169</sup>.

---

<sup>166</sup> Oltre alle Raccomandazioni citate, il Consiglio d'Europa ha emanato anche altri atti inerenti alla giustizia riparativa. Per una panoramica più approfondita vedi <https://www.coe.int/it/>

<sup>167</sup> Sul punto vedi Giuffrida M. P., “*Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali (dall'articolo "Verso la giustizia riparativa", in Mediores - Semestrale sulla mediazione, n. 3/2004)*”, cit.

<sup>168</sup> Le linee guida sono state emanate dalla European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d'Europa (CEPEJ)

<sup>169</sup> Per una panoramica più approfondita sul punto vedi in Mazzucato C., Ceretti A., *Mediazione reo/vittima: le “istruzioni per l'uso” del Consiglio d'Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters*, in *Nuove Esperienze Di Giustizia Minorile*, 2008, pp. 202-208

Le *Guide-lines* si dimostrano, quindi, uno strumento utile che favorisce l'occasione per rilanciare il tema della mediazione reo-vittima aprendo più in generale agli altri programmi di *restorative justice* dimostrandosi, altresì, come un'esortazione a proseguire nello sviluppo di pratiche riparative e un invito a farvi ricorso il più ampiamente possibile per adulti e minori, anche nel caso di reati gravi, da parte dei giudici o dei pubblici ministeri con il sostegno di altri professionisti<sup>170</sup>.

Alla fine del 2018, il Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale che ha delineato un quadro più approfondito dei principi che devono essere tenuti in considerazione dagli Stati membri nello sviluppo della giustizia riparativa sia nel contesto della procedura penale sia al di fuori di essa<sup>171</sup>.

Tale Raccomandazione si fonda soprattutto sulla Raccomandazione n. R(99)19 relativa alla mediazione in materia penale e incorpora anche tutte le altre fonti offrendo, in questo modo, una disciplina più completa. Gli obiettivi principali che la normativa persegue sono:

- a) migliorare la consapevolezza, lo sviluppo e l'uso della giustizia riparativa in relazione ai sistemi di giustizia penale degli Stati membri;
- b) elaborare standard per il suo utilizzo, incoraggiando pratiche sicure, efficaci e basate sull'evidenza nonché un approccio più equilibrato alla concettualizzazione e allo sviluppo della *restorative justice* rispetto a quanto implicato dalla Direttiva sulle vittime 2012/29/UE;
- c) integrare una comprensione più ampia della giustizia riparativa e dei suoi principi nella Raccomandazione del 1999;
- d) elaborare l'uso della giustizia riparativa da parte dei servizi di detenzione e di libertà vigilata.

Tutti questi aspetti sono finalizzati ad incoraggiare i politici e i professionisti ad essere proattivi nel cercare di rendere disponibile la giustizia riparativa; ad aumentare le conoscenze locali rispetto a questo paradigma; a delineare le tutele per i partecipanti e a rilevare l'importanza di

---

<sup>170</sup> Mazzucato C., Ceretti A., Mediazione reo/vittima: le "istruzioni per l'uso" del Consiglio d'Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters, cit., p. 209

<sup>171</sup> Mattevi E., La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme, cit., p. 7



dare alle parti un'occasione di esprimere le proprie esigenze affinché possano essere soddisfatte<sup>172</sup>.

All'interno della Raccomandazione, la giustizia riparativa è definita come un “*processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale*” realizzabile attraverso un dialogo diretto o indiretto tra i soggetti coinvolti e che può includere tutte le persone toccate direttamente o indirettamente dal reato<sup>173</sup>. Quindi, essa si deve basare su due solide basi: le parti dovrebbero partecipare attivamente alla risoluzione del reato e le risposte al fatto illecito dovrebbero essere in prevalenza orientate ad affrontare e a riparare il pregiudizio causato alle persone, alle relazioni e alla società<sup>174</sup>. Inoltre, nella definizione non si parla di autore del reato, bensì di “*persona responsabile di un pregiudizio*” rendendo, in questo modo, la formula più adeguata rispetto al ricorso a programmi di giustizia riparativa in fase di indagini, processuali o nei percorsi di messa alla prova, cioè quando non vi è ancora stata una pronuncia accertativa della colpevolezza dell'indagato o dell'imputato. Si rileva anche l'importanza di incoraggiare il senso di responsabilità degli autori di reato e di offrire loro l'opportunità di riconoscere i propri torti, ciò che potrebbe favorire il loro reinserimento nella società, consentire la riparazione e la comprensione reciproca e promuovere la rinuncia a delinquere (8° Considerando)<sup>175</sup>.

La stessa Raccomandazione riconosce alla vittima alcune prerogative come il diritto ad avere più “voce” in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l'autore del reato e ad ottenere riparazione e soddisfazione nell'ambito del procedimento giudiziario; il diritto di scegliere se partecipare o meno ai programmi di *restorative justice*; il riconoscimento dei suoi bisogni e interessi al pari di quelli garantiti al reo; il diritto ad un trattamento dignitoso, rispettoso e professionale<sup>176</sup>.

---

<sup>172</sup> Marder I. D., The new international restorative justice framework: Reviewing three years of progress and efforts to promote access to services and cultural change, in *The International Journal of Restorative Justice*, 2020, vol. n. 3, pp. 397-398

<sup>173</sup> Vigoni D., *Novità sovranazionali*, cit., p. 339

<sup>174</sup> Mattevi E., *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., p. 10

<sup>175</sup> *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, pp. 71-72. Il testo completo è disponibile in *La Legislazione Penale* “Forum sulla proposta di riforma della giustizia penale (Commissione Lattanzi)”, 2021. Il D.D.L. Lattanzi è un disegno di legge su cui si è largamente basata la Riforma Cartabia, di cui si dirà.

<sup>176</sup> *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, p. 72, cit.

Un profilo importante è poi quello dell'accessibilità, ovvero la *restorative justice* deve essere un servizio disponibile senza alcuna preclusione legata al tipo, alla gravità, alla localizzazione geografica dell'illecito o alle caratteristiche personali dei soggetti e, soprattutto, fruibile in ogni fase del procedimento penale. Inoltre, i potenziali partecipanti dovrebbero poter accedere ad un processo di valutazione individualizzato in cui un professionista li aiuta a prendere una decisione informata sulla partecipazione che faciliti l'accesso dei cittadini ai programmi riparativi<sup>177</sup>.

Sul fronte delle garanzie processuali, invece, si richiamano i principi fondamentali del c.d. "giusto processo": diritto di difesa (assistenza legale), diritto alla traduzione, diritto ad un vaglio delle "autorità giudiziarie" sull'invio di un caso ai Centri di giustizia riparativa e su come procedere - o eventualmente interrompere il procedimento - dopo che è stato raggiunto un accordo, con particolare celerità, in ipotesi di fallimento del programma o di mancata esecuzione dell'accordo raggiunto<sup>178</sup>.

Viene definito anche il ruolo del mediatore che, per adempiere nel miglior modo possibile a questa funzione, deve essere dotato di competenze relazionali, di capacità di giudizio e sensibilità per operare in contesti interculturali, ma soprattutto deve aver ricevuto una formazione adeguata. Il suo ruolo è decisivo anche nel momento della raccolta del consenso, infatti, durante il colloquio preparatorio deve investire il tempo necessario al fine di comprendere le ragioni delle parti e, eventualmente, si impegna a rimuovere le cause del rifiuto qualora queste siano dovute - ad esempio - alla mancanza di informazione o di fiducia. Durante la fase preparatoria, inoltre, il mediatore è chiamato ad operare una delicata valutazione dei rischi per i soggetti coinvolti e potrebbe sconsigliare l'incontro "faccia a faccia" tra le parti. Allo stesso tempo, il professionista può interrompere il programma se ciò è utile per salvaguardare la sicurezza di tutti i partecipanti ed è tenuto a riferire alle autorità competenti l'esito del programma senza mai esprimere un proprio giudizio sul comportamento dei protagonisti.

Rispetto agli accordi, il Consiglio d'Europa nella Raccomandazione del 2018 chiarisce che non devono includere necessariamente risultati "tangibili", poiché anche il dialogo potrebbe aver soddisfatto sufficientemente i bisogni e gli interessi delle parti; essi dovrebbero contenere

---

<sup>177</sup> Marder I. D., *The new international restorative justice framework: Reviewing three years of progress and efforts to promote access to services and cultural change*, cit., p. 398

<sup>178</sup> Mattevi E., *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., p. 11

piuttosto “azioni eque, realizzabili e proporzionate”, rispetto alle quali tutti i partecipanti abbiano espresso il loro consenso<sup>179</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, emerge la consapevolezza che, per essere davvero efficace, la giustizia riparativa necessita di risorse umane e finanziarie, di azioni di sensibilizzazione degli operatori rispetto alle opportunità offerte da questi innovativi modelli, della necessità di promuovere una cultura riparativa, del sostegno a studi e ricerche in tema, di una cooperazione e reciproca assistenza fra gli Stati per promuovere il suo sviluppo<sup>180</sup>.

La recente Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale (c.d. Dichiarazione di Venezia), in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa “*Criminalità e Giustizia penale - il ruolo della giustizia riparativa in Europa*” (2021), rilancia l'importanza della *restorative justice* e invita gli Stati membri del Consiglio europeo ad elaborare piani d'azione o politiche nazionali al fine di attuare la già citata Raccomandazione CM/Rec (2018)<sup>8</sup><sup>181</sup>.

Infine, si ricorda la già citata Direttiva del 2012 che, oltre a definire la *restorative justice* all'art. 2, co. 1, lett. *d*, chiede agli Stati membri di creare delle condizioni tali affinché le vittime possano giovare dei servizi di giustizia riparativa (tra i quali sono compresi la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi), apprestando garanzie volte ad evitare specialmente situazioni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, la Direttiva riconosce che a tali forme alternative si dovrebbe ricorrere soltanto se ciò è nell'interesse della vittima, la quale, a sua volta, deve esprimere un consenso libero, informato e revocabile in ogni momento del percorso. L'obiettivo dichiarato è infatti la salvaguardia degli interessi e delle esigenze della persona danneggiata dal reato, la riparazione del pregiudizio da essa subito e la prevenzione di ulteriori danni (art. 12 Direttiva 2012/29/UE e Considerando 46)<sup>182</sup>.

### 2.3.1 Esperienze europee di giustizia riparativa

Le pratiche di giustizia riparativa iniziano a diffondersi nel continente europeo intorno agli anni Ottanta del secolo scorso e in un primo momento è sperimentata, in particolare, da Francia e

---

<sup>179</sup> Mattevi E., La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme, cit., pp. 12-14. Sul punto vedi anche Vigoni D., Novità sovranazionali, cit., pp. 340-341

<sup>180</sup> Vigoni D., Novità sovranazionali, cit., p. 341

<sup>181</sup> Il testo della Dichiarazione di Venezia è disponibile al seguente link <https://www.coe.int/it/>

<sup>182</sup> Civello Conigliaro S., La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato, cit., pp. 6-7

Gran Bretagna. Soprattutto nel mondo anglosassone, la giustizia riparativa si è espressa attraverso pratiche, esperimenti e iniziative locali senza però un adeguato supporto di basi normative che, come già accennato, sono state definite solo dopo gli anni Novanta; inoltre, i primi testi di legge finalizzati a riconoscere esperienze di giustizia riparativa sono destinati principalmente all'area penale minorile. D'altra parte, però, l'istituzionalizzazione delle pratiche di mediazione e, più in generale, riparative, ha segnato un cambiamento importante: da un percorso alternativo alla giurisdizione a mezzi di diversificazione dell'intervento giudiziario penale attraverso i quali è possibile umanizzare e individualizzare la risposta penale con tecniche più rapide e meno costose<sup>183</sup>. Infatti, i principi della giustizia riparativa permettono di fornire a tutte le parti coinvolte un ruolo attivo e soddisfacente nonché capace di far fronte ai limiti di un modello di giustizia classico centrato prevalentemente sull'autore di reato e i numerosi programmi calibrati soprattutto sulle peculiarità del singolo caso<sup>184</sup> variano considerevolmente nella formalità, negli obiettivi e su come avviene il coinvolgimento delle parti.

Ad esempio, in Belgio la *restorative justice* si è sviluppata attraverso pratiche di mediazione previste fin da subito sia in ambito minorile sia in ambito adulti e più, in particolare, all'interno del sistema penitenziario. Infatti, il primo testo legislativo che ha disciplinato il procedimento di mediazione penale tra gli adulti come strumento di *diversion* risale al 1994. Questa procedura ha avuto riscontri positivi, tanto che nel 2005 un altro testo normativo ha previsto che la mediazione potesse essere fruibile in ogni fase del processo perché si tratta di un percorso parallelo e indipendente rispetto a quello penale. La riforma ha ridisegnato i rapporti tra la mediazione e il processo stesso perché, se prima la pratica mediativa era una misura complementare al processo, oggi invece si presenta come un segmento autonomo.

Altra questione interessante è la c.d. mediazione detentiva, partita per sperimentare la mediazione nei reati più gravi all'interno degli istituti penali e, dato il suo successo, è stata estesa a tutte le prigioni del Belgio e in ognuna di esse è stato istituito un responsabile di giustizia riparativa che adempie al compito di individuare i bisogni all'interno del carcere che possono essere soddisfatti da un approccio riparativo. Inoltre, dal 2008 questi responsabili della

---

<sup>183</sup> Bouchard M., Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, in *Questione Giustizia*, 2015, fasc. n. 2, pp. 67-68

<sup>184</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, fasc. n. 9, p. 13. Sul punto vedi anche Baldry A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 1/3, p. 30

giustizia riparativa sono stati integrati all'interno dell'organico degli istituti di pena e ad essi sono stati affidati anche compiti di gestione diversi da quelli originari<sup>185</sup>.

Per quanto riguarda i Paesi dell'Europa centrale e orientale, l'espansione della giustizia riparativa è avvenuta solo a seguito della caduta del muro di Berlino e soprattutto grazie all'entrata in vigore della Decisione quadro 2001/220/GAI. Questa Decisione quadro è stata, infatti, presa a modello dagli Stati dell'Europa centrale e orientale, specie da quelli entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2004 e 2007 e, fra i tanti diritti riconosciuti alle vittime del reato, disciplina anche la possibilità per loro di ricorrere alla mediazione penale. Come si è detto, la Decisione quadro è stata poi sostituita dalla Direttiva 29/2012/UE che contiene specifici articoli sulla giustizia riparativa.

In generale, c'è stato un tentativo di adeguare la legislazione agli standard contenuti nei provvedimenti dell'Unione Europea, tuttavia i risultati pratici sono estremamente diversi. Ad esempio, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca hanno svolto un lavoro pionieristico nel campo della *restorative justice* in Europa centrale e orientale, tant'è che la pratica della mediazione vittima-reo è ampiamente riconosciuta a livello legislativo nonché applicata in ogni fase del procedimento penale<sup>186</sup>.

La giustizia riparativa ha visto una grande diffusione delle sue pratiche in molti Stati, non solo europei; tale condizione permette, quindi, di definirla come un paradigma che offre un “modello di risposta al reato” flessibile, che può essere adattato ai vari sistemi giuridici e ai diversi contesti socio-culturali in cui si inserisce assumendo le forme più varie. Ne consegue, quindi, che i programmi di giustizia riparativa presentano dei fattori di differenziazione che variano da Paese a Paese, dovuti in particolare alla misura in cui è ammessa la partecipazione a tali programmi degli operatori della giustizia e la titolarità (pubblica o privata) dei servizi di giustizia riparativa, talvolta gestiti da strutture pubbliche e altre volte da associazioni non governative; a questi aspetti si aggiunge anche che i vari programmi *restorative* offerti da molti Stati sono estremamente diversificati anche rispetto al contenuto<sup>187</sup>.

---

<sup>185</sup> Bouchard M., Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, cit., p. 70

<sup>186</sup> Per un maggior approfondimento sul punto vedi Chankova D., Recent Developments of Restorative Justice in Central and Eastern Europe, in *East-West Studies*, 2011, fasc. n. 4. Lo stesso articolo propone una panoramica degli sviluppi legislativi e pratici della giustizia riparativa avvenuta nei vari Stati dell'Unione Europea.

<sup>187</sup> Di Paolo G., Esperienze oltre confine, in *Processo penale e giustizia*, 2023, p. 33

Si ribadisce, quindi, che nonostante la diversità dei programmi di giustizia riparativa, alcuni tipi di processi di *restorative* si sono diffusi più di altri; essi sono: la *Victim Offender Mediation*, la *Restorative Conferencing* e i *Circles*<sup>188</sup>.

## 2.4 La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Come si è visto in precedenza, la *restorative justice* ha cominciato a diventare oggetto di forte attenzione da parte di organizzazioni internazionali ed europee che negli anni hanno legiferato sul tema, con lo scopo di garantirle un riconoscimento anche a livello giuridico. Invece, per quanto riguarda l'Italia si riscontrano delle difficoltà che rendono complicata la diffusione di pratiche riparative a causa di un sistema ancora improntato e radicato su una visione retribuzionistica della pena e carcerocentrica. Tali aspetti sembrano rappresentare, forse, il motivo principale di freno che impedisce uno sviluppo ampio della giustizia riparativa<sup>189</sup>, pur essendo necessario cercare delle soluzioni che allontanino il malcontento generale e soprattutto che diano un maggiore riconoscimento alla vittima di reato e alle esigenze di cui è portatrice. Anche prima della c.d. Riforma Cartabia di cui si dirà a breve, seppur in assenza di un quadro normativo definito, accenni alla giustizia riparativa - e in particolare alla mediazione reo-vittima - già comparivano in modo disorganico in alcune disposizioni come il procedimento penale a carico di imputati minorenni, della competenza del Giudice di Pace e della messa alla prova per adulti. Altri spazi applicativi si possono ritrovare nella sospensione condizionale della pena, nelle misure alternative alla detenzione e, anche, negli istituti che prevedono effetti di mitigazione della pena o estinzione del reato a seguito di condotte di riparazione delle conseguenze del reato stesso<sup>190</sup>.

Dunque, questi istituti più “flessibili” che danno spazio a logiche di riparazione, si prestano ad essere impiegati per contrastare l'insoddisfazione delle vittime nei confronti della risposta penale e, a loro volta, potrebbero portare ad una deflazione del carico processuale. I programmi di giustizia riparativa, giunti anche nei procedimenti a carico di imputati adulti, derivano dalle numerose esperienze realizzate in contesto minorile con l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e l'educazione del minore autore di reato attraverso delle misure che lo

---

<sup>188</sup> Sul punto vedi Handbook on restorative justice programmes, cit.

<sup>189</sup> Mazzucato C., Ostacoli e “pietre di inciampo” nel cammino attuale della giustizia ripartiva in Italia in Mannozi G., Lodigiani G. A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 127

<sup>190</sup> Mazzucato C., Visconti A., *Implementazione della Direttiva 2012/29/UR per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, 2017, p. 125

coinvolgono cosicché possa crescere in maniera sana e positiva nonostante la commissione di un reato basti pensare, ad esempio, alla misura della sospensione del processo con messa alla prova del minore disciplinata art. 28 del D.P.R. n. 488/1988<sup>191</sup>. Se ad oggi la giustizia riparativa in ambito minorile beneficia di un'esperienza maturata negli anni e ha ottenuto un riconoscimento normativo significativo, c'è invece ancora molto da fare per quanto riguarda agli adulti<sup>192</sup>.

Un primo passo in avanti nel sistema penale italiano - finalizzato al riconoscimento dei programmi di giustizia riparativa in ambito adulti - è avvenuto con l'emanazione del d. lgs. n. 274/2000, attuativo della legge-delega n. 468/99, con cui alla magistratura onoraria del Giudice di Pace è affidato il giudizio in merito ad una serie di reati minori che rientrano nella microconflittualità privata (ad esempio le lesioni personali lievi, l'ingiuria, le minacce o la diffamazione), ma che possono comportare a situazioni di disagio nei rapporti interindividuali. Il legislatore, quindi, spinto dall'idea di voler ridurre il carico giudiziario dei tribunali e favorire l'avvicinamento della giustizia alle esigenze quotidiane del cittadino, non si è limitato ad attribuire la competenza penale al Giudice di Pace, ma ha introdotto in un'apposita normativa con raccordo al codice di procedura penale un vero e proprio procedimento speciale, in cui possono trovare spazio la mediazione penale e il risarcimento del danno<sup>193</sup>. Infatti, l'introduzione delle disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, in particolare modo con l'art. 29, commi 4-5, prevede che nei procedimenti perseguibili a querela, il giudice deve promuovere un tentativo di conciliazione tra le parti e, se può risultare utile, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi. Qualora sia necessario, è prevista anche la possibilità che il giudice onorario invii le parti ad un centro per la mediazione; tuttavia la rara presenza di questi enti sul territorio, accompagnata da una scarsa consapevolezza della specificità strutturale della mediazione penale, ha comportato l'insorgenza di una prassi in cui è lo stesso Giudice di Pace a ricoprire un ruolo di mediatore<sup>194</sup>. In virtù del principio

---

<sup>191</sup> “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”. Per un'analisi più approfondita sul tema vedi Imbalzano C., *La sospensione del processo penale minorile con messa alla prova*, in *Cammino diritto*, 2023, pp. 2 e ss. Inoltre, sul punto vedi anche l'indagine statistica rispetto all'applicazione di tale misura fino all'anno 2020 condotta dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, reperibile al seguente link <https://www.giustizia.it/giustizia/> (ultima consultazione marzo 2024)

<sup>192</sup> Brunelli F., Mancini E., *La Giustizia Riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l'elaborazione di linee guida*, in *Questione giustizia*, 2022, pp. 6-7

<sup>193</sup> Morrone A., *Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 3, pp. 55-56

<sup>194</sup> Bonini V., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La Legislazione Penale*, 2021, fasc. n. 2, p. 629

costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la norma stabilisce che, se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere utilizzate ai fini della deliberazione. Quando, invece, si giunge ad una conciliazione il giudice redige un verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato. Questo tentativo di giungere alla conciliazione tra le parti dà, in realtà, l'impressione che la reale funzione dell'istituto sia non tanto quella di favorire la mediazione, quanto, piuttosto, quella deflattiva di alleggerire il carico dei procedimenti penali<sup>195</sup>. Inoltre, ciò crea una rischiosa confusione tra ruoli (giudice-mediatore), perché, da un lato, il Giudice di Pace non ha le competenze del mediatore e, dall'altro, la volontarietà delle parti rispetto alla partecipazione alla mediazione potrebbe essere condizionata dal fatto che la stessa è attuata dall'organo giudicante.

In questo modo, l'art. 29 circoscrive il contesto in cui si può ricorrere alla mediazione penale prevedendone la sua praticabilità durante l'udienza di comparizione<sup>196</sup>, e insieme agli artt. 34 e 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 (che prevedono rispettivamente gli istituti della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, nei quali vi potrebbe essere lo spazio per valorizzare il percorso riparativo) sono considerati come le prime affermazioni in Italia del *restorative paradigm* con riguardo all'imputato adulto.

Il legislatore continuando a prendere spunto dal sistema di giustizia penale minorile è intervenuto negli anni introducendo altri istituti. In particolare, l'istituto che oggi offre un chiaro spazio alla giustizia riparativa è la sospensione del processo con messa alla prova esteso anche agli imputati maggiorenni e disciplinato con L. 67/2014<sup>197</sup> che ha introdotto gli artt. 168 *bis* e ss. del codice penale e dagli artt. 464 *bis* e ss. del codice di procedura penale.

La sua introduzione, voluta fortemente dal legislatore, è finalizzata ad ampliare il ricorso di misure di comunità dotate di contenuti innovativi e, soprattutto, capaci di contrastare la recidiva nonché di avvicinare il sistema penale e penitenziario italiano agli standard europei e internazionali, applicandole anche a fini di *diversion* nel corso del procedimento di cognizione. Oltre alla definizione di prescrizioni comportamentali, di altri impegni specifici e alle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità obbligatorio, la normativa prevede - se e

---

<sup>195</sup> Cagossi M., Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato: modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, 2015, pp. 160-161

<sup>196</sup> Morrone A., Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace, cit., p. 58

<sup>197</sup> "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento commessa alla prova e nei confronti degli irreperibili"



quando possibile - la possibilità di mediazione con la persona offesa. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 464 *bis*, co. 4, lett. c, c.p.p., il programma di trattamento deve specificare “*le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa*”. Il riferimento alla mediazione penale rende l’istituto ancora più compatibile con i principi generali del paradigma riparativo e genera benefici anche nei confronti della società. Al co. 2 dell’art. 168 *bis* c.p. è previsto che la concessione di tale misura comporti “*l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali*”<sup>198</sup>. Proprio nell’elaborazione del programma, redatto dall’UEPE<sup>199</sup> insieme all’imputato, sarà possibile prevedere, laddove praticabile, la partecipazione al programma di giustizia riparativa.

Altri spazi di apertura alla mediazione penale nella prassi sono presenti nella fase di esecuzione della pena, in particolare nell’ambito di misure alternative alla detenzione. In questo contesto, sono messi in atto ulteriori paradigmi riparativi la cui applicazione sembra incontrare meno ostacoli perché non sussiste più la presunzione di non colpevolezza (art. 22, co. 2, Cost.). Viene fatto un riferimento alla disciplina normativa 354/1975 intitolata “*Norme sull’ordinamento penitenziario sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” e più in particolare all’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Esso, infatti, è normato all’art. 47, L. n. 354/1975 e si presta a programmi riparativi in ragione della prescrizione, di cui al comma 7, ai sensi del quale si prevede che “*(...) l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)*”. Questo obbligo deve essere inteso come una prestazione richiesta a carico del condannato in funzione rieducativa piuttosto che meramente risarcitoria a vantaggio dell’offeso dal reato. Si tratta, quindi, di un’assunzione di oneri risarcitori che il condannato accetta, intesa come una condivisione di tutte quelle regole che favoriscono una pacifica convivenza sociale, da egli stesso violata quando ha cagionato il reato, e quindi quale manifestazione della volontà del reo di reinserirsi pienamente nella società. Pertanto, per poter inquadrare questo istituto tra i modelli di giustizia riparativa, è necessaria la presenza di una sincera volontà da parte dell’autore del reato di attivarsi concretamente con condotte riparatorie

---

<sup>198</sup> Brunelli F., Mancini E., *La Giustizia Riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l’elaborazione di linee guida*, cit., pp. 11-12

<sup>199</sup> Ufficio di Esecuzione Penale Esterna istituito con la legge 27 luglio 2005, n. 154 “*Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*”

a favore della vittima. Il giudice sarà chiamato a verificare - anche grazie ad una relazione redatta dall'UEPE - se vi è una reale volontà del condannato a riparare all'accaduto congiuntamente ad una elaborazione interiore e al riconoscimento della vittima. Queste considerazioni vengono fatte perché, spesso, i condannati aderiscono a questi programmi solo per ottenere benefici penitenziari come guadagnare anticipatamente la libertà ed uscire dall'ambito carcerario<sup>200</sup>.

Un rapido studio di questi istituti ha dato modo di vedere che nel contesto italiano, negli anni, qualcosa ha iniziato a cambiare anche grazie all'intenzione di implementare dei programmi riparativi introdotti nel sistema penale sia in fase di accertamento della responsabilità sia in fase di esecuzione penale. Tuttavia, in tempi recenti si è manifestato il bisogno a livello nazionale di una disciplina generale capace di indicare principi e regole dei programmi di giustizia riparativa e, allo stesso tempo, di politiche che facessero propri gli ideali del *restorative paradigm*. Ciò è avvenuto, come si dirà con il d. lgs. 150/2022 che ha inciso anche sugli istituti che abbiamo sinora visto.

#### *2.4.1 Il progetto di riforma della giustizia penale: la Riforma Cartabia*

Il modello tradizionale penale si è ritrovato in una situazione di forte crisi dovuta, da una parte, a ragioni come il sovraffollamento carcerario e un aumento della violenza tra detenuti, fenomeno al quale si aggiunge il costo economico e sociale molto alto della pena detentiva a cui lo Stato deve far fronte e, soprattutto, poco performante per quanto riguarda la riduzione del rischio di recidiva<sup>201</sup>. Dall'altra, invece, si aggiunge l'eccessiva durata dei processi penali che recano un grave pregiudizio alle persone coinvolte e all'interesse dell'ordinamento rispetto all'accertamento e alla punizione dei reati. Infatti, secondo i dati riportati dal report di valutazione *European Judicial Systems 2020* della Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), emerge che rispetto alla durata dei procedimenti, alla quantità delle pendenze e alla qualità del "giusto processo", lo Stato italiano non appare in linea con i livelli di servizio previsti da altri sistemi<sup>202</sup>.

---

<sup>200</sup> Fiorentin F., Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia", in *Diritto Penale e Uomo*, 2022, pp. 14-16

<sup>201</sup> Dei-Cas E. A. A., Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia, in *Archivio Penale*, 2021, fasc. n. 3, pp. 2-3

<sup>202</sup> Per ulteriori approfondimenti sul punto, si veda in Spataro A., La riforma del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134), in *Rivistaweb*, 2021, fasc. n. 4, pp. 639-642

Tali circostanze hanno fatto emergere quindi la necessità di sperimentare paradigmi alternativi a quelli tradizionali, ma che al tempo stesso siano disciplinati a livello normativo.

I diversi tentativi legislativi per cercare di riformare la giustizia che si sono susseguiti negli anni non sono mai andati a buon fine e questo ha portato ad un continuo aumento dell'esigenza di rivoluzionare il sistema sanzionatorio mettendo a punto un disegno di riforma organica della giustizia volta a rilanciarne l'efficienza individuando, altresì, una sintesi equilibrata tra un approccio pragmatico di tipo europeo e una rinnovata sensibilità per la dimensione costituzionale<sup>203</sup>.

A fronte di questo contesto per cercare di compiere il lavoro di riforma del processo penale tanto atteso quanto auspicato, il legislatore italiano è intervenuto con la legge n. 134 del 27 settembre 2021 “*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” meglio nota come Riforma Cartabia che prende il nome dell'allora Ministro della Giustizia. Il nuovo disegno di legge ha affiancato alla modifica delle norme processuali e sostanziali delle misure finalizzate a rimediare alle criticità del sistema giuridico nonché alle lacune degli uffici giudiziari, ponendosi anche come obiettivo quello di elaborare delle modifiche al sistema penale necessarie a conseguire i *target* fissati dal P.N.R.R., come la riduzione delle tempistiche dei giudizi penali entro l'anno 2026<sup>204</sup>. In seguito, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della forma, d. lgs. n. 150/2022, avente ad oggetto “*attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” la cui entrata in vigore era prevista ad inizio novembre 2022. Tuttavia, un ulteriore intervento da parte del Governo con decreto legge n. 162/2022 ha differito l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 a fine dicembre 2022 (art. 99 *bis*). Il d. lgs. 150/2022 contiene 99 articoli e si divide in sei titoli, nello specifico il titolo IV è dedicato alla disciplina della giustizia riparativa (artt. 42-67).

---

<sup>203</sup> Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in *Sistema Penale*, 2022, p. 2

<sup>204</sup> Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p. 2

#### 2.4.2 Le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Gli interventi di riforma attraversano tutto il processo penale a partire dalla fase delle indagini, al giudizio di legittimità, agli istituti del sistema sanzionatorio e all'apertura al paradigma della *restorative justice*. Il Parlamento ha pertanto delegato al Governo il compito di realizzare una legge che si pone come oggetto tre specifici ambiti tematici: il processo penale, il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa, mentre il comune denominatore di questi interventi è rappresentato dalla riduzione dei tempi di giustizia<sup>205</sup>. Inoltre, la riforma persegue obiettivi come: la modernizzazione del procedimento penale attraverso la valorizzazione delle tecnologie al fine di compiere atti più efficaci e accurati; la riduzione della domanda di giustizia penale e il potenziamento delle forme di definizione alternative al dibattimento; durata del procedimento ragionevole a partire dalla fase delle indagini.

La legge delega n. 134/2021, nello specifico, si compone di soli due articoli<sup>206</sup>. L'art. 1, ritenuto il cuore della riforma, descrive le deleghe al Governo - da attuarsi entro un anno attraverso l'adozione di appositi decreti legislativi - per la riforma del processo penale, del sistema sanzionatorio penale e per la disciplina organica della giustizia riparativa. L'art. 2, invece, detta disposizioni che modificano il codice penale e quello di procedura penale. Infatti, esso contiene norme precettive che riguardano la descrizione del reato, disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, l'identificazione della persona sottoposta a indagini e dell'imputato e la tutela delle vittime di reato. In generale, le disposizioni del disegno di legge perseguono diverse finalità, tra cui l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e digitalizzazione, ma soprattutto prevede misure rivolte al potenziamento della difesa e tutela per le vittime del reato<sup>207</sup>.

Il d. lgs. n. 150/2022, adottato in attuazione delle legge-delega, contiene le modifiche più rilevanti nei titoli II e III sia in termini quantitativi, per il numero di interventi che riguardano tutti i libri del codice di rito, che qualitativi, ossia questa riforma processuale si dimostra essere una tra le più ampie e ambiziose nonché adeguata all'attuale sistema profondamente mutato nel corso del tempo.

Uno dei maggiori punti di forza contenuto all'interno del d. lgs 150 è disciplinato all'art. 1, co. 5, che fa riferimento alla digitalizzazione e all'uso di tecnologie informatiche nella giustizia

---

<sup>205</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, in *Sistema Penale*, 2021, fasc. n. 15, pp. 1-5

<sup>206</sup> Rispettivamente l'art. 1 contiene 28 commi; l'art. 2 è composto da 24 commi

<sup>207</sup> Spataro Armando, La riforma del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134), cit., pp. 642-644

penale al fine di renderla più efficiente. L'idea di introdurre questa novità si fonda sulla scarsa digitalizzazione e di informatizzazione degli atti e delle procedure, anche in considerazione del fatto che la giustizia non può rimanere indifferente di fronte all'innovazione tecnologica. Ancora oggi, i procedimenti penali prendono corpo in fascicoli cartacei che devono transitare da un ufficio all'altro durante l'*iter* processuale allungando ancor di più le tempistiche; per questo, semplificare le procedure e investire in mezzi e personale tecnico potrebbe portare ad un miglioramento della situazione<sup>208</sup>. Inoltre, l'art. 6, co. 1, lett. *a*, d. lgs. 150/2022 dispone che l'atto penale deve nascere ed essere conservato anch'esso in modalità digitale in modo tale da garantirne l'autenticità, l'integrità e la segretezza; mentre alla lettera *c* si introduce il deposito telematico - in regime di obbligatorietà ed esclusività - di atti, richieste, documenti in ogni stato e grado del procedimento<sup>209</sup>.

In tale cornice innovativa, viene introdotto anche il fascicolo informatico e l'accesso agli atti, il quale deve contenere un elenco di siffatti documenti disponendo che anche le copie informatiche degli atti e dei documenti analogici stessi si possono considerare equivalenti a quelli originali, anche se privi della firma digitale<sup>210</sup>.

L'art. 1, co. 8, d. lgs. 150/2022 mira a valorizzare le video e audio registrazioni nonché la partecipazione a distanza agli atti del procedimento penale o all'udienza, tutte disposizioni che possono assicurare un risparmio sui tempi. La possibilità della registrazione audiovisiva e dell'audio registrazione rappresenta un'ulteriore forma di documentazione dell'interrogatorio; essa è prevista, a determinate condizioni, anche per l'assunzione di informazioni da parte delle persone informate sui fatti; vi è inoltre l'individuazione dei casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'udienza possa avvenire da remoto<sup>211</sup>. Quest'ultima è prevista dal d. lgs. espressamente in casi come l'udienza in camera di consiglio, all'interrogatorio di garanzia su autorizzazione del giudice previa richiesta dell'interessato, nel giudizio di riesame,

---

<sup>208</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 4-6

<sup>209</sup> Alla regola dell'obbligatorietà e dell'esclusività vengono proposte due eccezioni: la prima fa riferimento a quegli atti che per loro natura e/o specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti in copia informatica (ad esempio il testamento olografo); la seconda deroga invece attiene agli atti compiuti personalmente dalle parti.

<sup>210</sup> Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., pp. 5-10

<sup>211</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 6-7

nell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, all'udienza di convalida, nel procedimento di esecuzione<sup>212</sup>.

La riforma Cartabia interviene anche in termini di durata delle indagini preliminari, infatti i termini ordinari (art. 405 c.p.p.) rimangono invariati per i procedimenti relativi alle contravvenzioni, mentre aumentano in relazione ai delitti poiché il termine attuale di sei mesi diventa di un anno e la proroga può essere concessa fino a 18 mesi per i primi e fino a 24 mesi per i secondi. Si tratta di un'importante novità per poter rimediare alla stasi del procedimento dove la *ratio* è da ritrovarsi nella possibilità di un più rigoroso filtro delle indagini preliminari evitando che procedimenti male o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale causando uno spreco di energie, tempo e danni a chi è sottoposto ad indagini. Inoltre, l'art. 1, co. 9, lett. *i*, sancisce che, gli uffici del pubblico ministero per poter garantire un efficace esercizio dell'azione penale, devono individuare dei criteri di priorità, selezionando i reati da trattare con precedenza tenendo conto anche delle risorse di cui si dispone. Altresì, il legislatore consapevole delle criticità che riguardano l'udienza preliminare, ha puntato alla sua rivalorizzazione per un ristretto numero di reati in una duplice direzione: limitazione dell'ambito e stretta alla regola di giudizio. Sotto il primo profilo è esteso l'elenco dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con una pena di reclusione non superiore ai sei anni; con riferimento al secondo aspetto, si modifica la regola di giudizio prevedendo che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna<sup>213</sup>.

Rispetto ai procedimenti speciali (art. 1, co. 10), la normativa interviene anche sul campo dei riti alternativi dando la delega al Governo affinché attui delle modifiche ai riti di patteggiamento e di giudizio abbreviato. In caso di patteggiamento allargato l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero può estendersi alle pene accessorie e alla loro durata nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Si delega, poi, al Governo la facoltà di ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.

In secondo luogo, il Governo può apportare delle modifiche rispetto alle condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria

---

<sup>212</sup> Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., pp. 21-24. Per ulteriori approfondimenti sul punto vedi anche Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 5-7

<sup>213</sup> Sul punto vedi Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., pp. 42-44

prevedendo l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un vantaggio per quanto riguarda i tempi di svolgimento del giudizio. Infine, il procedimento per decreto è inteso come un rito speciale la cui valorizzazione promette importanti effetti di deflazione processuale. Tra le novità introdotte si sottolinea che, per estinguere il reato, è necessario il pagamento di una pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto in caso di mancata opposizione al decreto penale<sup>214</sup>.

L'art. 1 della L. n. 134/2021 interviene anche sul sistema sanzionatorio. A tal proposito, uno degli interventi più rilevanti riguarda le pene pecuniarie in quanto il Governo è delegato a: razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione; rivedere, sulla base di criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; prevedere procedure amministrative efficaci capaci di assicurare la riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento. Dare maggiore effettività alla pena pecuniaria è funzionale sia a valorizzare l'alternativa alla pena detentiva sia al buon funzionamento del procedimento per decreto.

Un ulteriore intervento riguarda la modifica della disciplina delle pene sostitutive delle detentive brevi (L. n. 689/1981) con l'obiettivo di introdurre nel sistema delle pene alternative al carcere. Il legislatore ha così ridisegnato il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e regolamentato sino ad oggi dalla L. n. 689/81. Tra le principali novità si evidenzia che fanno il loro ingresso nelle pene sostitutive la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità; si conferma la pena pecuniaria sostitutiva innalzando il limite della pena detentiva sostituibile; cambia il concetto di pena detentiva "breve" che raddoppia fino a quattro anni. Si tratta, in sostanza, di una anticipazione alla fase di cognizione (al momento dell'emanazione della sentenza di condanna) di misure che vengono applicate nella fase esecutiva, comunque arricchite nel loro catalogo e ora previste dall'art. 20 *bis* del c.p. Non è presente, invece, nel catalogo delle pene sostitutive l'affidamento in prova al servizio sociale poiché si è ritenuto che l'applicazione di una misura di questo tipo potesse frenare l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e allungare i tempi del processo<sup>215</sup>.

---

<sup>214</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 11-12

<sup>215</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 17-18

La delega mira a valorizzare anche l'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ponendo come limite all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 131 *bis* c.p., in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria. Mentre per la sospensione del procedimento con messa alla prova viene esteso il relativo ambito di applicabilità. Pertanto, oltre ai casi previsti dall'art. 550, co. 2 c.p.p., sono stati individuati altri specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore ad un massimo di sei anni che si prestano a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore. Tali considerazioni risultano coerenti con lo scopo di ridurre i tempi medi dei procedimenti penali<sup>216</sup>.

L'art. 2 della legge n. 134/2021 contiene delle modifiche normative che riguardano il codice penale e quello di procedura penale e fanno riferimento ad ambiti tematici come, ad esempio, la prescrizione del reato, l'improcedibilità dell'azione penale e interviene anche in tema di violenza domestica e di genere. Rispetto a quest'ultimo tema, l'intenzione è quella di garantire una tutela più elevata alle vittime di violenza domestica e di genere adeguando la normativa nazionale a quella europea come la Direttiva 2012/29/UE. Anzitutto, alcune norme processuali a tutela della vittima - introdotte dal c.d. Codice rosso - sono estese anche alla fattispecie di quelle di tentato omicidio e dei delitti in forma tentata; si introduce anche la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa<sup>217</sup>.

#### *2.4.3 La disciplina organica della giustizia riparativa*

Nell'importante riforma che ha investito il processo penale, è stata introdotta e regolamentata la pratica della giustizia riparativa disciplinata dal Titolo IV del d. lgs. n. 150/2022. L'intenzione della novella è quella di superare un sistema che contempla istituti vagamente riparativi senza alcuna definizione rispetto a indicazioni, definizioni e strumenti di carattere generale anche nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE in modo tale da predisporre una base solida per dare il via ai programmi riparativi<sup>218</sup>. Più precisamente, le tipologie di norme che disciplinano la giustizia riparativa nella riforma Cartabia si distinguono

---

<sup>216</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 18-19

<sup>217</sup> Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., pp. 28-29

<sup>218</sup> Palazzo F., I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in *Sistema Penale*, 2021, fasc. n. 6, pp. 13-14



in: norme di carattere generale, applicabili a qualsiasi programma riparativo, di tipo definitorio, di principio e relative ai contenuti dei programmi riparativi (artt. 42-58); norme di carattere organizzativo destinate a disciplinare i Centri per la giustizia riparativa e il loro funzionamento (artt. 59-67); norme disciplinanti la concreta operatività della giustizia riparativa, l'innesto nel procedimento penale e la rilevanza degli effetti "penali" sia in fase di cognizione che di esecuzione<sup>219</sup>.

In primo luogo, gli artt. 42 e ss. forniscono una serie di definizioni e principi generali sui quali si fonda il paradigma riparativo e validi per qualsiasi pratica di giustizia riparativa attuata. Nello specifico, con l'art. 42, co. 1, lett. b, d. lgs. del 2022, la vittima di reato è definita come "*una persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*". Il medesimo articolo alla lett. a, descrive la giustizia riparativa come "*ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*". Per quanto concerne l'esito riparativo, invece, questo è individuato in ogni accordo volto a riparare l'offesa nonché idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire una relazione tra le parti (art. 42, co. 1, lett. e). L'esito riparativo con cui può concludersi il programma può essere di natura simbolica o materiale (art. 56); inoltre, al termine il mediatore è tenuto ad inviare all'autorità competente una relazione finale, in cui si dà conto delle attività svolte e dell'eventuale raggiungimento dell'esito riparativo, il mancato svolgimento del programma o la sua interruzione<sup>220</sup>. In seguito, l'autorità giudiziaria valuta il risultato del programma realizzato, fermo restando che un mancato svolgimento di esso, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sul reo (art. 58).

All'art. 43 del d. lgs. 150/2022 sono descritti i principi di giustizia riparativa, già sanciti dalle fonti internazionali, con lo scopo di delineare il paradigma riparativo e gli obiettivi che esso persegue. Da un lato, quindi, vi è il riconoscimento della vittima del reato e, dall'altro, la responsabilizzazione dell'autore del reato; inoltre, viene presa in considerazione anche la

---

<sup>219</sup> Cingari F., La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia, in *Sistema Penale*, 2023, p. 9

<sup>220</sup> Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., pp. 19-20

ricostruzione dei legami con la comunità di cui essi fanno parte. La scelta di aderire ad un programma riparativo si basa sulla volontarietà e sul consenso delle parti, quest'ultimo è personale, libero e consapevole, espresso in forma scritta, presente fin dall'inizio del programma e revocabile in qualsiasi momento senza comportare alcuna conseguenza negativa (art. 48). È poi compito del mediatore raccogliere il consenso durante il primo incontro, dopo aver adeguatamente informato i partecipanti su tutti gli aspetti relativi al percorso riparativo<sup>221</sup>. Inoltre, l'accesso ai servizi di giustizia riparativa è gratuito e assicurato a chiunque ne abbia interesse ed è sempre favorito, a meno che non vi siano delle situazioni tali da mettere in serio pericolo i partecipanti stessi. Vale altresì l'obbligo di riservatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti (art. 50) rispetto alle dichiarazioni rese e alle attività svolte nel corso del programma e la equiprossimità dei mediatori quale imparzialità in termini di uguale vicinanza ai bisogni delle persone coinvolte, in luogo di equidistanza dalle ragioni delle parti<sup>222</sup>.

A ciò si aggiunge il diritto di accesso (art. 44), ovvero un vero e proprio diritto che garantisce a tutti gli interessati, non solo alla vittima e al reo, la possibilità di accedere a programmi riparativi. La piena realizzazione di tale diritto postula, a sua volta, il diritto ai soggetti di essere informati sulla possibilità di ricorrere ai programmi di *restorative justice* previsti. Il diritto all'informazione è riconosciuto, dunque, a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'avvio di un programma riparativo e l'onere informativo compete in *primis* all'autorità giudiziaria; agli istituti e servizi del Ministero della Giustizia; ai servizi sociali del territorio, ai servizi di assistenza alle vittime, all'autorità di pubblica sicurezza nonché ad ogni altro operatore che entri a qualsiasi titolo in contatto con tali soggetti. È in particolare questo articolo del d. lgs. del 2022 - in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione 2018 - che prevede l'accessibilità ai programmi di *restorative justice* a prescindere dalla fattispecie e della gravità del reato, fruibili in ogni stato e grado del procedimento penale anche durante la fase dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza, all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344 *bis* c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato. Qualora si tratti di delitti perseguibili a

---

<sup>221</sup> Per un'analisi più approfondita sul punto vedi Menghini A., Giustizia riparativa: i principi generali, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 8-10

<sup>222</sup> V. il Dossier del Senato della Repubblica "Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa. D.Lgs. 150/2022", p. 381, reperibile al seguente link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361115.pdf> (ultima consultazione marzo 2024). Sul punto vedi Menghini A., Giustizia riparativa: i principi generali, cit., p. 9

querela si può accedere ai programmi anche prima che la stessa sia stata proposta. In ogni caso è sempre necessario il consenso della vittima e della persona indicata come autore del reato<sup>223</sup>. Il successivo art. 45 individua i soggetti titolati a partecipare ai programmi riparativi, ovvero oltre alla vittima e all'autore del reato, è indicata anche la comunità quale "*potenziale partecipante ai programmi riparativi*". Vi rientrano, altresì, i familiari e le persone di supporto alla vittima e all'autore di reato, ma anche enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato stesso, rappresentanti delegati di Stato, Regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici, le autorità di pubblica sicurezza e i servizi sociali, ma anche "*chiunque ne abbia interesse*", ossia coloro che dimostrano di avere un particolare interesse leso dal fatto illecito. La comunità, quindi, nel modello riparativo, assume un importante ruolo centrale come vittima del reato e anche come destinataria degli interventi di riparazione, ma soprattutto come attore sociale capace di promuovere la riparazione e la risocializzazione del reo<sup>224</sup>.

Previsioni specifiche e particolari tutele sono dettate per tutelare la piena libertà del consenso in capo a soggetti ritenuti fragili per definizione, evitando una loro automatica esclusione dai programmi di giustizia riparativa. Tra questi, in primo luogo vi è il minore d'età, per il quale la disciplina relativa alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa risulta ispirata ad un vero e proprio *favor*. Infatti, l'art. 46 prevede che l'accesso e la partecipazione dei minori ai programmi di giustizia riparativa avvenga in maniera adeguata alla loro personalità e alle loro esigenze. Per tale motivo, quindi, è necessario che i mediatori che si occupano di programmi in cui sono coinvolti i minori siano formati adeguatamente e dotati di specifiche attitudini, in modo da garantire il superiore interesse del minore come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)<sup>225</sup>.

La questione relativa al tema dell'attivazione di percorsi di giustizia riparativa in fase esecutiva si colloca all'art. 129 *bis* c.p.p. rubricato "*Accesso ai programmi di giustizia riparativa*", per il quale, per un verso, i programmi riparativi possono essere avviati in qualsiasi stato e grado del procedimento penale, per un altro, l'autorità giudiziaria ha il potere di inviare autore e vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa affinché avvenga lo svolgimento di pratiche riparative. I criteri di base che guidano la scelta del giudice nell'inviare le parti al Centro di

---

<sup>223</sup> V. Menghini A., Giustizia riparativa: i principi generali, cit., pp. 14-15; Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., p. 20

<sup>224</sup> Menghini A., Giustizia riparativa: i principi generali, cit., p. 5

<sup>225</sup> Menghini A., Giustizia riparativa: i principi generali, cit., pp. 9-10

giustizia riparativa sono disciplinati nello specifico al co. 3 dell'art. 129 *bis* c.p.p., essi sono: l'utilità, l'assenza di pericolo per le parti e l'accertamento dei fatti<sup>226</sup>.

Ad ogni modo, la decisione di intraprendere un percorso riparativo è frutto di una lunga riflessione e l'impegno richiesto al giudice è particolarmente gravoso tenuto conto che nella sua valutazione non rientrano solo il reo e la persona offesa, poiché il novero dei soggetti coinvolti nel percorso di giustizia riparativa è particolarmente ampio, estendendosi, per esempio, anche alla vittima aspecifica fino a coinvolgere talvolta gli enti portatori di interessi collettivi. Pertanto, il giudice è chiamato ad un'accurata analisi del fatto-reato sottoposto al suo giudizio al fine di scandagliare il contesto in cui è maturato, le occasioni che lo hanno favorito e la possibilità di rimuoverne gli effetti. Nella valutazione del giudice rientra anche l'individuazione dei moventi; mentre è compito del mediatore valutare la fattibilità del programma riparativo<sup>227</sup>. La riforma Cartabia ha previsto, poi, agli artt. 61 e ss., l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa presso gli enti locali, ovvero strutture pubbliche<sup>228</sup> a cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa e si avvalgono della presenza di mediatori esperti. Una recente mappatura dei Centri di giustizia riparativa e/o di mediazione, afferenti al modello umanistico, esistenti in Italia ha permesso di verificare che, a livello nazionale, sono attivi 33 Centri gestiti direttamente dai Comuni, con personale in organico e volontari, o gestiti in convenzione con associazioni e/o cooperative del privato sociale il cui personale è formato specificatamente alla mediazione e alla giustizia riparativa; inoltre sono garantiti anche qualche decina di uffici di giustizia riparativa gestiti in convenzione e dislocati sul territorio di Comuni sedi di IPM e UEPE<sup>229</sup>. Il d.lgs. del 2022 disciplina, fra l'altro, il ruolo specifico del mediatore riprendendo le caratteristiche messe a punto dalla Raccomandazione del 2018 in precedenza descritte. Inoltre, agli artt. 59-60 è delineata la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore affinché questi professionisti

---

<sup>226</sup> Per un approfondimento sui criteri menzionali v. Cingari F., *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., pp. 12-13

<sup>227</sup> La scelta di attribuire all'autorità giudiziaria il potere di inviare d'ufficio ai Centri per la giustizia riparativa ha generato forti perplessità sotto diversi aspetti, sul punto si veda Cingari F., *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., pp. 12-13; Costantini L., *La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022. I soggetti del processo penale*, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 5-7

<sup>228</sup> I Centri sono convenzionati con il Ministero della Giustizia

<sup>229</sup> Per una panoramica più approfondita vedi Ghibaudi G., *La giustizia che s'incontra con l'umano*, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1 e ss. Interessante è il caso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol che nel 2004 ha istituito il Centro di giustizia riparativa, v. <https://www.regione.taa.it/Servizi/Servizio-di-giustizia-riparativa> (ultima consultazione marzo 2024)

siano appositamente formati e dotati di competenze relative al settore giuridico adempiendo all'obbligo di riservatezza sulle dichiarazioni rese, sulle attività e sulle informazioni acquisite. Infatti, l'art. 59 precisa che l'attività di formazione deve prevedere delle ore dedicate alla teoria e alla pratica in modo tale da consentire ai soggetti stessi di acquisire le abilità necessarie alla gestione dei conflitti. I corsi sono gestiti dalle Università in collaborazione con i Centri e sono tenuti da mediatori esperti iscritti all'apposito albo di cui all'art. 60, i quali abbiano a loro volta un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori. Per accedere a questa formazione è necessario il possesso della laurea e il superamento di una prova culturale e attitudinale; mentre la qualifica di mediatore esperto si ottiene all'esito di una prova finale teorico-pratica.

Inoltre, il recente Decreto Ministeriale emanato nel giugno 2023 precisa che gli insegnamenti per la formazione teorica devono comprendere principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate, specificandone poi ancora i contenuti. Mentre da un punto di vista della formazione pratica, questa è dedicata specialmente allo sviluppo delle capacità di ascolto e di relazione nonché a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili mediante: l'apprendimento di pratiche e tecniche riparative; lo sviluppo di una sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa; lo sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell'abilità di seguirne integralmente il relativo percorso gestendone, con competenza, ogni sua fase; l'acquisizione dell'idoneità a lavorare in gruppo con altri mediatori<sup>230</sup>.

Il paradigma della *restorative justice* si dimostra essere, quindi, uno dei “fiori all'occhiello” della legge delega assumendo, difatti, un ruolo di rilievo tale da consentire un notevole passo in avanti nell'ordinamento giuridico nazionale, testimoniando un forte messaggio culturale teso a superare l'idea della c.d. “giustizia vendicativa”<sup>231</sup>.

La riforma del 2022, come già detto, attraversa l'intero settore della giustizia penale, anche per importanti disposizioni che restano tutt'ora in vigore e che prevedono la mediazione come

---

<sup>230</sup> V. Stefani S., Chi è e che cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della Riforma Cartabia, in *Sistema Penale*, 2023, p. 1 e ss.

<sup>231</sup> Dei-Cas E. A. A., Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia, cit., p. 1

possibile contenuto di istituti che comportano alternative al carcere: sistema penale del Giudice di Pace (art. 35, d. lgs. 274/2000), sistema penale minorile (art. 28 D.P.R. n. 448/1988), messa alla prova per gli adulti (art. 168 *bis* c.p.)<sup>232</sup>. A queste la stessa riforma Cartabia aggiunge anche la sospensione condizionale della pena c.d. breve (art. 163, ultimo comma) e le misure alternative (art. 15 *bis*, Ord. pen.)<sup>233</sup>. Tali istituti si ispirano al principio secondo il quale il carcere non deve essere considerato come l'unica via per rispondere al reato<sup>234</sup>.

Non è corretto, quindi, parlare di una normativa che nasce solo per favorire chi commette atti illeciti così come è inaccettabile affermare che solo il blocco della prescrizione garantirebbe il giusto processo poiché l'intenzione della riforma è quella di cercare di individuare e di porre rimedio alle lacune che - da sempre - caratterizzano il processo penale<sup>235</sup>.

Per concludere, sarà possibile realizzare quanto previsto solamente se il testo legislativo sarà accolto in modo positivo e, in caso succeda, si potranno sicuramente raggiungere gli obiettivi nel campo della deflazione di quella parte di popolazione carceraria che sconta pene di modesta entità a seguito di un reato di limitato allarme sociale.

Solo con il trascorrere del tempo si potrà vedere se siano stati o meno raggiunti i cambiamenti auspicati, intanto bisogna cercare di porre fine a polemiche e resistenze ottuse, facendo in modo che tutti i protagonisti del processo “scendano in campo” con la comune convinzione di dare attuazione a normative sovranazionali e nazionali, per cercare il giusto equilibrio tra esigenze opposte così da abbreviare i lunghi tempi dei processi<sup>236</sup>, ma anche di sopprimere a quel pregiudizio fondato sulla convinzione che vi sia un rapporto di proporzionalità diretta tra carcere e sicurezza.

In particolare, l'attuazione concreta della riforma in materia di giustizia riparativa rappresenta una difficile sfida perché implica la capacità di promuovere la cultura riparativa con riferimento a tutti coloro che operano nel settore della giustizia penale, nella convinzione che una riparazione dell'offesa arrecata con il reato coerente con i principi della giustizia riparativa, capace di favorire il riconoscimento della vittima di reato e della sua dignità, da un lato, e di

---

<sup>232</sup> V. Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p. 57 e ss.; Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, cit., p. 17 e ss.

<sup>233</sup> L'art. 15 *bis* è stato inserito dall'art. 78 del d. lgs. 150/2022 prevedendo che, in qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria possa disporre l'invio dei condannati e degli internati (previa adeguata informazione e su base volontaria di essi) ai programmi di *restorative justice*

<sup>234</sup> Bartoli R., Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto, in *Sistema Penale*, 2023, p. 14

<sup>235</sup> Spataro Armando, La riforma del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134), cit., p. 660

<sup>236</sup> Spataro Armando, La riforma del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134), cit., p. 661

incoraggiare il senso di responsabilità dell'autore del reato, dall'altro, arricchisca il quadro delle risposte possibili al fatto penalmente rilevante a cui l'ordinamento può dare rilievo.

## CAPITOLO III

### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA APPLICATA AI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA: UNA PRATICA REALIZZABILE

#### 3.1 La giustizia riparativa e la violenza domestica in Europa: alcune considerazioni generali

Negli ultimi decenni, l'Unione Europea ha investito diverse risorse per sostenere le politiche e la legislazione che promuove la mediazione e altre pratiche di *restorative justice* a livello nazionale e regionale, introducendo anche tutele legali, standard e regolamenti volti ad integrare il modello riparativo all'interno dei sistemi di giustizia penale europei. Inoltre, l'approccio riparativo considera la figura della vittima del reato come un soggetto attivo e bisognoso di essere aiutato a ristabilirsi e ad integrarsi all'interno della società a differenza, invece, del modello tradizionale di giustizia penale incentrato maggiormente sull'autore del reato che tende a non tener effettivamente conto delle specifiche esigenze fisiche e mentali della vittima dimostrandosi, pertanto, per quest'ultima, insoddisfacente<sup>237</sup>.

Rispetto ai casi di violenza agita all'interno del contesto familiare, la crescente preoccupazione per questo fenomeno ha dato il via alla definizione di normative finalizzate a punire i colpevoli, ma nella realtà concreta non sembrano essere sufficienti per risolvere ed affrontare tutti i problemi che ne derivano. Tale condizione ha portato, di conseguenza, a domandarsi se l'approccio tradizionale della giustizia sia da considerarsi o meno come un modello efficace nel cercare di ridurre l'incidenza di questi eventi. Difatti, i metodi tradizionali di punizione e deterrenza nel sistema giudiziario penale hanno sempre funzionato come strumenti, per certi versi, poco incisivi nel cercare di modificare il comportamento dei trasgressori e, sebbene questi procedimenti impongano restrizioni esterne alla condotta, non risultano essere del tutto efficaci nel cercare di produrre un cambiamento fondamentale negli atteggiamenti di fondo del reo<sup>238</sup>. Dunque, al fine di compiere ulteriori progressi nell'affrontare il problema della violenza domestica può essere vantaggioso sviluppare nuove prassi che contribuiscano a modificare i

---

<sup>237</sup> Fellegi B., The restorative approach in practice: models in Europe and in Hungary, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure (Conference Publication)*, 2010, pp. 1-4

<sup>238</sup> Elias R.A., Restorative justice in domestic violence cases, in *DePaul Journal for Social Justice*, 2015, pp. 72-74



comportamenti dei trasgressori cosicché possano assumersi la responsabilità del danno cagionato ottenendo un cambiamento radicale e duraturo nel tempo.

Il sistema penale, inoltre, si dimostra spesso ineffettivo rispetto ai bisogni della vittima vulnerabile. Emergono infatti, ad esempio, criticità relative all'operato delle forze dell'ordine, giacché si lamentano ancora scarsa specializzazione degli operatori nella ricezione delle denunce di violenza domestica, nonché pratiche di minimizzazione sistematica e inopportuni tentativi di conciliazione attuati senza considerare adeguatamente le esigenze di protezione della vittima. Vi sono poi una scarsa fiducia della vittima nelle istituzioni e nella celerità dei processi e il rischio di vittimizzazione secondaria: l'esperienza del processo comporta infatti non solo l'esposizione pubblica di vissuti dolorosi e umilianti ma anche il rischio di stigmatizzazione della vittima nel contesto intrafamiliare. Infine, occorre ricordare che spesso l'impianto probatorio si basa esclusivamente sulla testimonianza della vittima, con la conseguenza che il ritiro della querela ovvero la ritrattazione della vittima (che risentono delle dinamiche relazionali alla base del reato) possono condurre all'impunità dell'autore del reato. D'altra parte, però, alcuni studiosi hanno ragionato rispetto alla fattibilità di offrire un approccio riparativo nei casi di violenza domestica spostando il *focus* sul fatto che i processi standard di giustizia riparativa sono stati principalmente pensati per concentrarsi sulla riparazione del danno cagionato da un singolo reato. La ragione istituzionale su cui si basa questo punto centrale, è dovuta dal fatto che i programmi riparativi sono creati per accogliere le richieste del sistema giudiziario penale assumendo, così, automaticamente molti dei presupposti incorporati nel diritto penale, uno dei quali è quello di identificare e trattare il comportamento criminale in termini di singoli atti presi isolatamente.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, ci si interroga se le pratiche riparative possano essere o meno prassi da applicare ai casi di violenza domestica soprattutto perché tale fenomeno non può essere ridotto ad un singolo episodio isolato o confinato ad un solo reato, dato che la violenza intrafamiliare, come si è visto nel primo capitolo, comporta una serie di azioni dannose inflitte alla stessa persona nel tempo a cui si aggiunge, anche, un aumento della gravità dei comportamenti agiti dall'aggressore stesso. In altri termini, il danno che la violenza domestica causa non può essere ricondotto ad un singolo reato data la sua gravità, tuttavia può accadere che - come per i procedimenti penali - anche i programmi standard di giustizia riparativa possono dimostrarsi inadeguati ad affrontare il tipo di danno generalmente provocato dalla

violenza familiare rendendo, così, necessario rivederne le modalità se si vuole applicarli in maniera appropriata in un contesto violento<sup>239</sup>.

Ebbene, l'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza agita sui soggetti più vulnerabili del nucleo familiare è ancora una pratica relativamente inesplorata e sulla quale vi sono pareri e opinioni tra loro contrastanti. Si deve dunque tener conto se l'eventuale entrata in gioco delle pratiche riparative possa avere una ricaduta positiva o meno sulla vittima di questa tipologia di reati. Da un'intervista fatta dalla scrivente con un operatore di un Centro per la mediazione sociale e dei conflitti operante nel Comune di Padova<sup>240</sup> è emerso in proposito quanto segue:

*“Sì e no, dipende tutto dalla vittima. Ci sono vittime alle quali non presenterei mai subito la possibilità di incontro perché non è il momento, perché non sono pronte, perché non ne hanno bisogno e poi ci sono vittime che fin da subito esprimono forte la volontà di chiarire, se così possiamo dire. Da parte della vittima, diciamo che la giustizia riparativa è una misura che viene cucita su misura alle persone, quindi bisogna sempre capire la persona in quel momento di cosa ha bisogno. Noi abbiamo uno sportello di accoglienza per vittime e di quattro segnalazioni che sono arrivate per situazioni simili a nessuna di queste ho proposto percorsi di giustizia riparativa perché non è il momento, non sono pronte, sarebbe vittimizzarle ulteriormente. (...) Cerchiamo di accogliere la persona e di capire le sue esigenze più immediate che non deve essere per forza subito la giustizia riparativa (...)”.*

Alcune rilevanti esperienze esistenti di giustizia riparativa applicate ai casi di violenza domestica sono da ritrovarsi specialmente in Paesi europei come l'Austria, la Grecia, la Romania, la Germania e il Regno Unito<sup>241</sup> e, ciò che emerge, è che la pratica riparativa più utilizzata sia la mediazione vittima-autore del reato, metodologia che sembra aver portato ad ottenere dei risultati positivi tra cui la riduzione di recidiva, il miglioramento delle relazioni con

---

<sup>239</sup> Brookes D. R., *Restorative Justice and Domestic Violence*, 2019, p. 1

<sup>240</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova gestito dalla Cooperativa sociale “La Ginestra” (vedi Appendice B)

<sup>241</sup> I Paesi menzionati sono solo alcuni tra quelli che hanno iniziato ad applicare pratiche di *restorative justice* nei casi di violenza domestica. Altri Stati Europei, sono la Finlandia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi e interessanti progetti stanno emergendo anche in Estonia. Per un miglior approfondimento vedi Liebmann M., Wootton L., *Restorative justice and domestic violence/abuse*, in *Cardiff: The Home Office Crime Reduction Unit for Wales*, 2008 - (2010). Giustizia riparativa e violenza domestica: Un rapporto commissionato da JMP. Cardiff, Galles - Unità per la riduzione del crimine del Ministero dell'Interno.

la comunità e il sostegno alla riabilitazione per l'autore del reato<sup>242</sup>. Tale situazione si distingue, in parte, dalle pratiche applicate già da diversi anni, negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda che, oltre ad usare la *Victim Offender Mediation*, prevedono anche programmi che basati sul coinvolgimento della comunità o conferenze di gruppo con le famiglie o i c.d. circoli di pace<sup>243</sup>. Ad ogni modo, gli strumenti riparativi più utilizzati nei casi di violenza domestica nel contesto europeo risultano essere la mediazione tra vittima e autore del reato e i *Family Group Conferencing*, i quali hanno ottenuto grande riscontro soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda<sup>244</sup>.

### 3.2 La giustizia riparativa applicata ai casi di violenza domestica negli Stati europei

La *restorative justice* in ambito internazionale, sebbene presenti modalità applicative differenti tra le varie Nazioni, ha ottenuto un riscontro molto positivo, essa infatti si è imposta anche nei casi in cui sono commessi crimini contro l'umanità e reati violenti contro la persona come violenze sessuali e omicidi. Rispetto alla violenza in ambito intrafamiliare, sul piano giuridico, nessuno dei principali documenti sovranazionali in materia opera un esplicito riferimento all'uso degli strumenti propri della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere o domestica.

Pratiche riparative si riscontrano già da tempo in Paesi come Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, mentre in Europa si registrano posizioni di apertura e di totale chiusura rispetto all'uso di pratiche riparative nella violenza. Ciò dipende anche dal fatto che la già citata Convenzione di Istanbul, all'art. 48, invita gli Stati a vietare il ricorso *obbligatorio* a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa<sup>245</sup>.

---

<sup>242</sup> Gavrielides T., *Restorative Justice and Domestic Violence: A Practitioners' Guide*, 2015, pp. 7-8. Sul punto vedi anche Lünemann K., Wolthuis A., *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence*, in *Criminal Justice*, 2015, p. 4

<sup>243</sup> Si tratta di un approccio riparativo testato da alcuni Stati dell'America del nord e applicato ai casi di violenza domestica. Per una panoramica più approfondita sul tema, si veda Mills L. G., Barocas B., Butters R. P., Ariel B., *A randomized controlled trial of restorative justice-informed treatment for domestic violence crimes*, in *Nature human behaviour*, 2019, vol. n. 3., pp. 1284-1294

<sup>244</sup> Parisi F., I confini della *restorative justice* nella più recente normativa europea sulla tutela della vittima: ragionevole attuazione di una *victim-centred justice* o inevitabile condanna al destino di Sisifo? in Cortesi M. F., La Rosa E., Parlato L., Selvaggi N., *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, DIPLAP Editor, 2015, p. 124

<sup>245</sup> Sul punto v. Lorenzetti A., Ribon R., *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *giudicedonna.it*, 2017, fasc. n. 4, p. 8 ss.

Una posizione di chiusura è, ad esempio, quella dell'ordinamento spagnolo che fa esplicito divieto di ricorrere alla mediazione nei casi di abusi all'interno della coppia; un divieto che ha superato il vaglio della Corte di Lussemburgo (2011)<sup>246</sup>, la quale ha ribadito che gli Stati membri hanno un certo margine di apprezzamento nell'escludere dalla procedura mediativa per determinati reati, in considerazione della loro natura.

A differenza della Spagna<sup>247</sup>, altri Stati europei hanno adottato e consolidato da diverso tempo, varie pratiche di *restorative*, soprattutto la mediazione vittima-reo che, oltre ad essere ampiamente applicata con i minori d'età, ha trovato grande riscontro anche nel campo della giustizia penale adulti. Per questo, è importante tracciare una breve panoramica generale di alcuni Paesi dell'Unione Europea che hanno dato uno spazio concreto all'interno del sistema penale alla giustizia riparativa e, più in particolare, all'applicazione di tale pratica nei casi di violenza intrafamiliare.

### Austria

In Austria vi è previsione diffusa della giustizia riparativa nel codice penale, nel codice di procedura penale, nella legge sulle vittime dei reati e nella legge sui tribunali per i minorenni; inoltre, dal 2008 è stato rafforzato il ruolo della vittima nel sistema penale anche a seguito della Decisione quadro del 2001.

L'Austria risulta essere uno degli Stati con un programma di mediazione per la violenza domestica meglio studiati. Nello specifico, la mediazione - pratica considerata il cuore della giustizia riparativa austriaca - è realizzata con i minori dal 1985 e con gli adulti dal 1992, mentre la figura del mediatore è ritenuta una vera e propria professione a tempo pieno<sup>248</sup>. In tale

---

<sup>246</sup> Sent. CGUE 15 settembre 2011, *Gueye e Salmeron Sanchez*, C-483/09 e C-1/10, in *Foro it.*, 2012, 1, IV, 43.

<sup>247</sup> Rispetto alla giustizia riparativa, in Spagna, all'interno di un contesto di sostanziale mancanza di norme sul piano processuale, nel 2015 questo paradigma ha iniziato a farsi spazio - almeno formalmente - nel sistema processuale grazie alla legge n. 4/2015 di attuazione della Direttiva sulla vittima. Questo testo normativo disciplina, infatti, che le vittime possono accedere a servizi di giustizia riparativa, nei casi stabiliti dalla legge, al fine di ottenere un'adeguata riparazione morale e materiale dei danni cagionati dal reato dimostrando, in questo modo, un primo segnale di apertura verso i percorsi riparativi, ma che risulta ancora isolato. Intanto, in attesa delle necessarie riforme processuali, un passo significativo è avvenuto con la promulgazione della legge regionale del 9 marzo 2023 in Navarra, prima Comunità Autonoma spagnola a dotarsi di una disciplina per regolamentare l'erogazione di servizi di giustizia riparativa. L'intenzione di questo testo normativo è quella di dare una base legale ai servizi da tempo attivati a livello locale nell'ambito di un progetto pilota che dimostra - ancora una volta - come la buona volontà degli operatori e della società civile siano dei fattori decisivi per la promozione della *restorative justice*. Sul punto vedi Di Paolo G., *Esperienze oltre confine*, cit., pp. 41-43

<sup>248</sup> Per una panoramica più approfondita sull'evoluzione della giustizia riparativa nel contesto austriaco si veda in Mancuso E. M., *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. n. 4, pp. 1959-1969

prospettiva e rispetto ai casi di violenza domestica, il procuratore di Stato può deviare un caso dal tribunale per vedere se la mediazione può essere d'aiuto. A questo proposito, presso l'*ATA Bureau* di Vienna e Salisburgo - ufficio che si occupa della mediazione autore-vittima - è stata adottata la procedura del c.d. doppio misto, ovvero un percorso in cui sono presenti due mediatori, uomo e donna, che procedono a colloqui preliminari separati con il partner del corrispondente sesso («*single talks*»), dando a ciascuno dei partecipanti la possibilità di esternare i propri vissuti, i sentimenti provati rispetto ad essi, le aspettative sul contenuto che dovrebbe assumere la riparazione (materiale o simbolica) e sullo sviluppo della relazione. In seguito, si procede con un colloquio collettivo («*the talk of the four*») nel quale i mediatori espongono quanto emerso durante i colloqui singoli senza interruzioni, dopodiché alle parti è consentito di commentare quanto ascoltato; in questo modo prende avvio uno scambio verbale tra i partner sulla percezione del conflitto e sulle aspettative future, favorendo sia il riconoscimento reciproco sia l'*empowerment* del soggetto più debole<sup>249</sup>.

La mediazione tende ad attirare le parti perché spesso le procedure giudiziarie possono essere poco utili nei casi di violenza domestica; tuttavia perché la mediazione avvenga sono necessari alcuni prerequisiti tra cui il consenso e il pieno coinvolgimento della vittima, mentre l'autore del reato è chiamato ad assumersi la responsabilità della condotta criminale agita e di porre in essere le condotte restitutorie e risarcitorie derivanti dal reato a vantaggio della vittima stessa con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio materiale esistente *ante factum*. Il processo può proseguire solo con l'approvazione del soggetto offeso pronto a fare uno sforzo (anche psichico ed emotivo) nell'iniziare un percorso dialettico con l'autore del reato.

Entrambi, quindi, devono dichiararsi "*pronti a sedere l'uno di fronte all'altro*" così da iniziare un percorso di dialogo e di comprensione delle ragioni dell'altro e solo in questo modo sarà possibile ottenere un esito positivo<sup>250</sup>.

### Grecia

Le prime forme di giustizia riparativa sono state introdotte nel sistema di giustizia minorile con la "*Riforma del diritto penale minorile e altre disposizioni*" (2003). È in questo quadro che si sono fatti spazio gli istituti della mediazione autore-vittima, della riparazione e dei servizi di

---

<sup>249</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali aspettative applicative?, cit., p. 21

<sup>250</sup> Mancuso E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, cit., p. 1967-1968. Sul punto si veda anche Liebmann M., Wootton L., Restorative justice and domestic violence/abuse, cit., p. 20

utilità sociale sia come alternativa al processo penale (*diversion*) sia come oggetto di prescrizioni educative.

A seguito della Direttiva europea sull'introduzione della mediazione nei procedimenti penali, il governo greco ha emanato la legge n. 3500 nel 2006 sul “*Contrasto della violenza intrafamiliare*” che prevede la mediazione per i casi di violenza domestica da condurre prima o dopo l'inizio dell'azione penale, a condizione che l'autore del reato si impegni a non commettere atti di violenza in famiglia in futuro, partecipi a un programma speciale di consulenza/terapia e si impegni a risarcire la vittima, ove possibile, per il danno che le ha provocato. Inoltre, la mediazione penale è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti indispensabili come: il reato non deve essere grave; in genere è il pubblico ministero a proporre la mediazione, ma ciò non toglie che anche l'accusato possa farne richiesta; infine, la persona offesa deve dare il proprio consenso<sup>251</sup>.

L'attuazione della *restorative justice* si scontra con problemi e contraddizioni che si riferiscono principalmente alla mancanza di un dialogo pubblico più ampio sulla mediazione e sulla giustizia riparativa, nonché alla potenziale confusione dei ruoli tra il pubblico ministero e il mediatore. Infatti, una valutazione condotta nel 2008, ha evidenziato che il modo in cui la giustizia riparativa è stata introdotta per i casi di violenza domestica ha presentato delle difficoltà fin dall'inizio. Ciò è attribuito in gran parte al ruolo dei procuratori, i quali dovrebbero agire come mediatori nonostante la mancanza di un'adeguata formazione. In particolare, rispetto all'area della violenza domestica, i procuratori mancano di indipendenza e flessibilità nello svolgere il loro ruolo di mediazione. A queste considerazioni, si aggiunge anche che la mediazione penale è spesso ostacolata dalla riluttanza degli autori del reato a collaborare<sup>252</sup>.

## Romania

La Romania - uno dei Paesi che hanno aderito più di recente all'Unione Europea - ha iniziato a dare importanza alle pratiche riparative soprattutto perché spinta dall'esigenza di rispettare gli standard e le indicazioni della normativa europea. Nel 2003 è stata approvata la legge n. 217 sulla “*Prevenzione e la lotta contro la violenza domestica*” normativa, in qualche modo, ispirata a delle strategie riparative nel trattamento dei conflitti familiari e per la loro prevenzione,

---

<sup>251</sup> Gavrielides T., Artinopoulou V., *Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom*, in *Asian journal of criminology*, 2013, p. 29. Sul punto vedi anche Liebmann M., Wootton L., *Restorative justice and domestic violence/abuse*, cit., p. 26

<sup>252</sup> Sul punto vedi Gavrielides T., Artinopoulou V., *Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom*, cit., p. 30

regolando al capitolo V l'uso della mediazione in questi casi. L'art. 21 di questa legge istituisce un Consiglio Familiare, ovvero un'associazione non governativa senza personalità giuridica formata da membri della famiglia che hanno piena capacità giuridica secondo la legge. La riunione del Consiglio di Famiglia può essere coordinata da un membro della famiglia o da un'assistente sociale che lavora con il nucleo familiare. Tuttavia, l'esito di questa riunione non influisce su un processo penale relativo alla violenza domestica, ma offre ai membri della famiglia colpiti dall'abuso l'opportunità di incontrarsi e di discutere al fine di poter trovare una soluzione adeguata a fini riparatori<sup>253</sup>.

Inoltre, è possibile ricordare anche la legge n. 211/2004 sulla “*Protezione delle Vittime dei Reati*” che prevede l'istituzione di programmi per il sostegno psicologico da rivolgere alle vittime del fatto illecito nonché la fornitura di un sostegno finanziario e di assistenza legale gratuita per avviare il processo di giustizia penale. Nel 2006 il Parlamento rumeno ha promulgato la normativa sulla “*Mediazione e sull'Attività dei Mediatori*” all'interno della quale sono regolati aspetti come: la professione, i diritti e le responsabilità del mediatore; la procedura di mediazione e i tipi di conflitti (civile, commerciale, familiare e penale) che possono essere oggetto di mediazione. Il medesimo testo normativo ha istituito anche il servizio del Consiglio di mediazione che persegue come scopo principale quello di garantire la promozione di questa pratica e la rappresentanza degli interessi dei mediatori<sup>254</sup>.

### Germania

Il successo dell'esperimento in sede minorile (in cui la mediazione penale è stata introdotta nel 1990) ha consentito al legislatore tedesco di estendere l'ambito operativo della mediazione penale anche al processo penale per adulti<sup>255</sup> portando, così, ad ulteriori aperture e ad interessanti progetti che sperimentano l'applicazione di pratiche riparative nei casi di violenza domestica raggiungendo risultati incoraggianti.

In ambito tedesco, la locuzione “giustizia riparativa” è gradualmente divenuta sinonimo di mediazione penale, rappresentando uno strumento generale di *diversion* applicabile in ogni stato e grado del procedimento penale. Quindi, la mediazione penale, quale strumento di *diversion* processuale, rispetta alcuni limiti ben definiti come: il pubblico ministero può

---

<sup>253</sup> Liebmann M., Wootton L., Restorative justice and domestic violence/abuse, cit., p. 26

<sup>254</sup> Chankova D., Recent Developments of Restorative Justice in Central and Eastern Europe, cit., p. 7

<sup>255</sup> Per un miglior approfondimento sull'evoluzione della giustizia riparativa in Germania si veda in Mancuso E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, cit., pp. 1969-1981

rinunciare all'esercizio dell'azione penale solo in determinati casi e a certe condizioni; solo nelle situazioni di modesta gravità è concessa l'archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero qualora non vi sia un interesse pubblico alla persecuzione del reato e non osti un elevato grado della colpevolezza. Sulla base di questi presupposti, la possibilità di non esercitare l'azione penale è subordinata al consenso della vittima, la quale potrà valutare l'impegno dell'incolpato a compiere ogni possibile sforzo di riconciliazione provvedendo al risarcimento, pur solo parziale, dei danni cagionati dal reato<sup>256</sup>.

Il § 46a StGB disciplina la “*Mediazione tra reo e vittima, riparazione del danno*” delineando “*un istituto bifronte: da un lato, circostanza attenuante della pena; dall'altro, rimedio che sterilizza e impedisce la punibilità del fatto tipico, in presenza di specifiche condizioni*”<sup>257</sup>, questo statuto normativo esprime un paradigma nuovo, poiché positivizza per la prima volta uno sforzo riparatorio indipendente dalla compensazione del danno e destinato ad incidere sulla concreta punibilità del medesimo, pertanto il legislatore ha consentito di ricorrervi in un ventaglio di ipotesi più ampio rispetto a quelle in cui la legge permette il ricorso alla riparazione del danno con efficacia estintiva del reato. Questo tipo di rinuncia all'azione penale non è limitata ai soli reati di scarsa gravità, ma viene estesa a tutte quelle situazioni in cui ci sarebbe l'applicazione di una pena detentiva inferiore ad un anno di reclusione o una pena pecuniaria. Mediazione e risarcimento del danno, quindi, rivestono un ruolo centrale nell'apertura del sistema a forme di giustizia riparativa poiché capaci di costituire un paradigma a sé alternativo al modello classico sanzionatorio e alle misure terapeutiche dell'autore del reato considerato socialmente pericoloso<sup>258</sup>.

Il quadro normativo si è arricchito ancora, a partire dal 1999, con l'adozione di alcuni accorgimenti nell'ambito del codice di procedura penale, volti soprattutto a sollecitare il ricorso alla mediazione vera e propria per i casi adeguati. In ambito processuale, quindi, il giudice e il pubblico ministero verificano se sia possibile ricorrere alla mediazione tra l'imputato e la persona offesa, in ogni fase del procedimento; le parti possono essere invitate a partecipare ad un programma di mediazione e, ad oggi, a seguito della normativa del 2015 finalizzata a potenziare i diritti delle vittime nel processo penale - in attuazione delle Direttiva del 2012 - le

---

<sup>256</sup> Mancuso E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, cit., p. 1974

<sup>257</sup> Mancuso E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, cit., p. 1972

<sup>258</sup> Sul punto vedi in Mancuso E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, cit., pp. 1972-1973



vittime devono essere informate tempestivamente sulla possibilità di ottenere la riparazione partecipando ad un percorso mediativo<sup>259</sup>.

Altro aspetto importante da sottolineare è l'introduzione di una ONG che fornisce assistenza alla vittima e al reo e da anni lavora anche con casi di violenza domestica. Vi è una rete di organizzazioni locali in cui tutti adempiono al loro ruolo: le forze dell'ordine ricevono una formazione in merito, gli assistenti sociali imparano ad intervenire precocemente, i pubblici ministeri si interessano in modo particolare a questi casi, i servizi di supporto alle donne aiutano le vittime e le istituzioni organizzano corsi per soggetti violenti.

Con tutto il supporto di questi servizi, *Die Waage Hannover* (nome della ONG) riesce a fornire prestazioni imparziali<sup>260</sup>. Inizialmente, avviene un colloquio con la vittima e, solo in seguito, sarà contattato il reo se la vittima stessa acconsente. La mediazione può avvenire sia faccia a faccia che indirettamente e, talvolta, il servizio usufruisce del modello di co-mediazione, con una donna e un uomo come mediatori. Gli scopi e i risultati della mediazione sono molto diversi a seconda del caso; tuttavia, si cerca di fare spesso una riunione di follow-up dopo qualche mese per rivedere l'accordo.

La pratica della mediazione, però, risulta non essere sempre il metodo giusto da applicare nelle situazioni di questo tipo tant'è che, a volte, alcuni casi non hanno successo; nonostante ciò, attraverso il sostegno e la collaborazione di tutte le altre istituzioni può dimostrarsi, in alcune circostanze, un'utile opzione<sup>261</sup>.

### Regno Unito

Anche nel Regno Unito il principale terreno di sviluppo per le pratiche di *restorative justice* è stato quello della giustizia minorile, negli anni poi esteso anche agli autori di reato maggiorenni. A differenza della Grecia o della Romania, l'inizio dello sviluppo di *restorative justice* non è avvenuto per via legislativa, bensì dalla comunità senza alcun sostegno governativo, ma lasciando spazio ad alcuni progetti cercando, quindi, di trovare la strada “*all'ombra della*

---

<sup>259</sup> Per ulteriori approfondimenti sul punto vedi in Mattevi E., Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, in *Università degli Studi di Trento*, vol. n. 4, 2017, pp. 223-225.

<sup>260</sup> Sull'attività della WAAGE v. Netzig L., Petzold F., *Possibilities of Intervention and Mediation in Domestic Violence Cases*, 3.6.2022, pubblicato sul sito dell'European Forum for Restorative Justice <https://www.euforumrj.org/en/possibilities-intervention-and-mediation-domestic-violence-cases> (ultima consultazione marzo 2024)

<sup>261</sup> Sul punto vedi Liebmann M., Wootton L., *Restorative justice and domestic violence/abuse*, cit., pp. 24-25

legge”<sup>262</sup>. Infatti, una prima disposizione che ha consentito l’instaurazione di percorsi di giustizia riparativa rilevanti ai fini del procedimento penale, è giunta con il Criminal Justice Act del 2003, che contempla un’opzione di *diversion* per maggiorenni autori di reato. Successivamente, nel 2012, il Ministero di Giustizia ha adottato il *Restorative Justice Action Plan for the Criminal Justice System*, illustrando i potenziali benefici che possono derivare qualora si ricorra alla giustizia riparativa elencando, altresì, le varie tipologie di programmi utilizzabili, ovvero “*contact between victim and offender through a mediator, restorative group conference, community conference*” e gli ostacoli da oltrepassare per consentirne una maggiore diffusione. Tuttavia, solo nel 2013 il legislatore ha riconosciuto la giustizia riparativa in modo formale ed esplicito nel *Crime and Courts Act*, introducendo la possibilità di avviare programmi di *restorative justice* in fase di *sentencing* nei confronti di autori di reato adulti, anche in caso di reati gravi; inoltre il testo normativo prevede la partecipazione dell’autore di reato e della vittima, con l’intenzione di far accrescere nel primo la consapevolezza circa l’impatto che il fatto illecito ha avuto sulla vita della vittima stessa e consente a quest’ultima di esprimere il proprio vissuto di vittimizzazione<sup>263</sup>. Più di recente, il *Victims’ Code of Practice 2020*, prevede che tutte le vittime, indipendentemente dalla tipologia di reato subito, hanno diritto di ricevere informazioni sulla giustizia riparativa e sulle modalità di accesso ai programmi.

Rispetto ai casi di violenza domestica, la giustizia riparativa non ha mai avuto tanto successo<sup>264</sup> perché è stata fortemente contestata dai politici a causa di un’ideologia punitiva e dal desiderio di proteggere le vittime<sup>265</sup>. Ciononostante, nel Regno Unito ci sono stati e ci sono tuttora progetti in cui la mediazione avviene in situazioni di violenza intrafamiliare. A questo proposito, si possono ricordare alcuni programmi che adottano i principi della mediazione e del

---

<sup>262</sup> Gavrielides T., Artinopoulou V., *Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom*, cit., p. 30

<sup>263</sup> Sul punto vedi in Stendardi D., Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall’analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. n. 4, pp. 1916-1919

<sup>264</sup> V. di recente l’indagine “Using restorative approaches for domestic and sexual abuse: A personal choice” (october 2021), pubblicata da “Why me?”, associazione di volontariato che opera per l’implementazione delle pratiche di giustizia riparativa in Inghilterra e Galles (reperibile in <https://why-me.org/wp-content/uploads/2021/09/Why-Me-RJ-Domestic-Sexual-Abuse-2021-v3-1.pdf>), in cui si evidenzia come nei confronti delle vittime di violenza di genere e domestica le probabilità di accesso a tali servizi siano ancora inferiori rispetto a quanto avviene per altre tipologie di reati. Il documento conclude rilevando la necessità di supportare le vittime di tali reati nel prendere le proprie decisioni in merito alla partecipazione a un processo riparativo, senza che su tali scelte, che appartengono alla persona come «unique individual», incidano pregiudizi degli operatori che considerano tali vittime come «homogenous group»: sul punto v. Cadamuro E., Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative, in *Mediaries*, 2022, fasc. n.2, p. 24

<sup>265</sup> Lünemann K., Wolthuis A., *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence*, cit., p. 5

*problem solving*, si avvalgono della presenza di un mediatore che aiuta le parti a comunicare tra di loro nonché a riflettere sui problemi e altri progetti che, invece, usano i *Family Group Conferences* rivolti a quelle famiglie che sperimentano l'abuso domestico nella sua interpretazione più ampia, ovvero da un punto di vista fisico, emotivo, psicologico, finanziario o sessuale<sup>266</sup>.

### **3.3 La giustizia riparativa e i casi di violenza domestica nel contesto italiano. L'esperienza del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova gestito dalla Cooperativa sociale "La Ginestra"**

Quanto al contesto italiano<sup>267</sup>, sono trascorsi ormai diversi anni da quando la giustizia riparativa ha iniziato a muovere i primi passi, trovando accoglienza soprattutto nell'ambito della micro-conflittualità (reati non violenti contro il patrimonio o reati contro la persona di lieve entità) e della giustizia minorile portando, sempre più, ad una maggiore attenzione al tema della mediazione al punto da riconoscerlo come strumento di interesse sia nella fase di valutazione della personalità del minore sia nella fase di messa alla prova<sup>268</sup>. Inoltre, la finalità dell'ordinamento penale minorile è quella di fare in modo che il processo e le sanzioni abbiano una particolare valenza educativa per il reo, trattandosi di soggetto la cui personalità è ancora in formazione, richiedendo pertanto una partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte; per questa ragione quindi è essenziale che i vari strumenti vengano utilizzati con adeguato discernimento cosicché si possa evitare di ridurre la vittima ad un mero "*strumento di educazione dell'offensore*"<sup>269</sup>.

---

<sup>266</sup> Per un migliore approfondimento vedi in Liebmann M., Wootton L., Restorative justice and domestic violence/abuse, cit., pp. 16-19.

Sul tema è interessante anche ricordare uno studio qualitativo realizzato negli anni 2014-2015, finanziato dall'UE e condotto nel Regno Unito che si è posto come obiettivo quello di verificare se le pratiche riparative vengono o meno condotte con successo nei casi di violenza domestica. Sono stati coinvolti nel campione le persone direttamente colpite dalla violenza e gli operatori del settore, in Gavrielides T., Is Restorative Justice Appropriate for Domestic Violence Cases?, in *Social Work Review/Revista de Asistentia Sociala*, anul. XIV, 2015, fasc. n. 4, pp. 105-121

<sup>267</sup> Nonostante l'Italia non sia uno dei laboratori europei principali in tema di giustizia riparativa, può vantare il merito di aver avviato un progetto innovativo YO.VI. Project (Integrated Restorative Justice Models For Victims and Youth) con l'intenzione di proporre e di stimolare un dibattito sul tema della protezione della vittima mediante la giustizia riparativa basandosi sull'analisi di esperienze riparative messe in atto dagli Stati dell'Unione Europea. Per una panoramica più approfondita sul punto vedi Parisi F., La *restorative justice* alla ricerca di identità e legittimazione, in *Diritto Penale Contemporaneo*, dicembre 2014, pp. 1 e ss. Vedi anche in Fedorczyk F., Restorative justice: dalle esperienze sovranazionali verso prospettive nazionali, in *Rivista di informazione giuridica*, 2020, fasc. n. 8, pp. 14-17

<sup>268</sup> Bracalenti R., Santocino Ferrer C. I., Vittime, responsabilità sociale e giustizia riparativa, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 125-126

<sup>269</sup> Fedorczyk F., Restorative justice: dalle esperienze sovranazionali verso prospettive nazionali, cit. p. 13

Un ulteriore ambito in cui possono trovare spazio pratiche riparative e mediative - come già accennato nel capitolo precedente - è il processo dinanzi al Giudice di Pace regolato dal d. lgs. n. 274/2000, prevede delle disposizioni volte ad incentivare l'incontro tra l'offensore e la vittima. Attraverso questa disciplina, l'idea è quella di ricercare una risposta più efficace alla composizione del conflitto - seppur per reati di minore gravità - nella quale la figura del Giudice di Pace è considerata "*in grado di soddisfare il bisogno di una giustizia alternativa*"<sup>270</sup>. Pertanto, aperture applicative si ritrovano nel micro-sistema penale del Giudice di Pace, nella cui competenza rientrano alcuni c.d. reati sentinella del delitto di maltrattamenti (percosse e minacce non aggravate)<sup>271</sup>. Invece, nell'ambito della giurisdizione ordinaria è, come si è visto, a partire dal 2014 che sono stati introdotti alcuni istituti a carattere riparativo in *lato sensu*, in particolare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art.168 *bis* c.p.); mentre nella fase penitenziaria, ci si è avvalsi di istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale e la liberazione condizionale della pena.

Solo di recente l'Italia ha concretamente adottato una disciplina organica sulla giustizia riparativa, ovvero la già menzionata Riforma Cartabia (L. 134/2021, attuata con d. lgs. n. 150/2022) la quale, nel rispetto dei principi sanciti a livello sovranazionale, ha definito i principali programmi, i criteri di accesso, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le modalità di svolgimento dei programmi e la valutazione dei possibili esiti, il tutto nel pieno rispetto dell'interesse della vittima e dell'autore del reato. Il legislatore italiano ha identificato i modelli di giustizia riparativa nel capo III (art. 53, d. lgs. 150/2022) definendo quelli comunemente indicati sul piano internazionale come la mediazione autore-vittima, i *Family Group Conferencing*, i *Circles* e il medesimo decreto include in tale nozione anche "*ogni altro programma dialogico guidato da mediatori*"; altresì stabilisce che la mediazione può avvenire anche nel caso in cui la vittima sia surrogata o aspecifica<sup>272</sup>.

Considerato che, negli anni la giustizia riparativa ha trovato applicazione in vari ambiti, estesi poi dalla riforma Cartabia, ci si chiede quindi se questa possa avere un ruolo nella ricomposizione dei conflitti che sorgono in ambito domestico anche in Italia come accade in tanti altri Paesi europei.

---

<sup>270</sup> Fedorczyk F., *Restorative justice: dalle esperienze sovranazionali verso prospettive nazionali*, cit., p. 13

<sup>271</sup> Corti S., *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali aspettative applicative?*, cit., p. 20

<sup>272</sup> Parisi F., «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, N. 150. Parte I*, in *Sistema Penale*, febbraio 2023, pp. 5-6. Sul punto vedi anche in Girani R., Botto M., *Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica*, in *Cammino diritto*, 2023, fasc. n. 11, pp. 5-6

Difatti, nel nostro territorio la violenza domestica è, ancora oggi, un fenomeno abbastanza diffuso, che per diversi decenni è stato percepito come un affare privato, da risolvere tra le mura domestiche, e non come un reato contro la persona negando, in questo modo, il problema da un punto di vista istituzionale e sociale. Tale situazione ha cominciato a cambiare solamente grazie ai primi movimenti femministi, e all’iniziativa di organizzazioni non governative e governative che hanno definito degli interventi legislativi volti a contrastare il fenomeno, tra cui è possibile ricordare le numerose sollecitazioni contenute nei vari atti comunitari e internazionali che hanno trovato un loro compendio nella Convenzione di Istanbul. Nel nostro Paese, come si è visto nel primo capitolo, la battaglia culturale e giuridica ha indotto il legislatore a mettere a punto strumenti di repressione, tutela e prevenzione per contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento familiare fino ad avere - complessivamente - una buona legislazione che consente di offrire strumenti di tutela penale sufficientemente adeguati, almeno sulla carta, a contrastare il fenomeno, ma che al contempo si dimostrano solo in parte capaci di tenere effettivamente conto dei bisogni delle vittime al punto da non dare loro una risposta concreta ed effettiva nel momento in cui chiedono giustizia per il reato subito<sup>273</sup>.

Ciò è emerso anche dall’intervista avuta con un operatore del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti gestito dalla Cooperativa sociale “La Ginestra” di Padova<sup>274</sup>:

*“(…) Certe esigenze non vengono contemplate, non sono ascoltate in un primo momento. (...) La parte offesa viene lasciata un po’ sola a meno che non venga subito presa in carico da un servizio specifico come può essere un centro antiviolenza, però se non viene subito presa in carico da un servizio c’è molta confusione su cosa porta alla denuncia, quanto durerà la denuncia, cosa obiettivamente si dovrà fare... si aggiunge anche l’aspetto economico, magari la persona denunciata era l’unica che portava i soldi in casa - detto banalmente - allora si presenta un problema economico. Ci potrebbero essere figli nell’ambito familiare*

---

<sup>273</sup> Sul punto vedi Folla N., La violenza contro le donne e i minori alla prova del Covid-19 tra problemi, proposte e risposte, cit., p. 1.

<sup>274</sup> Un riscontro circa le criticità e i benefici dell’applicazione della *restorative justice* nell’ambito della violenza intrafamiliare è stato possibile anche attraverso le interviste effettuate ai mediatori del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti della Cooperativa sociale “La Ginestra” di Padova, di cui si darà conto di volta in volta nel testo e riportate in Appendice.

In questo specifico caso, si riporta il punto di vista di un professionista che, grazie alla sua esperienza, riesce a vedere il ruolo effettivo che ha lo strumento penale nel tenere conto dei bisogni specifici delle vittime di violenza domestica (vedi Appendice B)

*che non vengono minimamente considerati se vengono portati via o se rimangono all'interno della famiglia. Quindi, diciamo, se la vittima viene presa in carico subito da un servizio dedicato alla vittima di per sé no; mentre se non c'è subito una presa in carico il rischio è di lasciarle sole e quindi un'ulteriore vittimizzazione della loro situazione”.*

Una maggiore attenzione alla violenza domestica è stata rivolta direttamente dalla riforma Cartabia, la quale tra le tante novità ha, da una parte, affrontato l'impatto delle questioni legate a questo fenomeno sui procedimenti che regolano la crisi familiare affinché tali vicende possano avere una tutela processuale dedicata e, dall'altra, ha esteso l'accesso ai percorsi riparativi per ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e dallo stato e grado del procedimento (art. 44, co. 1 e 2, d. lgs. 150/2022).

In riferimento al primo aspetto, un'intera sezione (la Sez. I), così come configurata dal d. lgs. 149/2022, del Capo III, del Titolo IV *bis*, Libro II del codice di procedura civile, dedicato alle disposizioni speciali, si occupa della violenza domestica o di genere e, allo stesso modo, è prevista una specifica sezione relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. La *ratio* che ha spinto il legislatore è quella di tutelare, nell'ambito della famiglia, le vittime di violenza intendendo con il concetto di violenza domestica tutti quegli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che accadono all'interno del nucleo familiare, ancora in linea con la Convenzione di Istanbul. Per altro verso, il legislatore ha tenuto conto del fatto che il contenzioso familiare può coesistere con iniziative assunte in sede penale dalle parti, e si è posto il problema del coordinamento tra l'autorità giudiziaria civile e quella penale<sup>275</sup>.

La riforma Cartabia, oltre a definire nel dettaglio lo svolgimento dei programmi riparativi, ha, come già detto in precedenza, riconosciuto formalmente agli artt. 61-67 i “Servizi per la giustizia riparativa” prevedendo che sia di competenza del Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale di tali servizi e, soprattutto, dispone l'istituzione dei Centri per la

---

<sup>275</sup> Il problema del coordinamento tra autorità giudiziarie era già stato affrontato dalla legge 69/2019, integrata con norme più incisive grazie alla L. n. 122/2023 che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Il testo “Violenza contro le donne”, ottobre 2023, è disponibile al seguente link <https://temi.camera.it/leg19/temi/violenza-contro-le-donne.html> (ultima consultazione febbraio 2024).

Per un maggior approfondimento sul tema e le innovazioni normative vedi Foti G., Gli ordini di protezione tra *sostanza e processo*. La violenza *familiare* nella riforma Cartabia: il disvelamento della *fattispecie*, in *Giustizia civile*, 2022, fasc. n. 3, pp. 585 e ss.

giustizia riparativa (presso gli enti locali), ovvero strutture pubbliche che assicurano livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la *restorative justice*, avvalendosi della presenza di mediatori esperti dotati di una qualifica professionale. Grazie a questi Centri è possibile avere un punto di riferimento esperto per la predisposizione e la realizzazione di percorsi riparativi; inoltre, se previsti in forma diffusa sul territorio, sono in grado di dare effettiva attuazione al diritto di accesso per tutti alla giustizia riparativa<sup>276</sup>.

Facendo riferimento ad un'esperienza concreta sul territorio padovano, per quanto riguarda la presa in carico dei casi di violenza domestica da parte del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova, questa può avvenire secondo diversi canali. Con la riforma Cartabia, infatti, questi casi provengono sempre più frequentemente dai Tribunali segnalati direttamente dal giudice competente o dagli uffici UEPE, ovvero servizi che si occupano di definire un programma di trattamento per gli autori di reato (ad esempio nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova; delle nuove pene sostitutive o della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) e all'interno del quale può essere prevista la possibilità di intraprendere un percorso riparativo. Nello specifico, con il servizio UEPE si utilizza un *iter* ormai ben consolidato che avviene attraverso l'utilizzo di una piattaforma del Ministero, tramite la quale viene compilato un documento e poi inviato tramite PEC al Centro per la mediazione. Tuttavia, è solo a seguito della presa in carico da parte dei mediatori dal Centro di mediazione che è possibile valutare l'eventuale fattibilità di intraprendere o meno un percorso riparativo<sup>277</sup>. A tal proposito, i programmi di giustizia riparativa consentono di avere uno spazio in cui elaborare emozioni e sentimenti con l'opportunità di instaurare una connessione tra le parti, nonostante ciò occorre assumere un atteggiamento prudente nell'utilizzo di questa pratica specie se applicata ai casi della violenza domestica al fine di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria valutando, quindi, non solo la pratica riparativa più adatta da utilizzare a seconda del caso, ma anche se sia possibile o meno allargare ad altri soggetti (ad esempio altri familiari o la comunità)<sup>278</sup>.

---

<sup>276</sup> Minafra M., La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere alla luce della riforma Cartabia, cit., pp. 300-302. Sul punto vedi anche Parisi F., «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale, Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, N. 150. Parte I., cit., p. 7

<sup>277</sup> Le informazioni riportate fanno riferimento all'intervista realizzata con un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

<sup>278</sup> Girani R., Botto M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, cit., pp. 6-7

La riforma Cartabia ha permesso, quindi, di dare più spazio ad una cultura riparativa introducendo importanti novità; tuttavia, solo con il passare del tempo sarà possibile valutarne gli effetti, i benefici e i vantaggi che essa ha portato, nel frattempo il testo normativo è considerato come una risorsa preziosa e sul quale c'è ancora qualche intervento da fare per poterla migliorare<sup>279</sup>:

*“Si poteva però far meglio, nel senso che delle cose sono già state modificate: non davano accesso ai mediatori familiari neanche ai civili commerciali, dovevano scegliere quello che dovevano fare, lo so che sono formazioni completamente diverse però perché devo decidere? Posso avere anche due formazioni, e questo l'hanno modificato come anche per gli avvocati, perché l'avvocato formato in mediazione non poteva esercitare sul territorio, sul foro di appartenenza e questa modifica è buona. La riforma Cartabia poi ha detto che la giustizia riparativa è possibile in tutte le fasi di giudizio però si poteva fare un lavoro meglio perché, ad esempio, noi siamo stati chiamati in una fase di incidente probatorio, ovvero quando non c'è neanche un capo di imputazione, dunque, è difficile pensare alla giustizia riparativa se non c'è ancora un capo di imputazione... ecco, forse sui momenti di invio durante la fase processuale poteva essere fatto un lavoro migliore. Ci sono un po' di cose che comunque col tempo si noterà che dovranno essere modificate. Una cosa importante per noi mediatori è che ora ci viene chiesto «il mondo» per continuare ad esercitare ed entrare nelle liste dei mediatori; è stata stravolta anche la formazione (...)”.*

Tuttavia, ci si auspica che, magari, le pratiche *restorative* possano trovare sempre più riscontro anche nelle situazioni di violenza domestica che provocano danni significativi ai soggetti più vulnerabili del contesto familiare, così come possa essere estesa anche per tutti gli altri tipi di reato<sup>280</sup>:

*“Sì, credo che ci possa essere un incremento della giustizia riparativa per questi casi, ma un po' in generale come per tutti i reati. Lo so che*

---

<sup>279</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

<sup>280</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)



*magari parlare di violenza e metterci di fianco la giustizia riparativa non è semplice, ci sono grossi dibattiti su questo però bisogna comprendere che risponde a dei bisogni diversi, non risponde solamente al bisogno che sente il comune cittadino come la punizione, risponde ad altri tipi di bisogni, tutti quei bisogni che vengono soffocati dal momento di ira, dalla rabbia... Ci vorrà tanto tempo, però credo che a regime entrerà (...)*".

La speranza è quella di fare in modo che la pratica della giustizia riparativa possa trovare un'adeguata applicazione in tutto il territorio italiano, specie nei casi di maltrattamento familiare, pur con le opportune cautele al fine di tutelare l'incolumità psicofisica delle vittime per cercare di interrompere la spirale della violenza nonché di lavorare per prevenire ulteriori abusi<sup>281</sup> e cercare, inoltre, di uscire dalla prospettiva quasi esclusivamente punitiva che identifica la nostra società attuale, augurandosi di raggiungere gli stessi livelli all'avanguardia ottenuti dagli Stati esteri, alcuni dei quali hanno sviluppato un'esperienza ormai consolidata da diversi decenni.

### **3.4 Gli strumenti riparativi maggiormente utilizzati nei casi di violenza intrafamiliare: la *Victim Offender Mediation* e i *Family Group Conference***

Il paradigma della giustizia riparativa presenta molteplici declinazioni e a sua volta dispone di vari strumenti calibrati sulle peculiarità di gestione del singolo caso concreto (ad esempio rispetto al tipo di reato commesso piuttosto che sui soggetti coinvolti)<sup>282</sup> e variano considerevolmente nella formalità, negli obiettivi a cui danno priorità, nel modo in cui sono impostati e funzionano, ma anche su come essi si attivano per facilitare il coinvolgimento delle parti.

Ai fini del presente contributo è emerso come i principali modelli di *restorative justice* maggiormente applicati in Europa specialmente nei casi di violenza domestica, seppur con un differente grado di diffusione, siano la mediazione tra vittima e autore del reato (*Victim Offender Mediation*) e i *Family Group Conferencing*, quest'ultimi hanno ottenuto grande riscontro soprattutto in Paesi come il Regno Unito e l'Irlanda.

---

<sup>281</sup> Baldry A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, cit., p. 37

<sup>282</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, cit., p. 13. Sul punto vedi anche Baldry A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, cit., p. 30

Entrambi questi strumenti sono approfonditi e analizzati di seguito.

### 3.4.1 La Victim Offender Mediation nei casi di violenza domestica

Una delle pratiche di giustizia riparativa maggiormente utilizzata in ambito europeo è la *Victim Offender Mediation (VOM)*, considerata la “pietra angolare” del paradigma riparativo nonché il percorso di giustizia riparativa più affinato da un punto di vista metodologico.

Come detto in precedenza, una prima definizione normativa di mediazione è contenuta nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19; mentre, in letteratura scientifica la mediazione è definita come un processo formale che permette alle parti di confrontarsi e di cercare una soluzione al conflitto grazie all'aiuto di un soggetto terzo imparziale<sup>283</sup>. Pertanto, da questa nozione risaltano prevalentemente aspetti legati alla pratica, mentre non emerge quella ricchezza di significati che implica comprendere la mediazione come un processo dialettico che facilita la conoscenza tra autore e vittima, capace di funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale, nella misura in cui riesce a promuovere riparazione e auto-responsabilizzazione. Il compito del mediatore è quello di impegnarsi per ricostruire fra le parti uno spazio comunicativo intersoggettivo attraverso un linguaggio comune che conduce al superamento del conflitto<sup>284</sup>.

La mediazione, dunque, si presenta come lo “strumento principe” della giustizia riparativa, come emerge dall'intervista effettuata<sup>285</sup>, e può realizzarsi secondo la seguente modalità:

*“(...) mediazione reo-vittima proprio specifica, sennò c'è la possibilità di una mediazione aspecifica, quindi con la vittima e non con il reo che ha fatto violenza a lei stessa, ma che ha cagionato comunque la stessa tipologia di reato”.*

Nella prassi, la mediazione si pone come uno “spazio protetto e di ascolto”, articolato in specifiche fasi che ruotano attorno all'incontro fra il reo e la vittima: la fase iniziale che prevede l'invio del caso agli uffici di mediazione da parte dell'autorità giudiziaria; la fase preparatoria degli incontri di mediazione che avviene attraverso dei colloqui con ciascuna delle parti prese

---

<sup>283</sup> Definizione messa a punto da Bonafé-Schmitt nella sua opera *La médiation: une justice douce* (1992).

<sup>284</sup> Mannozi G., *Giustizia riparativa*, cit., p. 480

<sup>285</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice B)

singolarmente; lo svolgimento della mediazione tramite l'incontro diretto tra le parti; il monitoraggio degli esiti della mediazione<sup>286</sup>.

Inoltre, uno dei presupposti principali della mediazione è la volontarietà, ovvero il reo e la vittima devono esprimere liberamente il loro consenso per prendere parte a questo percorso anche se disposto dall'autorità giudiziaria, difatti se c'è un obbligo nel partecipare al percorso di mediazione questa perde di senso e diventa più difficile ricucire lo strappo cagionato dal reato. Dunque, affinché si manifesti una volontà effettiva, è necessario che le parti siano state precedentemente informate dai mediatori che, in sede separata e riservata, comunicano loro il contenuto del mandato ricevuto dall'autorità giudiziaria, le modalità di svolgimento e le finalità della mediazione. Inoltre, la ricerca del consenso può avere una durata variabile soprattutto per quelle vittime che non si sentono pronte ad affrontare il reo specie se in una fase troppo ravvicinata alla commissione dell'illecito penale. I soggetti coinvolti hanno la possibilità di revocare il consenso dato in qualsiasi momento<sup>287</sup>:

*“(...) Poi le vittime se la sentono in maniera diversa di partecipare a questo percorso, è una questione di tempi. Molto spesso quando subiamo un reato come questo, quando subiamo una violenza fisica o anche psicologica, il pensiero che abbiamo è quello di scappare e magari neanche di denunciare perché abbiamo paura di tante cose oppure troviamo questo coraggio di andare subito ad un distacco: l'ho denunciato, l'hanno arrestato e ora sono a posto, lui non è più in circolazione. Ma non è così perché sei segnata/o in qualche maniera... quindi, è facile che una vittima accetti di fare il colloquio da noi, perché noi quando contattiamo le persone non è che parliamo loro di già incontrare l'altro, noi parliamo di un tempo e di uno spazio esclusivo per lei perché in tribunale non gli è stato dato voce e ci siamo noi. Poi in base a come va il colloquio si propone o meno l'incontro di mediazione e, quindi, tante volte vengono e ci dicono «vi ringrazio tantissimo, finalmente qualcuno mi ha ascoltato, ma la mediazione non me la sento di affrontarla», questa è una cosa che capita spesso (...) Altre volte capita che le persone ci dicano che vogliono vedere il*

---

<sup>286</sup> Mannozi G., Giustizia riparativa, cit., p. 480

<sup>287</sup> Sul punto vedi Pilla V., La mediazione penale, in *Minorigiustizia*, 2008, fasc. n. 4, p. 96

*proprio aggressore per dirgli il male che le ha provocato, e queste sono le cose importanti (...)*<sup>288</sup>.

Talvolta, quando la vittima non accetta l'incontro di mediazione, il mediatore ha la possibilità di chiedere se eventualmente accetterebbe una lettera di scuse (c.d. *apology*), scritta direttamente dall'autore del reato. Quest'ultimo, quindi, scrive questa lettera di scuse formali solo a seguito di un percorso dal quale possono scaturire importanti riflessioni sul fatto di reato e sulle conseguenze cagionate alla vittima grazie al confronto con il mediatore e dalle quali anche il reo stesso, come la vittima, può trarre beneficio.

Nella prospettiva mediatoria, il reato è considerato nella sua dimensione di "*offesa contro le persone*" dando modo ai soggetti che ne sono stati colpiti di gestire il conflitto da esso derivato secondo un'ottica dialogica in modo tale che, le parti, riescano ad avere un dialogo circa le motivazioni che hanno spinto il reo a delinquere ottenendo, altresì, una ricostruzione dei danni subiti, del dolore effettivamente percepito a seguito del fatto illecito e delle aspettative riparative. L'intenzione è quella di promuovere la responsabilizzazione del reo e l'avvio di un processo di superamento del trauma da parte della vittima, la quale può trovare risposta a numerose domande che la portano a chiedersi come mai quel fatto sia capitato proprio a lei. Si tratta di un aspetto che invece rimane frequentemente irrisolto nel processo di giustizia tradizionale<sup>289</sup>:

*"(...) questa è una domanda alla quale non può rispondere una pena, non può rispondere neanche uno psicologo, un avvocato, ma neanche un mediatore... solamente la persona che ti ha fatto del male ti può rispondere (...)".*

L'incontro è condotto da un mediatore che guida il processo mediativo in maniera equilibrata. Si tratta di un professionista che ha seguito un percorso di formazione multidisciplinare che non può prescindere dallo studio di materie come il diritto penale, la procedura penale, la criminologia, la sociologia, l'etica filosofica, la filosofia morale, l'antropologia, al quale si affianca anche una formazione pratica ( tirocini e simulazioni di mediazione) indispensabile al fine di acquisire tecniche dialogiche e di intervento adeguate selezionando altresì gli stili di

---

<sup>288</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

<sup>289</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, cit., pp. 14-13. Di seguito, si riporta anche la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

conduzione della mediazione più adatti nella prospettiva dell'individualizzazione del trattamento rivolto alla vittima e tali da scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria. Ciò è, del resto, quanto è richiesto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 9 giugno 2023 (attuativo del d. lgs. 150/2022) che disciplina i modi e i tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa. Pertanto, il mediatore è chiamato a lavorare sul conflitto in termini di auto-responsabilizzazione del reo, di tutela della dignità della vittima, ascolto, offerta di scuse e di riparazione<sup>290</sup> nonché a rispettare il principio di riservatezza comunicando all'autorità giudiziaria competente solo l'esito della mediazione (positivo, negativo o incerto) accompagnato da una breve relazione. Si può dire, infine, che la mediazione ha raggiunto un esito positivo quando si arriva ad un accordo fra l'offensore e la vittima le cui caratteristiche devono essere: la volontarietà, la ragionevolezza e la proporzionalità<sup>291</sup>.

Se, da una parte, è ormai possibile ricorrere allo strumento della mediazione vittima-reo per varie tipologie di reati, dall'altra, persiste ancora un forte dibattito rispetto all'utilizzo della VOM nei casi di violenza domestica, poiché molti sostengono che questa pratica sia improponibile poiché comporta il rischio di costituire solo un ulteriore pericolo per l'integrità psico-fisica della vittima. Si ritiene inoltre improbabile che un incontro ufficiale in presenza di un mediatore esperto possa costituire un deterrente di violenze perpetrate, talvolta, anche per molti anni; a questo si aggiunge anche il rischio che l'aggressore manifesti il proprio rimorso ammettendo le sue responsabilità solo apparentemente per poi ritornare a porre atti violenti contro il proprio familiare<sup>292</sup>.

Ebbene, queste considerazioni non sono del tutto condivise dai sostenitori del paradigma riparativo; essi, infatti, al fine di scongiurare l'eventualità che si presenti un ulteriore rischio per la vittima di subire altre violenze durante l'incontro, propongono di affiancare alla mediazione delle misure cautelari nonché il monitoraggio del rischio di possibile recidiva possibile attraverso appositi meccanismi di valutazione, ovvero di prevedere colloqui separati che precedono l'incontro di mediazione vero e proprio (c.d. *shuttle mediation*<sup>293</sup>), onde vagliare preliminarmente la mediabilità del caso senza sacrificare le imprescindibili esigenze di protezione delle vittime.

---

<sup>290</sup> Mannozi G., Lodigiani G. A., Le tre sfide della giustizia riparativa: normativa, prassi e formazione, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, p. 158

<sup>291</sup> Per un maggior approfondimento sul punto vedi Pilla V., La mediazione penale, cit., pp. 96-98

<sup>292</sup> Baldry A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, cit., pp. 38-39

<sup>293</sup> Mannozi G., Lodigiani G. A., La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, cit., pp. 257 ss.

A ciò si obietta che, durante l'incontro potrebbero farsi spazio squilibri di potere che nemmeno il mediatore sarebbe in grado di controllare. Tale rischio - estremamente concreto - può però essere neutralizzato grazie ad una formazione mirata e specifica dei mediatori fornendo loro competenze e abilità necessarie per evitare di perdere la loro neutralità e imparzialità. Infine, un'altra questione è legata ai timori per la (ri)privatizzazione della violenza e per la conseguente compromissione della funzione generalpreventiva affidata al diritto penale, ovvero il ricorso ad un paradigma di giustizia che si pone come obiettivo quello di riconsegnare ai soggetti coinvolti la gestione del conflitto rischiando di creare una giustizia di "seconda classe" che nega il valore dei diritti violati e avvalorata l'errata convinzione che la violenza intrafamiliare sia un fenomeno da confinare all'interno delle relazioni affettive. A tal proposito, si obietta però che la volontà - aspetto fondamentale della giustizia riparativa - di sottrarre il conflitto al consueto *iter* giudiziario non persegue l'obiettivo di salvare la violenza dal pubblico biasimo, bensì quello di gettare nuova luce sulle esigenze delle parti coinvolte, conferendo alle stesse un'importanza predominante rispetto alle esigenze pubblicistiche del processo. Inoltre, la responsabilizzazione del reo promossa dalla mediazione favorisce, da una parte, la positiva adesione a modelli comportamentali non devianti e induce, dall'altra, una rinnovata riflessione sul senso delle norme violate, in grado di sostituire all'obbedienza coartata dal timore della punizione il naturale rispetto dei precetti imposti dalle norme penali<sup>294</sup>.

Sulla base di queste riflessioni, sembra quindi che le considerazioni sostenute dai detrattori dell'applicabilità della mediazione nei casi di maltrattamento familiare non costituiscano vere e proprie condizioni ostative alla diffusione di questa pratica, ma piuttosto siano degli aspetti da valutare al fine di determinare la mediabilità del singolo caso concreto, predisponendo modelli di intervento adeguati alle specificità che vengono, di volta in volta, riscontrate<sup>295</sup>.

Alcune ricerche empiriche realizzate in ambito europeo hanno esaminato l'utilizzo della pratica della *Victim Offender Mediation* applicata ai casi di violenza domestica e, anche se i dati emersi non sono generalizzabili per via delle differenze rispetto ai contesti e al campione di riferimento, hanno comunque dato un importante contributo sul tema. Da questi studi, emerge, da un lato, che gli effetti benefici della VOM possono non estendersi a tutti gli individui che vi prendono parte (basti pensare agli autori di reato che continuano a compiere atti violenti); mentre, dall'altro, una parte sostanziale ha ottenuto risultati soddisfacenti, specie per le vittime

---

<sup>294</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, cit., pp. 20-22 Sul punto vedi anche Baldry A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, cit., pp. 39-43

<sup>295</sup> Corti S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, cit., p. 22

vulnerabili che partecipando alla mediazione hanno avuto l'opportunità di dare voce e di condividere il loro vissuto all'interno di uno spazio sicuro e non giudicante affermando di essersi sentite ascoltate a differenza, invece, di quanto accade nel sistema di giustizia tradizionale che sembra non tenere adeguatamente conto dei bisogni specifici delle vittime di questa tipologia di reato<sup>296</sup>.

### 3.4.2 I Family Group Conference nei casi di violenza domestica

Intorno agli anni Ottanta del secolo scorso le comunità Maori in Nuova Zelanda hanno cominciato a chiedere l'impiego di pratiche alternative ai modelli eurocentrici e guidati dagli esperti per la presa in carico di quei minori che commettono reati. In tale contesto, infatti, sia per le valutazioni del minore sia nei processi decisionali veniva attribuito maggiore peso all'opinione dei professionisti, dei legali e dei manager dei servizi indebolendo così le capacità della famiglia e delle comunità Maori nella gestione del fenomeno della delinquenza minorile. Quindi, per cercare di far fronte a questo squilibrio, il governo neozelandese ha introdotto l'approccio maori per giungere ad una risoluzione dei problemi legati all'assistenza all'infanzia e ai minori attraverso una valorizzazione delle capacità della famiglia anche quando la stessa sta attraversando momenti di difficoltà tali da mettere in crisi le sue capacità nel prendersi cura dei membri più piccoli: questo è avvenuto attraverso l'utilizzo della pratica *restorative* delle c.d. *Family Group Conference*. Una pratica accolta in maniera positiva dalla maggior parte dei cittadini, specialmente da coloro che da tempo richiama la necessità di una riforma che tenesse conto anche del benessere dei minori.

Questo approccio ha iniziato a diffondersi dal momento in cui la Nuova Zelanda ha varato la propria legge sulla tutela minorile (1989) che autorizza la famiglia allargata a elaborare programmi per i propri parenti più giovani nonché a ricevere il sostegno di agenzie pubbliche e gruppi comunitari per la realizzazione di tali piani<sup>297</sup> rendendolo, allo stesso tempo, l'approccio più istituzionalizzato tra tutte le pratiche di giustizia riparativa esistenti.

---

<sup>296</sup> Per un maggior approfondimento sulle ricerche realizzate in ambito europeo sull'utilizzo della mediazione vittima-reo nei casi di violenza domestica si veda Lünemann K., Wolthuis A., Restorative Justice in Cases of Domestic Violence, cit., pp. 2-34. Si veda anche Edwards A., Sharpe S., Restorative justice in the context of domestic violence: a literature review, 2004, pp. 5-6

<sup>297</sup> McGrath J., Family Group Conferencing. Involving the Wider Family in Child Protection Decision Making, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 113-114. Sul punto vedi anche Maci F., Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family Group Conference, in *Minorigiustizia*, 2011, fasc. n. 3, pp. 227-228

Inoltre, altre Nazioni hanno adottato rapidamente questo metodo di gestione del conflitto, come Australia, Sudafrica, Stati Uniti, numerosi Paesi del Nord Europa come Regno Unito e Repubblica d'Irlanda; mentre per quanto concerne l'Italia questa pratica ha avuto grande successo in area minorile prevalentemente nel settore civile poi applicato anche in ambito penale, ponendosi come fine ultimo quello di fare in modo che il minore autore di reato si assuma le proprie responsabilità in merito all'illecito commesso e all'offesa cagionata e venga aiutato ad evitare la messa in atto di altre condotte delinquenti<sup>298</sup>.

I *Family Group Conference* sono una pratica ampiamente discussa all'inizio degli anni Novanta in quanto vista come un metodo alternativo e progressista di lavorare con le famiglie; infatti, è previsto il coinvolgimento diretto dei membri della famiglia nei processi di pianificazione di interventi socio-assistenziali di tutela dei minori. In sintesi, può essere definito come un incontro tra i componenti della famiglia, gli operatori della tutela minori e altre persone in relazione con il nucleo familiare con l'intenzione di progettare degli interventi *ad hoc* per la tutela e la cura dei minori in situazioni di rischio o di pregiudizio. Attraverso questo processo di intervento e di aiuto, quindi, si cerca di valorizzare le competenze ed esperienze della famiglia e dei professionisti al fine di trovare soluzioni utili per contrastare le difficoltà relative ai minori all'interno della famiglia stessa<sup>299</sup>.

Essa consiste in una pratica ben strutturata, guidata da un facilitatore e suddivisa in fasi strettamente connesse l'una con l'altra e per la buona riuscita del percorso è richiesta un'azione sinergica tra tutti i vari attori coinvolti. Nello specifico, la fase dedicata alla preparazione dell'incontro è considerata cruciale sia per le famiglie sia per gli operatori che vi parteciperanno poiché caratterizza l'intero andamento dei *Family Group Conference*; in più, il coordinatore ha il compito di lavorare con i soggetti coinvolti al fine di identificare la rete familiare e tutte quelle persone che essi desiderano invitare alla riunione.

L'incontro vero e proprio, invece, è il cuore dell'intero processo poiché tutte le persone coinvolte lavorano per cercare di costruire una situazione di maggior benessere per il minore elaborando un progetto efficace. A seguito delle presentazioni, i professionisti sottolineano le questioni da affrontare, i loro compiti istituzionali e le risorse disponibili nonché l'accessibilità ai servizi nel caso in cui la famiglia desideri utilizzarli. In questa fase si lavora anche per creare un clima sereno basato sulla collaborazione e il sostegno reciproco in cui tutti ricoprono un

---

<sup>298</sup> Per un ulteriore approfondimento sul punto vedi in Mastropasqua I., Le esperienze di "conferencing" in area penale minorile, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 135-147

<sup>299</sup> Maci F., Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family Group Conference, cit., p. 227



ruolo rilevante e soprattutto la famiglia deve poter vedere gli operatori come figure pronte ad aiutarla.

Una volta che il gruppo familiare ha ben chiaro gli aspetti su cui porre attenzione, l'intero gruppo lascia la stanza ad eccezione del nucleo familiare (fase c.d. *Private time*) che, in completa autonomia, delinea un progetto in cui indica concretamente come i membri possano aiutarsi nel prendersi cura del minore; solo in un secondo momento tale progetto sarà condiviso ed approvato con il resto del gruppo. Infine, sono previste anche attività di monitoraggio e verifica che spettano al Servizio di tutela minorile referente per il caso specifico<sup>300</sup>.

Le conferenze riparative differiscono dalla VOM in quanto coinvolgono molti più soggetti della vittima e dell'autore del reato; inoltre, il *focus* delle conferenze è più esteso perché, oltre a perseguire gli obiettivi - spiegati in precedenza - della mediazione, le conferenze consentono agli autori del reato di riconoscere l'impatto che l'illecito penale da loro cagionato ha avuto sia sulle vittime sia sul nucleo familiare e cerchia di amici offrendo, così, un'opportunità di risanare le relazioni lese<sup>301</sup>.

Sin dalla sua nascita, il modello in questione non è omogeneo e può essere adattato ai vari panorami legislativi, politici e pratici a seconda delle esigenze con varietà di applicazione nelle diverse giurisdizioni in tutto il mondo e persino tra i vari Stati e regioni all'interno di un Paese. Dunque, le varie nazioni possono usare i *Family Group Conference* in un contesto di giustizia riparativa, di protezione dei minori o in entrambi i campi, tant'è che in molti Stati si è registrato un incremento del loro utilizzo anche con i soggetti adulti vulnerabili<sup>302</sup>.

In riferimento alle pratiche riparative messe in atto nei casi di violenza domestica, alcune ricerche hanno sottolineato che la conferenza del gruppo familiare - intesa come approccio riparativo per mediare tra vittima e autore del reato - può essere una strategia utile per rompere il silenzio che circonda l'abuso dando, di conseguenza, un maggior sostegno e protezione alle vittime agendo, altresì, per riparare tra le relazioni delle persone coinvolte<sup>303</sup>.

---

<sup>300</sup> Maci F., Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family Group Conference, cit., pp. 229-231. Per un ulteriore approfondimento sul punto vedi anche McGrath J., Family Group Conferencing. Involving the Wider Family in Child Protection Decision Making, cit., pp. 114-123

<sup>301</sup> Handbook on restorative justice programmes, cit., p. 27

<sup>302</sup> Rogers M., Parkinson K., Exploring approaches to child welfare in contexts of domestic violence and abuse: Family group conferences, in *Child & Family Social Work*, 2018, vol. 23(1), pp. 107-108

<sup>303</sup> Per un maggiore approfondimento vedi in Elias R.A., Restorative justice in domestic violence cases, cit., pp. 77-81

Il modello delle riunioni di famiglia ha iniziato ad essere applicato anche nei casi di violenza domestica che vedono coinvolti soprattutto i soggetti minori d'età<sup>304</sup> e, difatti, questa pratica continua a funzionare in molti Stati insieme ad altri sistemi di protezione dell'infanzia attualmente in vigore. Tuttavia, anche l'uso della conferenza familiare è stato sottoposto ad un ampio dibattito generato da una serie di preoccupazioni sollevate sull'opportunità di riunire una famiglia, al cui interno c'è violenza, in una conferenza di gruppo. Questi timori, infatti, derivano soprattutto dall'idea di non riuscire a garantire un adeguato livello di sicurezza ai sopravvissuti di violenza domestica, poiché durante gli incontri è presente anche l'autore del reato e questo potrebbe rappresentare un ulteriore rischio di "ri-vittimizzazione", aggravando ancor di più le esperienze di abuso subite dalla vittima<sup>305</sup>.

D'altro canto, però, un aspetto positivo che deriva da questa pratica è da ritrovarsi nel fatto che i minori vittime di violenza domestica hanno l'occasione di parlare delle loro esperienze, di esprimere le loro opinioni nonché di essere coinvolti nei processi decisionali. Infatti, le indagini volte ad analizzare il coinvolgimento dei minori nei *Family Group Conference* hanno evidenziato come questi bambini si siano sentiti veramente ascoltati e coinvolti in ogni fase del processo e, al contempo, abbiano contribuito ad ottenere un quadro più chiaro sulla situazione dando un significato più dettagliato all'esperienza violenta vissuta in famiglia<sup>306</sup>.

Inoltre, in Inghilterra e Galles questa modalità è stata sperimentata anche nell'area degli adulti fragili come gli anziani vittime di violenza domestica con l'obiettivo di combattere ogni forma di abuso dimostrando, attraverso varie progettualità, che le *Family Group Conferences* sono uno strumento efficace e adattabile per la gestione del conflitto nell'ambito del nucleo familiare in tutti gli aspetti della tutela degli adulti e che, soprattutto, consente ai soggetti più vulnerabili di avere voce in capitolo rispetto alle decisioni che li riguardano<sup>307</sup>.

Pur sottolineando i benefici dei *Family Group Conference*, è importante anche tenere presente che non tutti i casi sono idonei per la messa in atto di questa pratica, come ad esempio quelle

---

<sup>304</sup> I minori sono spesso vittime di violenza assistita, intesa come una forma di violenza strettamente correlata alla violenza domestica che causa nei bambini e negli adolescenti importanti effetti a breve e a lungo termine intaccando il benessere psicofisico, la loro salute e il legame che li unisce ai propri genitori. Per una panoramica più approfondita sul punto vedi in Sicurella S., Quando noi urlavamo, loro si chiudevano in camera: alcune riflessioni sulla violenza assistita, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2017, vol. XI n. 2, pp. 77-87

<sup>305</sup> Rogers M., Parkinson K., Exploring approaches to child welfare in contexts of domestic violence and abuse: Family group conferences, cit., p. 108

<sup>306</sup> Sul punto vedi in Rogers M., Parkinson K., Exploring approaches to child welfare in contexts of domestic violence and abuse: Family group conferences, cit., pp. 109-110

<sup>307</sup> Per un maggiore approfondimento vedi in Tapper L., Using family group conferences in safeguarding adults, in *The Journal of Adult Protection*, 2010, vol. 12(1), pp. 27-29

situazioni in cui i rischi per i bambini e/o la madre sono significativi. Pertanto, non si intende sostenere che le conferenze familiari debbano sostituire le risposte già esistenti volte a contrastare la violenza domestica, ma piuttosto si cerca di fare in modo che possa essere adottato un approccio più pragmatico alla pianificazione nei casi a rischio medio-basso concentrandosi sul lavoro a fianco della famiglia per affrontare il rischio e l'incertezza, con l'intenzione di "unificare" il nucleo familiare e di rafforzare le loro relazioni frammentate o lese<sup>308</sup>.

Il Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova oltre agli strumenti sopra menzionati offre altre tipologie di percorsi di giustizia riparativa come i *Circles* o i *Community group* realizzati più volte nel corso dell'anno prevedendo prima degli incontri a gruppi separati (vittime, autori di reato e comunità) e poi due in plenaria a gruppi riuniti. Tuttavia, queste interessanti pratiche dei *Circles* o dei *Community group* non hanno trovato ancora applicazione per i reati di violenza domestica perché si presentano come due tipologie di strumenti che mettono a confronto più gruppi di persone: gruppi di autori di reato, gruppi di vittime o società (intesa come vittima indiretta) e gruppi di operatori della giustizia; nonostante questo, si considera interessante la riflessione emersa<sup>309</sup>:

*“Trovarti con 8 persone, mettiamo caso che hanno commesso questo reato, e poi andarli a mettere di fronte ad un gruppo di cittadini non è semplice, si può fare, ma con molta attenzione. Immagino che si possa fare - non li ho mai fatti per questo reato specifico, li ho fatti nel reato di spaccio - però se mi dovessero dire di farlo per questi casi starei molto attento, farei prima dei colloqui molto profondi e individuali per dare accesso ai gruppi sia da una parte che dall'altra e poi farei un percorso molto più a tappe. (...) Per un reato di questo genere già amplierei a 6 incontri individuali perché comunque devo prepararli a un incontro molto importante di gruppo e non sono semplici da gestire, però si può fare, questo non lo vieta nessuno, con più cura di tanti altri strumenti, però sì”.*

---

<sup>308</sup> Rogers M., Parkinson K., Exploring approaches to child welfare in contexts of domestic violence and abuse: Family group conferences, cit., p. 110

<sup>309</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

### 3.5 Violenza intrafamiliare e giustizia riparativa: considerazioni di sintesi sui vantaggi e sugli svantaggi di un possibile binomio

Il possibile uso degli strumenti riparativi nei casi di violenza domestica è un argomento molto controverso che ha generato un importante dibattito tra chi ne evidenzia i benefici e coloro che, a differenza, esprimono le proprie preoccupazioni a riguardo derivanti soprattutto dalla paura che un approccio riparativo possa comportare una “ri-vittimizzazione” delle vittime e il rischio di sminuire la gravità del fatto portando a ritenere la violenza domestica un fatto meramente privato. Infatti, come accennato in precedenza, anche gli Stati europei si dividono sul tema presentando espliciti divieti nella legge nazionale (come nel caso della Spagna), mentre in altri contesti si è scelto di favorire l’ingresso della *restorative justice* nell’ambito in esame al punto da raggiungere risultati apprezzabili. Pertanto, risulta interessante indagare le ipotesi di applicabilità dei meccanismi della giustizia riparativa agli illeciti che hanno a che fare con le relazioni familiari violente, tenendo tuttavia sempre conto che la fattibilità delle pratiche riparative deve essere valutata su base individuale, caso per caso, poiché si tratta di situazioni molto complesse.

Gli argomenti a sfavore si reggono su una serie di constatazioni che fanno riferimento sia alla vittima sia all’autore di reato ponendo al centro la particolarità del rapporto che intercorre tra le parti e la peculiare conformazione del fenomeno criminoso della violenza intrafamiliare, al quale è rivolta particolare attenzione. Tenuto conto che, una buona riuscita di un programma dialogico riparativo avviene solo tra due soggetti che si collocano sullo stesso piano, l’uso di questi istituti rischia di proporre schemi “alterati” finendo per far riemergere un contesto di sopraffazione nel quale la violenza è stata generata. Infatti, una delle maggiori preoccupazioni riguarda la sicurezza («*safety*») della vittima sia da un punto di vista fisico sia psicologico che si lega al pericolo che l’aggressore possa manipolare il percorso dialogico “banalizzando” il vissuto della vittima stessa. In questo caso, infatti, le vittime possono essere nuovamente vittimizzate e ri-traumatizzate se coinvolte in un processo riparativo in cui sono costrette a rivivere il reato e ad affrontare l’autore del reato, ma soprattutto possono non sentirsi libere di perseguire i propri interessi o di parlare per paura delle reazioni dell’altra persona<sup>310</sup>, infatti:

---

<sup>310</sup> Girani R., Botto M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, cit., pp. 17-18. Sul punto vedi Schmidt L., Is It Appropriate to Use Restorative Justice in Cases of Domestic Violence? in *Hungarian Law Enforcement*, 2023, fasc. n. 1, p. 223. Di seguito, si riporta anche la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice B)

*“Il rischio è quello di non rendersi conto magari di dinamiche devianti, malate o disfunzionali all’interno della coppia e di andare a fare magari un incontro reo-vittima specifico rischia di continuare a dare vita a delle relazioni disfunzionali oppure magari di mantenere quel ruolo di subalternità di potere con la figura maschile, quindi, io incontro te più per paura di future ripercussioni. Quindi, ti denuncio, va bene però dopo un anno ti riaccolgo in casa, magari non perché la situazione è migliorata, ma perché c’è sempre uno squilibrio di potere”.*

Inoltre, la preoccupazione rispetto allo squilibrio di potere è dovuta anche dal fatto che il mediatore non può aiutare la vittima agendo come un partner alla pari poiché deve continuare a mantenere un ruolo neutrale e imparziale.

Altra criticità è il c.d. *“double pressure”*, ovvero il rischio per la vittima di subire, oltre all'oppressione del proprio maltrattante, anche la pressione per partecipare ad un percorso riparativo e, talvolta, questo atteggiamento potrebbe indurla ad accettare le scuse o i pentimenti del reo, anche se dubita della sua sincerità o senza aver acquisito un effettivo senso di sicurezza: si parla, quindi, di *counterproductive intervention*<sup>311</sup>.

Un altro timore legato all’uso della giustizia riparativa nei casi violenza domestica è che le pratiche riparative siano intese come un processo facile a cui i delinquenti riescono a partecipare, pertanto è necessario che gli autori di reato siano sottoposti a *screening* prima di qualsiasi incontro per valutare la loro idoneità e le motivazioni che li spingono a prenderne parte e, soprattutto, che la *restorative justice* sia ritenuta come un’alternativa complementare al tradizionale sistema di giustizia penale e non un mero sostituto<sup>312</sup>.

Oltre a ciò, si ricorda anche il rischio che il ricorso a meccanismi riparativi possa portare ad una ri-privatizzazione della violenza domestica, con la conseguente squalifica della relativa odiosità nonché con l’indebolimento dei diritti delle vittime: questa argomentazione però sembra essere superabile se si considera che la giustizia riparativa non vuole “nascondere” il conflitto agli

---

<sup>311</sup> Drost L., Haller B., Hofinger V., Van Der Kooij T., Lünemann K., Wolhuis A., Restorative Justices in Cases of Domestic Violence, Comparative, in *Verwey Jonker Instituut*, 2015, p. 11.

Nello specifico, si tratta di uno studio iniziato nel 2013, finanziato dalla Commissione europea, che ha coinvolto alcuni Stati membri dell’Unione con l’intenzione di indagare l’uso della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica, più in particolare quando c’è un partner violento. Il testo è disponibile al link <https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/restorative-justice-in-cases-of-domestic-violence-1/> (ultima consultazione febbraio 2024)

<sup>312</sup> Schmidt L., Is It Appropriate to Use Restorative Justice in Cases of Domestic Violence?, cit., p. 224

occhi della comunità e della giustizia penale, bensì intende porsi come un percorso complementare<sup>313</sup>.

D'altra parte, invece, chi ha delineato i benefici derivanti dall'utilizzo delle pratiche di giustizia riparativa nei casi di abuso domestico ha evidenziato la notevole opportunità che attraverso questo percorso viene data alle vittime e agli autori del reato nonché le possibili implicazioni positive che esso comporta per tutti coloro che vi partecipano e di come questa prassi possa, essere considerata una strada da percorrere al fine di porre rimedio ai limiti del sistema punitivo tradizionale.

In riferimento ai pericoli per la sicurezza della vittima, si osserva che questo aspetto può essere controllato predisponendo dei meccanismi di protezione<sup>314</sup> che andrebbero a combinarsi con il ruolo del mediatore, ovvero la capacità di gestire il dialogo e di capire se la mediazione è la giusta via da seguire affiancando, in un secondo momento al programma, misure cautelari o di "gestione integrata del percorso" laddove si presenti la necessità che, accanto agli incontri, l'autore possa seguire un determinato percorso terapeutico<sup>315</sup>.

Invece, in merito, al pericolo di ri-vittimizzazione - dovuto ad uno squilibrio di potere che permane tra le parti e che può far sì che la violenza domestica possa presentarsi nuovamente in sede di ricomposizione del conflitto -, il ruolo del mediatore è fondamentale poiché, come già detto, si occupa di mantenere una condizione di imparzialità e di terzietà davanti ad episodi in cui si manifesta una "disarmonia" durante il dialogo. Di conseguenza, il rafforzamento della vittima risulta essere interconnesso ad un giusto instaurarsi del percorso dialogico e alla corretta gestione dello stesso da parte del mediatore. Egli, infatti, deve rassicurare le vittime affinché siano consapevoli che possono rivolgersi a lui, anche qualora l'abuso dovesse ricominciare dopo l'avvenuta conclusione del percorso riparativo e, a tal proposito, potrebbe essere utile introdurre un incontro di monitoraggio contattando la vittima e l'autore di reato qualche mese dopo il termine del percorso riparativo perché questo permetterebbe di capire se gli accordi

---

<sup>313</sup> Girani R., Botto M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, cit., p. 18

<sup>314</sup> In taluni modelli quale quello applicato in North Carolina (v. *North Carolina Coalition Against Domestic Violence*), l'uso di pratiche di giustizia riparativa si è sviluppato anche attraverso la cooperazione con un comitato consultivo a livello comunitario, attraverso *focus group* con donne maltrattate soggiornanti in centri di accoglienza e un *focus group* con personale di accoglienza, oltre che con consulenti in tema di violenza domestica, al fine di individuare delle misure di sicurezza da applicare durante le pratiche di giustizia riparativa (c.d. *safety conferencing*): sul punto v. Pennell J., Francis S., Safety Conferencing, in *Violence against women*, 2005, vol. 11, n. 5, pp. 666-692

<sup>315</sup> Girani R., Botto M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, cit., p. 18. Sul tema del trattamento dell'uomo maltrattante v. Cadamuro, Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative, cit., p. 28 ss.

sono stati o meno rispettati. Inoltre, è essenziale che i facilitatori siano ben preparati per poter gestire situazioni di questo tipo, ma soprattutto capaci di assicurarsi che la partecipazione della vittima e dell'autore di reato sia del tutto volontaria e che entrambi ne comprendano appieno il processo nonché le probabili conseguenze che derivano dalla partecipazione<sup>316</sup>:

*“(...) La giustizia riparativa va vista come un’opportunità da parte delle persone, ovvero l’opportunità di fare un percorso sicuramente faticoso perché c’è dietro molta fatica, perché comunque si chiede di percorrere dei fatti che sono molto dolorosi (...). Però è un’opportunità perché con lo strumento della mediazione si prova ad incontrare, se l’altro vuole, l’altra persona (...). Viene considerata proprio un’opportunità per la vittima il percorso di giustizia riparativa per iniziare a scoprire delle emozioni che hai provato, che magari fai fatica a nominare, i valori che sono stati attaccati, magari la violazione della libertà che molto spesso viene colpita all’intero di questi reati, la fiducia... dunque tutti valori fondamentali per l’essere umano. Quindi provare ad andare a riparare questi valori è un’opportunità per vedere magari il futuro anche in maniera diversa senza dimenticarsi del male subito perché questo è impossibile (...)”<sup>317</sup>.*

Allo stesso modo, è un’occasione anche per l’autore del reato<sup>318</sup>:

*“È un grande atto di coraggio che diamo anche a lui. Perché incrociare lo sguardo della persona a cui tu hai fatto del male non è semplice, dunque ci vuole da entrambe le parti un grande atto di coraggio (...). Per il reo è un’opportunità di consapevolezza, di andare a vedere quello che ha causato il suo gesto, di ascolto che forse non capiterà mai alle persone di ascoltare il dolore provocato dal tuo gesto, dunque, si lavora in quella direzione e la persona ha la grande opportunità di provare a rivedere quello che ha commesso in maniera critica con un’ottica poi*

---

<sup>316</sup> Schmidt L., *Is It Appropriate to Use Restorative Justice in Cases of Domestic Violence?*, cit., pp. 227-228. Sul punto vedi in Girani R., Botto M., *Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica*, cit., pp. 18-19

<sup>317</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

<sup>318</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

*preventiva. È un grande lavoro emotivo anche per chi commette questi reati”.*

Rispetto al reo, inoltre, favorire la sua responsabilizzazione è al centro del paradigma riparativo e, infatti, attraverso il processo riparativo l'autore del reato ha modo di assumersi una maggiore responsabilità e di sperimentare un sentimento di empatia ascoltando le emozioni della vittima, offrendo una riparazione alle azioni illecite commesse e limitando il rischio di recidiva. Del resto, la più efficace tutela per le vittime di violenza, nelle dinamiche delle relazioni strette, consiste proprio nel favorire strumenti di intervento che conducano l'autore di reato alla maturazione di una “motivazione di cambiamento”, sì da prevenirne stabilmente la recidiva<sup>319</sup>. Tuttavia, non si tratta di una certezza o di un esito predestinato, ma d'altro canto questo risultato si dimostra difficile da raggiungere anche nel caso dell'applicazione dei meccanismi tradizionali della giustizia penale<sup>320</sup>.

Ebbene, a seguito di queste considerazioni, emerge come la cautela e l'effettiva valutazione del caso concreto siano dei passaggi necessari e la possibilità di impiegare programmi riparativi in casi di violenza domestica sia correlata al bisogno di avvalersi di professionisti specializzati in questo campo capaci di far affiorare le motivazioni e le cause della violenza e, soprattutto, di evitare che nel corso di queste pratiche possano verificarsi episodi di ri-vittimizzazione o, talvolta, di vittimizzazione secondaria. Per questo, una valutazione individuale assume una rilevanza imprescindibile, tenendo conto anche del fatto che la violenza intrafamiliare non è un fenomeno standardizzabile poiché si presenta in forme diverse e si distingue per il livello della violenza, della frequenza degli episodi e delle dinamiche “interpersonali” e “strutturali” che sussistono. È importante dare la stessa considerazione all'autore del reato tanto quanto alla vittima come, difatti, ricorda la Riforma Cartabia che sancisce il principio della parità tra le parti, sottolineando che la *restorative justice* deve avere un'attenzione particolare per tutti i soggetti coinvolti, pur non dimenticando mai la condizione di elevata vulnerabilità in cui si trova la vittima. Inoltre, si dovranno evitare la minimizzazione della responsabilità e del danno inflitto alla vittima che può derivare sia dalla violenza stessa sia dalla situazione di controllo a cui è stata sottomessa, un aspetto che fa emergere la necessità del c.d. “riconoscimento del fatto” richiamato frequentemente nella Raccomandazione in materia di giustizia riparativa del

---

<sup>319</sup> Cadamuro E., Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative, cit., p. 28

<sup>320</sup> Drost L., Haller B., Hofinger V., Van Der Kooij T., Lünemann K., Wolhuis A., Restorative Justices in Cases of Domestic Violence, cit, p. 13



Consiglio d'Europa del 2018 (ma anche nella Direttiva 29/2012/UE) che prevede come la partecipazione ai percorsi di giustizia riparativa dovrebbe presumere come punto di partenza “il riconoscimento a opera delle parti dei fatti principali della vicenda”, anche se precisa che “la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa non dovrebbe essere usata come prova dell'ammissione di colpevolezza nei successivi procedimenti penali” (par. 30)<sup>321</sup>.

Per concludere, quindi, come dimostrano le esperienze europee e le prime esperienze nel contesto italiano, la violenza domestica e la giustizia riparativa si presentano come un binomio concretamente possibile:

*“La giustizia riparativa, ad oggi, con la riforma Cartabia dà accesso a tutti i tipi di reato, ma questo perché si basa su un principio fondamentale che è la volontarietà, senza di questa la giustizia riparativa e nessun altro strumento funzionerebbe, è il principio cardine. La cosa giusta di questa riforma è che finalmente i tribunali passano una palla molto pesante in mano alle persone coinvolte in modo che possano decidere che cosa fare, il procedimento penale va avanti nei casi della violenza domestica, ma c'è un'altra parte su cui la giustizia retributiva non posa il suo sguardo, quindi c'è questa possibilità «vedete voi se volete»”<sup>322</sup>.*

Ad ogni modo, lo si ribadisce, bisogna sempre prestare attenzione alla tipologia e alla durata dei percorsi riparativi, che devono essere congrue rispetto agli effettivi bisogni/caratteristiche delle parti e idonee a disinnescare quei fattori che hanno portato alla violenza, nonché alla specificità dei singoli casi, poiché non tutte le situazioni possono essere “mediabili”, mentre quelle che lo sono necessitano di un'attenzione appropriata nella gestione del procedimento sia in itinere sia nella fase di monitoraggio consecutiva alla conclusione<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> Il testo della Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale è disponibile al link <https://www.coe.int/it/web/portal> (ultima consultazione febbraio 2024)

<sup>322</sup> Si riporta la citazione di un professionista del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova (vedi Appendice A)

<sup>323</sup> Girani R., Botto M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, cit., pp. 20-21. Sul punto vedi in Drost L., Haller B., Hofinger V., Van Der Kooij T., Lünemann K., Wolthuis A., Restorative Justices in Cases of Domestic Violence, cit, p. 25

## CONCLUSIONI

In tempi recenti la violenza domestica, fenomeno che si manifesta nell'ambito della sfera privata e familiare, ha iniziato ad acquisire sempre maggiore attenzione da un punto di vista normativo e mediatico mettendo in luce un fenomeno diffuso ma rimasto per diversi anni rinchiuso all'interno delle mura domestiche e considerato come un fatto meramente privato.

La violenza intrafamiliare, in tutte le sue diverse manifestazioni (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, assistita) tende a configurarsi come cronica e quotidiana modalità relazionale e può essere esercitata nei confronti dei c.d. soggetti fragili, quali donne, minori e anziani. Essa, quindi si caratterizza per l'esistenza di una relazione familiare o affettiva tra vittima e autore del reato e quest'ultimo può essere il partner intimo o un altro membro del gruppo familiare, il quale agisce una forma di controllo e di "abuso di potere" all'interno della relazione mettendo in atto episodi che tendono a manifestarsi sistematicamente nel tempo e con una graduale *escalation* in termini sia di danno cagionato sia di pericolosità.

Sebbene vi siano stati numerosi passi in avanti nel contrasto al fenomeno, la violenza intrafamiliare rappresenta ancora un tabù socio-culturale, con la conseguenza che molti reati commessi in quest'ambito restano impuniti e, tuttora, permangono difficoltà di accertamento a causa della riluttanza da parte di molte vittime a denunciare il proprio aggressore spesso per motivi legati ad una dipendenza di tipo affettivo o economico, nonostante le conseguenze negative a breve e a lungo termine che essa comporta.

Gli interventi normativi che si sono susseguiti uno dopo l'altro hanno cominciato a riconoscere una maggiore tutela alle vittime di reato, ai loro bisogni e alle loro esigenze di protezione volgendo sempre più un'attenzione particolare alle c.d. vittime vulnerabili della violenza domestica costrette a fare i conti con ripercussioni psicofisiche piuttosto gravi, al punto da generare una specifica vulnerabilità sul loro sviluppo psico-affettivo e relazionale.

Il concetto di "vittima vulnerabile" può essere ricondotto alla Direttiva 2012/29/UE ("*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*"), con la quale, tra l'altro, all'art. 22 si riconoscono particolari prerogative alle vittime portatrici di esigenze peculiari di protezione derivanti dal tipo di reato subito e dalle caratteristiche personali, tra le quali rientrano le vittime di violenza perpetrata in presenza di "relazioni strette tra reo e vittima" e per le quali il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni è particolarmente elevato. L'art. 90 *quater* del c.p.p. (introdotto dal d. lgs. 212/2015, attuativo

della Direttiva) dispone che nel valutare la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa si tenga conto, tra l'altro, anche del fatto che la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Come è emerso nel corso della trattazione, gli stimoli provenienti dal contesto sovranazionale (in particolare la “*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*”, meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul, adottata nel maggio 2011) e la battaglia culturale e giuridica per garantire l'uguaglianza all'interno della famiglia, abbandonando ogni forma di gerarchia e di disparità nei rapporti intrafamiliari, che ha investito il nostro Paese, hanno indotto il legislatore a definire strumenti di repressione, tutela e prevenzione per contrastare ogni forma di abuso familiare fino ad ottenere una legislazione penale che offre strumenti essenziali finalizzati a garantire una protezione rafforzata alle vittime “vulnerabili” (si pensi ad esempio alla c.d. legge sul femminicidio del 2013 e al c.d. “Codice Rosso” del 2019).

Si tratta tuttavia di strumenti che - purtroppo - sembrano essere efficaci solo nella teoria e, quindi, non del tutto capaci di tenere effettivamente conto dei specifici bisogni delle persone offese dall'illecito penale in questo particolare contesto, al punto che, a volte, non viene garantito loro uno spazio adeguato di parola o una risposta effettiva specialmente quando chiedono giustizia per l'offesa cagionata dal reato. Emergono infatti, ad esempio, criticità relative all'operato delle forze dell'ordine, perché spesso si registrano scarsa specializzazione degli operatori nella ricezione delle denunce di violenza domestica, nonché pratiche di minimizzazione sistematica e inopportuni tentativi di conciliazione attuati senza considerare adeguatamente le esigenze di protezione della vittima. Vi sono poi una scarsa fiducia della vittima nelle istituzioni e nella celerità dei processi e il rischio di vittimizzazione secondaria: l'esperienza del processo comporta infatti non solo l'esposizione pubblica di vissuti dolorosi e umilianti ma anche il rischio di stigmatizzazione della vittima nel contesto intrafamiliare.

È a partire dal problema di ineffettività generale del sistema penale e di sempre maggiore necessità di tutelare le vittime che inizia a diffondersi, anche nel nostro Paese come in molti Stati europei e dell'oltreoceano, il modello della giustizia riparativa a cui viene riconosciuto un preciso valore giuridico con la legge delega n. 134/2021 (attuata con d. lgs. 150/2022), che ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa. Tale paradigma e i suoi principali strumenti sono da considerarsi come percorsi complementari e non alternativi o sostitutivi al sistema penale processuale poiché si tratta di una modalità consensuale di gestione del conflitto

che permette a tutti i soggetti coinvolti di riappropriarsi dello stesso, offrendo loro uno spazio di ascolto, di tempo adeguato e di dialogo protetto in cui condividere il proprio vissuto e insieme giungere ad una ricomposizione del conflitto e ad una riparazione dell'offesa.

Nonostante le notevoli difficoltà di carattere procedimentale e organizzativo - le quali hanno cagionato il ritardo con il quale l'ordinamento giuridico italiano si prepara ad implementare i paradigmi di giustizia riparativa ormai da tempo promossi e recepiti a livello internazionale - il modello *restorative* rappresenta una valida soluzione per contribuire al superamento della crisi che interessa l'intero sistema processual-penalistico ed esecutivo della pena.

Sulla base di queste considerazioni, si è pertanto iniziato a ragionare sulla possibilità di applicare pratiche di *restorative justice* anche ai casi di violenza intrafamiliare sebbene questa sia ancora una pratica relativamente inesplorata e sulla quale vi sono da parte degli esperti e degli operatori pareri e opinioni tra loro contrastanti. Molti sono infatti contrari all'applicazione della *restorative justice* nei casi della violenza domestica, per varie ragioni: i contatti favoriti dagli incontri di mediazione potrebbero trasformarsi in occasioni di pericolo ulteriore per la persona già vittima di violenza, vi è il rischio di riproporre il medesimo squilibrio di poteri che ha caratterizzato il rapporto in termini di prevaricazione, nonché il pericolo che si determini una (ri-)privatizzazione della violenza.

Quindi, al fine di dimostrare l'efficacia di questo paradigma applicato ai casi di interesse, sono state prese in considerazione alcune delle più importanti esperienze esistenti sul territorio europeo, le quali hanno dimostrato come questa metodologia abbia portato a raggiungere esiti positivi e soddisfacenti tra cui rientrano la riduzione del rischio di recidiva, il miglioramento delle relazioni con la comunità e, soprattutto, l'offerta di uno spazio che dà l'opportunità sia alla vittima sia all'autore del reato di elaborare emozioni e sentimenti anche grazie ad un aiuto fornito da parte di figure professionali, ovvero i mediatori. Infatti, attraverso il percorso riparativo è possibile restituire fiducia, autostima e potere comunicativo alla vittima di violenza mentre il reo ha modo di assumersi la responsabilità del danno che ha cagionato alla vittima e di provare, quindi, a riparare alle azioni illecite da lui commesse. Del resto, la più efficace tutela per le vittime di violenza, nelle dinamiche delle relazioni strette, consiste proprio nel favorire strumenti di intervento che conducano l'autore di reato alla maturazione di una "motivazione di cambiamento", in modo da prevenirne stabilmente la recidiva.

Tuttavia, se si intende applicare programmi di giustizia riparativa nei casi delle relazioni violente, è assolutamente fondamentale che queste vengano valutate individualmente e

soprattutto che, a seconda del caso, si applichino gli strumenti riparativi più adeguati, poiché si tratta di situazioni molto complesse e diversificate tra di loro. È necessario inoltre predisporre dei meccanismi di protezione della sicurezza della vittima e prevedere una formazione mirata e specifica per i mediatori, che devono avere le competenze e le abilità necessarie per gestire il dialogo e per capire se la giustizia riparativa è la giusta via da seguire, mantenendo sempre la loro posizione di equidistanza e imparzialità.

Sicuramente, la promulgazione della riforma Cartabia ha finalmente consentito di dare un riconoscimento formale alla giustizia riparativa che rende possibile la sua applicazione per ogni tipo di reato indipendentemente dalla gravità e in ogni fase del procedimento penale, tuttavia occorre valutare attentamente caso per caso la praticabilità dell'intervento riparativo-mediatorio, tenuto conto della peculiare vulnerabilità della vittima e della sua volontà.

Dunque, dalle esperienze europee analizzate e da alcune considerazioni raccolte dai mediatori attraverso le interviste svolte, emerge come la giustizia riparativa applicata ai casi di abuso familiare sia una pratica fattualmente possibile, ma che necessita di particolari attenzioni nel momento in cui viene applicata.

Si prospetta, quindi, soprattutto nel contesto italiano, ancora tanta strada da percorrere affinché anche il nostro Paese possa raggiungere traguardi simili a quelli ormai consolidati di altri Stati europei, cosicché sia possibile, rispetto al fenomeno della violenza intrafamiliare, uscire da un'ottica prevalentemente punitiva entrando così in una prospettiva che considera la *restorative justice* come modello di giustizia valido per la risoluzione dei conflitti e che cerca, allo stesso tempo, di lavorare al fine di (ri)costruire il futuro di tutti i soggetti coinvolti nel reato.

## Appendice

### APPENDICE A

#### Professionista 1 - Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova gestito dalla Cooperativa sociale "La Ginestra"

- 1) Qual è la sua qualifica professionale? In quale contesto/ente/servizio svolge la sua attività professionale?

Io sono un mediatore e sono il presidente della Cooperativa "La Ginestra" di Padova.

- 2) Vi sono casi di violenza domestica che vengono trattati dal centro di mediazione? Se sì, di quali tipologie di reati principalmente si tratta (abusi e violenza contro donne, minori, anziani...)?

Sì, capita. Ci sono soprattutto casi di violenza su donne o su minori, per il momento non ci è capitato di avere persone anziane, sono soprattutto donne e minori.

- 3) Attraverso quali canali avviene la presa in carico dei casi di violenza domestica?

Dipende, ci sono diversi canali. Adesso con la riforma Cartabia sicuramente dai Tribunali possono arrivare casi, ne sono arrivati, segnalati dal giudice competente oppure sono reati magari accaduti un po' più in là nel tempo e quindi arrivano dagli uffici UEPE dove fanno un programma di trattamento per gli autori di reato e all'interno mettono anche la possibilità di percorso di giustizia riparativa. Noi prendendo in carico la persona poi vediamo se è fattibile un percorso, la mediazione piuttosto che un altro tipo di percorso. Poi ovviamente il cittadino libero ha la possibilità di bussare alla nostra porta per informarsi siccome all'interno della cooperativa abbiamo anche uno sportello dedicato alle vittime di reato denunciati e non.

- 4) Secondo la sua opinione/esperienza, la repressione attraverso lo strumento penale tiene adeguatamente conto dei bisogni specifici delle vittime di violenza domestica? Perché?

Sì e no... poco mi viene da dire, direi forse poco. A livello giuridico non saprei entrare nei dettagli, andare a vedere le pene e cose così, se penso poi ad una persona conosco l'ambiente dove vengono ristretti e si porta dietro delle problematiche inerenti a questo reato perché spesso dietro ci sono delle problematiche allora è un po' un fallimento l'istituzione carceraria. A parte, il carcere ci sono associazioni che però non è il caso nostro, nel senso si occupano di uomini maltrattanti, e quindi non so bene come si concretizza un percorso nei loro confronti... non vorrei dirti cose non giuste.

5) Secondo la sua opinione/esperienza, l'entrata in gioco della giustizia riparativa può avere una ricaduta positiva per la vittima di questa tipologia di reati? Se sì, perché?

Sì, indubbiamente sì perché comunque la giustizia riparativa va vista come un'opportunità da parte delle persone, ovvero l'opportunità di fare un percorso sicuramente faticoso perché c'è dietro molta fatica, perché comunque si chiede di percorrere dei fatti che sono molto dolorosi e quindi inevitabilmente è molto doloroso. Però è un'opportunità perché con lo strumento della mediazione si prova ad incontrare, se l'altro vuole, l'altra persona, magari chi ti ha fatto del male ed è una grande opportunità perché molto spesso le persone si chiedono "perché tu hai fatto questo?" e questa è una domanda alla quale non può rispondere una pena, non può rispondere neanche uno psicologo, un avvocato, ma neanche un mediatore... solamente la persona che ti ha fatto del male ti può rispondere, dunque molto spesso ci sono delle domande che nascono all'interno delle persone offese da fatti di reato di questa importanza che rischiano di diventare dei loop e questo comporta il rischio di andare verso una vittimizzazione secondaria. Viene considerata proprio un'opportunità per la vittima il percorso di giustizia riparativa per iniziare a scoprire delle emozioni che hai provato, che magari fai fatica a nominare, i valori che sono stati attaccati, magari la violazione della libertà che molto spesso viene colpita all'intero di questi reati, la fiducia... dunque tutti valori fondamentali per l'essere umano. Quindi provare ad andare a riparare questi valori è un'opportunità per vedere magari il futuro anche in maniera diversa senza dimenticarsi del male subito perché questo è impossibile, però magari iniziare a posare lo sguardo in maniera diversa per il futuro. Questo è un po' quello che è l'opportunità delle vittime.

Poi le vittime se la sentono in maniera diversa di partecipare a questo percorso, è una questione di tempi. Molto spesso quando subiamo un reato come questo, quando subiamo una violenza fisica o anche psicologica, il pensiero che abbiamo è quello di scappare e magari neanche di denunciare perché abbiamo paura di tante cose oppure troviamo questo coraggio di andare subito ad un distacco: l'ho denunciato, l'hanno arrestato e ora sono a posto, lui non è più in circolazione. Ma non è così perché sei segnata/o in qualche maniera... quindi, è facile che una vittima accetti di fare il colloquio da noi, perché noi quando contattiamo le persone non è che parliamo loro di già incontrare l'altro, noi parliamo di un tempo e di uno spazio esclusivo per lei perché in tribunale non gli è stato dato voce e ci siamo noi. Poi in base a come va il colloquio si propone o meno l'incontro di mediazione e, quindi, tante volte vengono e ci dicono "vi ringrazio tantissimo, finalmente qualcuno mi ha ascoltato, ma la mediazione non me la sento di

affrontarla”, questa è una cosa che capita spesso. A volte ne abbiamo fatte qualcuna, però altre volte capita che le persone ci dicano che vogliono vedere il proprio aggressore per dirgli il male che le ha provocato, e queste sono le cose importanti come le domande che hai l’opportunità di dirglieste. Noi mediatori quando ci chiedono dati di quante volte andiamo in mediazione è complicato perché fare statistiche, ad oggi, in questo lavoro qua è veramente complicato perché ancora deve entrare nella cultura la giustizia riparativa, quindi numeri bassi ma importanti.

6) E per quanto riguarda l’autore di reato?

È un grande atto di coraggio che diamo anche a lui. Perché incrociare lo sguardo della persona a cui tu hai fatto del male non è semplice, dunque ci vuole da entrambe le parti un grande atto di coraggio. Quello che noi mediatori facciamo è di dare un equilibrio di direzione, è ovvio che la giustizia riparativa nasce per le vittime, è ovvio che c’è molta attenzione da parte delle vittime, però il confronto e il dialogo che si viene a creare all’interno della mediazione deve essere pari, non può essere squilibrato. Per il reo è un’opportunità di consapevolezza, di andare a vedere quello che ha causato il suo gesto, di ascolto che forse non capiterà mai alle persone di ascoltare il dolore provocato dal tuo gesto, dunque, si lavora in quella direzione e la persona ha la grande opportunità di provare a rivedere quello che ha commesso in maniera critica con un’ottica poi preventiva. È un grande lavoro emotivo anche per chi commette questi reati.

7) Secondo la sua opinione/esperienza, vi sono particolari criticità o rischi, con riferimento alla vittima, rispetto all’utilizzo della giustizia riparativa nei casi di violenza intrafamiliare?

No. La giustizia riparativa, ad oggi, con la riforma Cartabia dà accesso a tutti i tipi di reato, ma questo perché si basa su un principio fondamentale che è la volontarietà, senza di questa la giustizia riparativa e nessun altro strumento funzionerebbe, è il principio cardine. Quindi no, nel senso che la cosa giusta di questa riforma è che finalmente i tribunali passano una palla molto pesante in mano alle persone coinvolte in modo che possano decidere che cosa fare, il procedimento penale va avanti nei casi della violenza domestica, ma c’è un’altra parte su cui la giustizia retributiva non posa il suo sguardo, quindi c’è questa possibilità “vedete voi se volete”. Tante volte lo dico agli assistenti sociali UEPE che non devono obbligare i loro utenti perché quando vengono da me io lo sento che poi c’è una strumentalità molto forte e io poi sono costretto a scrivere sulla relazione che non do accesso alla mediazione. Stessa cosa i tribunali, adesso con la riforma i tribunali iniziano a mandarci casi, in una prima fase ci mandavano tutti casi che sono in una fase processuale che non è adatta: c’è se io sono imputato di un reato ancora



sono un presunto innocente, se io a processo mantengo una linea di innocenza è inutile che vada ad un centro di giustizia riparativa perché quando vanno dal mediatore dicono che li ha mandati il giudice ma che sono innocenti, e per me mediatore sono due vittime una che subito reato e un'altra che dice di essere ingiustamente in galera o sta finendo in galera.

8) Nell'ambito del centro presso cui lei opera quali tipologie di percorsi di giustizia riparativa vengono proposti rispetto ai casi di violenza intrafamiliare?

Facciamo dei *circles* o dei *community group* oltre che la mediazione, però sono due strumenti che pensati solamente per il reato di violenza sono complicati perché sono due tipologie di strumenti dove metti a confronto più gruppi di persone: gruppi di autori, gruppi di vittime o società (intesa come vittima indiretta) e gruppi di operatori della giustizia. Trovarti con 8 persone, mettiamo caso che hanno commesso questo reato, e poi andarli a mettere di fronte ad un gruppo di cittadini non è semplice, si può fare, ma con molta attenzione. Immagino che si possa fare – non li ho mai fatti per questo reato specifico, li ho fatti nel reato di spaccio – però se mi dovessero dire di farlo per questi casi starei molto attento, farei prima dei colloqui molto profondi e individuali per dare accesso ai gruppi sia da una parte che dall'altra e poi farei un percorso molto più a tappe. Solitamente una *conference* o *community group* prevedono 4 incontri a gruppi separati e poi due plenaria a gruppi riuniti, per un reato di questo genere già ampliarei a 6 incontri individuali perché comunque devo prepararli a un incontro molto importante di gruppo e non sono semplici da gestire, però si può fare, questo non lo vieta nessuno, con più cura di tanti altri strumenti, però sì.

C'è la mediazione, *circles*, *community group* oppure c'è anche l'*apology* ovvero la scrittura di una lettera di scuse, anche questo perché molto spesso in una mediazione se la vittima non accetta l'incontro di mediazione, io da mediatore ho la libertà di chiedere se accetterebbe anche una lettera, se lei mi dice di sì, io con l'autore inizio un percorso diverso di colloqui individuali tra me e lui però dobbiamo scrivere una lettera in cui deve mettere giù dei concetti che sviluppa all'interno di questo incontro. L'autore si accompagna a ragionare, non è una lettera che scrive l'avvocato, ma si chiede di mettere giù qualcosa di importante, di profondo, di significativo anche per lui non solo pensando all'altra persona. Ad esempio, un ragazzo scrisse una bellissima lettera non però per questo reato che ammetteva che era molto amareggiato, dispiaciuto perché la vittima non aveva accettato questo incontro di mediazione che sentiva fondamentale per lui, però capendo cosa significasse la mediazione capiva che ognuno aveva i propri tempi e il dolore non ha tempo... scrisse delle cose di una profondità incredibile e non gliele abbiamo dette noi,

abbiamo ragionato assieme. Ovviamente se vedo che lui ha una lacuna nella sua responsabilità del reato lavoro su quello, se lui poi la sviluppa, la scrive.

9) Vi sono prassi o cautele particolari adottate con riguardo alla presa in carico di questi casi?

Sì, ci sono delle prassi. Allora con la riforma Cartabia stiamo rivedendo il tutto, con l'ufficio UEPE abbiamo ormai un *iter* ben consolidato, usiamo la piattaforma del Ministero, abbiamo fatto un documento che compilano tramite un link con tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, poi devono mandarci degli atti tramite PEC, ma quello è il referente del caso che poi interagisce con l'assistente sociale, però loro basta che compilino questo format sulla piattaforma e ci inviano i casi. Con i tribunali dobbiamo adesso studiare bene assieme a loro come deve essere un invio, per il momento ce li stanno inviando e se ci chiama l'avvocato di turno noi però non li possiamo accettare se non c'è una comunicazione del giudice competente, però è ancora in una fase di sviluppo questo. È una soluzione del momento, di emergenza, ma si sta lavorando per trovare una soluzione migliore dando delle giuste direttive.

10) Secondo lei, vi sono strumenti di giustizia riparativa diversi dalla mediazione autore-vittima che potrebbero essere più adatti rispetto alle esigenze delle vittime di violenza intrafamiliare? Se sì, quali? E perché?

I gruppi che ti dicevo prima, quindi i *conference* o i *circles*. Anche i *family group*... poi sai li va molto ai colloqui, quando tu conosci il caso, cerchi di capire anche chi coinvolgere come attori, se è il caso di allargare alla famiglia, poi dipende anche da caso a caso.

11) Come valuta la recente riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa? Ritiene possa incrementare l'uso della giustizia riparativa rispetto ai casi di violenza domestica?

Preziosa e modificabile. Preziosa perché era ora che la giustizia riparativa venisse disciplinata anche nel mondo degli adulti perché finalmente si prova ad introdurre la cultura riparativa. Si poteva però far meglio, nel senso che delle cose sono già state modificate: non davano accesso ai mediatori familiari neanche ai civili commerciali, dovevano scegliere quello che dovevano fare, lo so che sono formazioni completamente diverse però perché devo decidere? Posso avere anche due formazioni, e questo l'hanno modificato come anche per gli avvocati, perché l'avvocato formato in mediazione non poteva esercitare sul territorio, sul foro di appartenenza e questa modifica è buona. La riforma Cartabia poi ha detto che la giustizia riparativa è possibile in tutte le fasi di giudizio però si poteva fare un lavoro meglio perché, ad esempio, noi siamo

stati chiamati in una fase di incidente probatorio, ovvero quando non c'è neanche un capo di imputazione, dunque, è difficile pensare alla giustizia riparativa se non c'è ancora un capo di imputazione... ecco, forse sui momenti di invio durante la fase processuale poteva essere fatto un lavoro migliore. Ci sono un po' di cose che comunque col tempo si noterà che dovranno essere modificate. Una cosa importante per noi mediatori è che ora ci viene chiesto il mondo per continuare ad esercitare ed entrare nelle liste dei mediatori; è stata stravolta anche la formazione.

E poi sì credo che ci possa essere un incremento della giustizia riparativa per questi casi, ma un po' in generale come per tutti i reati. Lo so che magari parlare di violenza e metterci di fianco la giustizia riparativa non è semplice, ci sono grossi dibattiti su questo però bisogna comprendere che risponde a dei bisogni diversi, non risponde solamente al bisogno che sente il comune cittadino come la punizione, risponde ad altri tipi di bisogni, tutti quei bisogni che vengono soffocati dal momento di ira, dalla rabbia... Ci vorrà tanto tempo, però credo che a regime entrerà. Ha fatto fatica nel mondo dei minori, poi ha preso piede, gli effetti si vedono; quindi, si può posare lo sguardo e fare veramente una rendicontazione degli effetti.

Un limite nel vedere utilizzata questa pratica nei casi di violenza domestica può essere dovuto dal fatto che la vedono come un fatto molto distante da loro... il comune cittadino che ti fa il discorso anche un po' "da bar" è perché sente quel tipo di reato lontanissimo da sé, come se lui non lo potrebbe mai fare, può essere sì, ma non possiamo avere la certezza al 100% che siamo immuni dal commettere del male alle persone, questo non ce lo possiamo dire. Ci sono storie all'interno del carcere di persone che nessuno avrebbe mai detto che avrebbero ucciso la loro compagna perché erano ritenuti una famiglia normalissima, lavoratori, ma ci sono tanti fattori che possono emergere come le malattie, forte depressione, ansie lavorative pazzesche, grosse pressioni, però ci sono delle patologie che nascono da dei periodi difficilissimi della nostra vita che se non sono curate sfociano a commettere il male, quindi le persone dovrebbero iniziare a pensare che non siamo immuni, non possiamo dire "a me non capiterà mai", iniziare a togliersi questo giubbotto di presunzione che abbiamo nel considerarci perbene, perché è quello che fa la differenza e da lì poi nascono tutti i dialoghi "da bar", il desiderio della vendetta, della punizione, della morte e tante altre cose... questo è quello che penso io.

12) Pensa che anche l'Italia potrà raggiungere in tema di giustizia riparativa i traguardi dei Paesi europei? Perché?

Con gli anni sì, l'Italia alla fine arriva sempre in ritardo però arriva, poi voglio essere anche ottimista... ci sono speranze ma proprio perché ne abbiamo bisogno di uscire da questo sguardo punitivo come società.

Ci sono Paesi che sono molto molto avanti, di decenni. Anche molti Paesi dell'est, senza nulla togliere a questi Paesi, forse anche un po' per la cultura.

## APPENDICE B

### Professionista 2 - Centro per la mediazione sociale e dei conflitti di Padova gestito dalla Cooperativa sociale "La Ginestra"

- 1) Qual è la sua qualifica professionale? In quale contesto/ente/servizio svolge la sua attività professionale?

All'interno della Cooperativa "La Ginestra" di Padova, oltre ad essere formato in mediazione penale e giustizia riparativa, a livello di mansioni mi occupo delle risorse umane. Come studi sono un criminologo.

- 2) Vi sono casi di violenza domestica che vengono trattati dal centro di mediazione? Se sì, di quali tipologie di reati principalmente si tratta (abusi e violenza contro donne, minori, anziani...)?

Sì, ci sono casi. Sono reati come lesioni, ingiurie, percosse, tutto quello che riguarda l'art. 572 c.p. Per il momento la maggior parte sono reati agiti nei confronti di donne, minori ti direi di no, anziani nemmeno.

Per altre tipologie di reati, magari più "pesanti", stanno arrivando ora casi magari con reati più violenti verso la persona.

- 3) Attraverso quali canali avviene la presa in carico dei casi di violenza domestica?

Tramite gli avvocati della parte del reo e di conseguenza tramite invio da parte del tribunale.

- 4) Secondo la sua opinione/esperienza, la repressione attraverso lo strumento penale tiene adeguatamente conto dei bisogni specifici delle vittime di violenza domestica? Perché?

Non del tutto, certe esigenze non vengono contemplate, non sono ascoltate in un primo momento. Perché comunque nel momento in cui c'è il fatto di reato c'è il Codice Rosso e tutte le procedure che allontanano la persona violenta o l'allontanano da casa o la mettono in custodia cautelare o in carcere, però la parte offesa viene lasciata un po' sola a meno che non venga subito presa in carico da un servizio specifico come può essere un centro antiviolenza, però se non viene subito presa in carico da un servizio c'è molta confusione su cosa porta alla denuncia, quanto durerà la denuncia, cosa obiettivamente si dovrà fare... si aggiunge anche l'aspetto economico, magari la persona che denunciata era l'unica che portava i soldi in casa - detto banalmente - allora si presenta un problema economico. Ci potrebbero essere figli nell'ambito familiare che non vengono minimamente considerati se vengono portati via o se rimangono all'interno della famiglia. Quindi, diciamo, se la vittima viene presa in carico subito da un

servizio dedicato alla vittima di per sé no; mentre se non c'è subito una presa in carico il rischio è di lasciarle sole e quindi un'ulteriore vittimizzazione della loro situazione.

5) Secondo la sua opinione/esperienza, l'entrata in gioco della giustizia riparativa può avere una ricaduta positiva per la vittima di questa tipologia di reati? Se sì, perché?

Sì e no, dipende tutto dalla vittima. Ci sono vittime alle quali non presenterei mai subito la possibilità di incontro perché non è il momento, perché non sono pronte, perché non ne hanno bisogno e poi ci sono vittime che fin da subito esprimono forte la volontà di chiarire, se così possiamo dire. Da parte della vittima, diciamo che la giustizia riparativa è una misura che viene cucita su misura alle persone, quindi bisogna sempre capire la persona in quel momento di cosa ha bisogno. Noi abbiamo uno sportello di accoglienza per vittime e di quattro segnalazioni che sono arrivate per situazioni simili a nessuna di queste ho proposto percorsi di giustizia riparativa perché non è il momento, non sono pronte, sarebbe vittimizzarle ulteriormente. Quello che proponiamo noi con lo sportello è un supporto psicologico e legale ed eventualmente un accompagnamento ad altri servizi come può essere un lavoro, un servizio abitativo, per documenti... però cerchiamo di accogliere la persona e di capire le sue esigenze più immediate che non deve essere per forza subito la giustizia riparativa, anche perché nel mentre il reo deve comunque fare il suo percorso di sentenza, condanna e tutto quello che ne consegue, quindi, è uno strumento è importante, ma non è la medicina, ecco.

6) E per quanto riguarda l'autore di reato?

Da parte del reo, invece, lo strumento in più forse è che all'interno di un istituto di pena dove delle dinamiche, comunque, molto maschiliste all'interno della reclusione, sono stati a vedere il comportamento deviante che, con un incontro non per forza con la vittima specifica, ma anche con un'altra persona vittima di violenza domestica potrebbe rendersi più conto e assumersi la responsabilità del reato commesso.

7) Secondo la sua opinione/esperienza, vi sono particolari criticità o rischi, con riferimento alla vittima, rispetto all'utilizzo della giustizia riparativa nei casi di violenza intrafamiliare?

Il rischio è quello di non rendersi conto magari di dinamiche devianti, malate o disfunzionali all'interno della coppia e di andare a fare magari un incontro reo-vittima specifico rischia di continuare a dare vita a delle relazioni disfunzionali oppure magari di mantenere quel ruolo di subalternità di potere con la figura maschile, quindi, io incontro te più per paura di future

ripercussioni. Quindi, ti denuncio, va bene però dopo un anno ti riaccolgo in casa, magari non perché la situazione è migliorata, ma perché c'è sempre uno squilibrio di potere, quello è il pericolo dell'incontro e anche per questo motivo non è il primo passo che si fa in questi casi, almeno da parte mia, almeno cercare di dare prima una stabilità diversa e poi eventualmente proporre l'incontro. Anche perché in tutto questo bisogna sempre fare un colloquio anche con il reo, magari la vittima è pronta, però se da parte del reo non sento che c'è stata una consapevolezza, una presa di responsabilità oltre che del fatto reato anche proprio magari di una visione di potere nei confronti della donna comunque non si ha un accesso al programma.

8) Nell'ambito del centro presso cui lei opera quali tipologie di percorsi di giustizia riparativa vengono proposti rispetto ai casi di violenza intrafamiliare?

Il primo, che magari può sembrare quello più banale, è la lettera di scuse da far scrivere al reo e da recapitare alla vittima, alla quale la vittima è libera di rispondere o meno. Poi c'è lo strumento principe, diciamo, la mediazione reo-vittima proprio specifica, sennò c'è la possibilità di una mediazione aspecifica, quindi con la vittima e non con il reo che ha fatto violenza a lei stessa, ma che ha cagionato comunque la stessa tipologia di reato.

Sennò abbiamo anche la possibilità, diciamo una o due volte all'anno, cerchiamo di organizzare dei *community group conference* che sono praticamente tre gruppi divisi tra vittime, autori di reato e la comunità, finora non abbiamo mai organizzato con le vittime però idealmente si potrebbe fare. È previsto che questi gruppi facciano 4 incontri singolarmente, ognuno per affari loro su cos'è la giustizia riparativa, chi è il mediatore, ecc.; mentre gli ultimi due incontri si fanno in plenaria tutti assieme. Solitamente nell'ultimo di questi incontri, poi, emerge un fatto reato con un autore, una vittima e una persona della comunità e si va a fare una mediazione alla presenza di tutti. Questo è un altro strumento che abbiamo.

9) Vi sono prassi o cautele particolari adottate con riguardo alla presa in carico di questi casi?

Delle prassi proprio operative no, in quanto è comunque da poco tempo, da luglio, che come cooperativa e con questo sportello vittime lo abbiamo aperto e, quindi, ancora non abbiamo proprio delle prassi operative ben definite. L'obiettivo però è sempre quello di evitare la vittimizzazione secondaria delle persone.

10) Secondo lei, vi sono strumenti di giustizia riparativa diversi dalla mediazione autore-vittima che potrebbero essere più adatti rispetto alle esigenze delle vittime di violenza intrafamiliare? Se sì, quali? E perché?

Non saprei, so i centri antiviolenza o i gruppi di mutuo aiuto però questo è più rivolto al reo che alla vittima, diciamo che per la vittima la cosa che finora mi sembra più utile sono i centri antiviolenza, comunque rivolgersi anche ai servizi del territorio, servizi sociali del comune o servizi specifici.

11) Come valuta la recente riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa? Ritiene possa incrementare l'uso della giustizia riparativa rispetto ai casi di violenza domestica?

Da 1 a 10 direi 7, si può ancora migliorare. Soprattutto bisogna fare chiarezza, la legge è stata fatta si sta partendo però col tempo bisogna andare anche a tirare le somme di quello che è stato fatto finora, magari tra due, tre anni vedere dove ci sono state criticità che, probabilmente ci saranno e ricalibrare il tutto. Però già il fatto che è stata fatta una legge in materia è un grande passo avanti.

Sì, sicuramente aumenterà. La tendenza che sto vedendo, almeno qua a Padova, è di utilizzarla proprio in questi tipi di reato, non su altri.

12) Pensa che anche l'Italia potrà raggiungere in tema di giustizia riparativa i traguardi dei Paesi europei? Perché?

Ci vorrà un po' di tempo però spero di sì.



## Bibliografia

- BALDRY A. C., Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 1/3, pp. 29-54
- BARTOLI R., Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-15
- BARTOLI R., Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-21
- BERTOLINO M., Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. 4, pp. 1710-1742
- BONINI V., Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, in *La Legislazione Penale*, 2021, fasc. n. 2, pp. 1-27
- BONINI V., Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni, in *Sistema penale*, 2023, fasc. 3, pp. 47-67
- BOUCHARD M., Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, in *Questione Giustizia*, 2015, fasc. n. 2, pp. 66-78
- BOUCHARD M., Sulla vulnerabilità nel processo penale, in *Diritto penale e uomo*, 2019, pp. 2-25
- BRACALENTI R., SANTOCINO FERRER C. I., Vittime, responsabilità sociale e giustizia riparativa, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 125-134
- BROOKES D. R., Restorative Justice and Domestic Violence, 2019, pp. 1-25
- BRUNELLI F., MANCINI E., La Giustizia Riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l'elaborazione di linee guida, in *Questione giustizia*, 2022, pp. 1-17
- CADAMURO E., Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative, in *Mediares*, 2022, fasc. n. 2, pp. 15-40
- CAGOSSI M., Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato: modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, 2015, pp. 153-164
- CHANKOVA D., Recent Developments of Restorative Justice in Central and Eastern Europe, in *East-West Studies*, 2011, fasc. n. 4, pp. 1-16
- CINGARI F., La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-24
- CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita dal maltrattamento sulle madri*, Torino, 2017, p. 1-32
- CIVELLO CONIGLIARO S., La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, pp. 1-7
- CORNACCHIA L., Vittime e giustizia criminale, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, vol. 56 n. 4, pp. 1760-1793
- CORTESI M. F., LA ROSA E., PARLATO L., SELVAGGI N., *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, DIPLAP Editor, 2015

- CORTI S., Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, fasc. n. 9, pp. 5-23
- COSTANTINI L., La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022. I soggetti del processo penale, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-7
- DE VIDO S., La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul, in *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2017, fasc. n. 3, pp. 1-25
- DEI-CAS E. A. A., Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia, in *Archivio Penale*, 2021, fasc. n. 3, pp. 1-18
- DI PAOLO G., Esperienze oltre confine, in *Processo penale e giustizia*, 2023, pp. 32-43
- DIAMANTE A., La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, in *Giurisprudenza penale*, 2016, pp. 1-19
- EDWARDS A., SHARPE S., Restorative justice in the context of domestic violence: a literature review, 2004, pp. 1-29
- ELIAS R.A., Restorative justice in domestic violence cases, in *DePaul Journal for Social Justice*, 2015, pp. 67-92
- FALCO A., La vittimizzazione della donna in ambito domestico, *Annali-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa*, 2019, fasc. 12.1, pp. 179-199
- FEDORCZYK F., Restorative justice: dalle esperienze sovranazionali verso prospettive nazionali, in *Rivista di informazione giuridica*, 2020, fasc. n. 8, pp. 1-38
- FELLEGI B., The restorative approach in practice: models in Europe and in Hungary, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure (Conference Publication)*, 2010, pp. 1-14
- FIorentin F., Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia", in *Diritto Penale e Uomo*, 2022, pp. 1-28
- FOLLA N., La violenza contro le donne e i minori alla prova del covid-19 tra problemi, proposte e risposte, in *Famiglia e Diritto*, 2020, fasc. 12, pp. 1-11
- FOTI G., Gli ordini di protezione tra *sostanza e processo*. La violenza *familiare* nella riforma Cartabia: il disvelamento della *fattispecie*, in *Giustizia civile*, 2022, fasc. n. 3, pp. 585-627
- FRANCESCHETTI L., MERELLI V. G., MARGHERITA M., MAGGIONI L., BARBARA G., KUSTERMANN A., CATTANEO C., Older adult abuse in a service for sexual and domestic violence: Medico-legal implications from the experience of an Italian center, in *Forensic Science International*, 2022, vol. n. 338, pp. 1-8
- GATTA G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia, in *Sistema Penale*, 2021, fasc. n. 15, pp. 1-30
- GAVRIELIDES T., ARTINOPOULOU V., Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom, in *Asian journal of criminology*, 2013, pp. 25-40
- GAVRIELIDES T., Is Restorative Justice Appropriate for Domestic Violence Cases?, in *Social Work Review/Revista de Asistentă Socială*, anul. XIV, 2015, fasc. n. 4, pp. 105-121

- GAVRIELIDES T., *Restorative Justice and Domestic Violence: A Practitioners' Guide*, 2015, pp. 1-32
- GHIBAUDI G., La giustizia che s'incontra con l'umano, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-14
- GIALUZ M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in *Sistema Penale*, 2022, pp. 1-91
- GIRANI R., BOTTO M., Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica, in *Cammino diritto*, 2023, fasc. n. 11, pp. 1-34
- IMBALZANO C., La sospensione del processo penale minorile con messa alla prova, in *Cammino diritto*, 2023, pp. 2-24
- LIEBMANN M., WOOTTON L., Restorative justice and domestic violence/abuse, in *Cardiff: The Home Office Crime Reduction Unit for Wales*, 2008 - (2010). Giustizia riparativa e violenza domestica: Un rapporto commissionato da JMP. Cardiff, Galles - Unità per la riduzione del crimine del Ministero dell'Interno, pp. 1-44
- LORENZETTI A., RIBON R., Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo, in *giudicedonna.it*, 2017, fasc. n. 4, pp. 1-23
- LÜNNEMANN K., WOLTHUIS A., Restorative Justice in Cases of Domestic Violence, in *Criminal Justice*, 2015, pp. 1-34
- MACI F., Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family Group Conference, in *Minorigiustizia*, 2011, fasc. n. 3, pp. 225-232
- MAGGIO P., Lo sguardo alle fonti internazionali, in *Processo penale e giustizia*, 2023, n. 13 (speciale), pp. 13-31
- MANCUSO E. M., La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra *Legalitätsprinzip* e vie di fuga dal processo, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. n. 4, pp. 1958-1981
- MANNOZZI G., Giustizia riparativa, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, pp. 465-486
- MANNOZZI G., Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa, in *Link. Rivista scientifica di Psicologia*, 2018, pp. 10-18
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore - Torino, 2017
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., Le tre sfide della giustizia riparativa: normativa, prassi e formazione, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 148-158
- MANNOZZI G., Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 1, pp. 1-28
- MARDER I. D., The new international restorative justice framework: Reviewing three years of progress and efforts to promote access to services and cultural change, in *The International Journal of Restorative Justice*, 2020, vol. n. 3, pp. 395-418
- MASTROPASQUA I., Le esperienze di "conferencing" in area penale minorile, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 135-147

- MATTEVI E., La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-15
- MATTEVI E., Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, in *Università degli Studi di Trento*, vol. n. 4, 2017, pp. 1-515
- MAZZUCATO C., CERETTI A., Mediazione reo/vittima: le “istruzioni per l'uso” del Consiglio d'Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters, in *Nuove Esperienze Di Giustizia Minorile*, 2008, pp. 201-209
- MAZZUCATO C., VISCONTI A., *Implementazione della Direttiva 2012/29/UR per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, 2017
- MCGRATH J., Family Group Conferencing. Involving the Wider Family in Child Protection Decision Making, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 113-124
- MENDICINO R., La vittimizzazione secondaria in *Profiling. I profili dell'abuso*, 2015, fasc. 6 (3), pp. 1-15
- MENGHINI A., Giustizia riparativa: i principi generali, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-24
- MERLI A., Violenza di genere e femminicidio, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, fasc. n. 1, pp. 1-59
- MILLS L. G., BAROCAS B., BUTTERS R. P., ARIEL B., A randomized controlled trial of restorative justice-informed treatment for domestic violence crimes, in *Nature human behaviour*, 2019, vol. n. 3, pp. 1284-1294
- MINAFRA M., La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere alla luce della riforma Cartabia, in *Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, 2023, vol. n. 1, pp. 267-322
- MORINI C., La questione dell'adesione dell'unione europea alla convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della corte di giustizia dell'Unione Europea, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A*, 2021, fasc. n. 3, pp. 136-162
- MORRONE A., Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, fasc. n. 3, pp. 55-68
- NEPPI MODONA G., PETRINI D., GIORIS B., *Diritto penale e servizio sociale. Seconda edizione*, G. Giappichelli Editore - Torino, 2021
- PAJARDI D., Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 26-32
- PALAZZO F., I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in *Sistema Penale*, 2021, fasc. n. 6, pp. 1-18
- PARISI F., «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale, Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, N. 150. Parte I., in *Sistema Penale*, febbraio 2023, pp. 1-17
- PARISI F., La *restorative justice* alla ricerca di identità e legittimazione, in *Diritto Penale Contemporaneo*, dicembre 2014, pp. 1-30
- PASUCCI N., La testimonianza delle persone offese particolarmente vulnerabili alla luce della direttiva 2012/29/UE, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2020, vol. 7, p. 1-10
- PEDROCCO BIANCARDI M. T., Gli abusi contro il bambino disabile, in *Minorigiustizia*, 2010, fasc. 3, pp. 105-118

- PENNELL J., FRANCIS S., Safety Conferencing, in *Violence against women*, 2005, vol. 11, n. 5, pp. 666-692
- PILLA V., La mediazione penale, in *Minorigiustizia*, 2008, fasc. n. 4, pp. 89-101
- RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435, in *La Legislazione Penale* “Forum sulla proposta di riforma della giustizia penale (Commissione Lattanzi)”, 2021, pp. 1-76
- ROGERS M., PARKINSON K., Exploring approaches to child welfare in contexts of domestic violence and abuse: Family group conferences, in *Child & Family Social Work*, 2018, vol. 23(1), pp. 105-112
- SAVONA E. U., CANEPPELE S., Violenze e maltrattamenti in famiglia, 2006, pp. 19-257
- SCALI M., Le vittime dimenticate: anziani abusi e maltrattamenti, in *Profiling. I profili dell’abuso*, 2013, fasc. 2, pp. 1-14
- SCARDACCIONE G., Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1997, fasc. n. 1, pp. 9-28
- SCHMIDT L., Is It Appropriate to Use Restorative Justice in Cases of Domestic Violence? in *Hungarian Law Enforcement*, 2023, fasc. n. 1, pp. 219-230
- SENTENZA CGUE 15 settembre 2011, *Gueye e Salmeron Sanchez*, C-483/09 e C-1/10, in *Foro it.*, 2012, 1, IV, 43
- SICURELLA S., Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012, fasc. VI, n. 3, pp. 62-75
- SICURELLA S., Quando noi urlavamo, loro si chiudevano in camera: alcune riflessioni sulla violenza assistita, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2017, vol. XI n. 2, pp. 77-87
- SOAVI G., La violenza assistita, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. n. 3, pp. 95-107
- SPATARO A., La riforma del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134), in *Rivistaweb*, 2021, fasc. n. 4, pp. 639-661
- SPINA L., Il “codice rosso” e la tutela della vittima minorenni, in *Minorigiustizia*, 2020, fasc. 1, pp. 144-158
- STEFANI S., Chi è e che cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della Riforma Cartabia, in *Sistema Penale*, 2023, pp. 1-7
- STENDARDI D., Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall’analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, fasc. n. 4, pp. 1899-1922
- TAPPER L., Using family group conferences in safeguarding adults, in *The Journal of Adult Protection*, 2010, vol. 12(1), pp. 27-31
- TAVASSI L., Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato, in *Processo penale e giustizia*, 2016, fasc. 3, pp. 108-117
- THOMAS R., *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020
- TIGANO S., Giustizia riparativa e mediazione penale, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, fasc. n. 2, pp. 25-60
- TRAMONTANO G., Intorno all’idea di giustizia riparativa, in *Minorigiustizia*, 2016, fasc. n. 1, pp. 14-23

- TRAMONTANO G., Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2010, fasc. n. 2, pp. 49-74
- VEGOLA V. V., Il fenomeno della violenza in famiglia, aspetti valutativi, interventi integrati e proposte operative, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 77-88
- VENTUROLI M., La tutela della vittima nelle fonti europee, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, fasc. 3-4, pp. 86-113
- VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Jovene editore, 2015
- VEZZADINI S., La legge 154/2001 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari": cosa è cambiato nel nostro Paese dopo la sua entrata in vigore? in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2007, vol. I - n. 2, pp. 32-41
- VEZZADINI S., *Vittime e vittimologia: il paradigma riparativo. Mediazione penale fra vittima e autore di reato: esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, CLUEB, 2015
- VIGONI D., Novità sovranazionali, in *Processo penale e giustizia*, 2022, fasc. n. 2, pp. 339-343
- VISPO D., La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d. lgs 212/2015, in *Legislazione Penale*, 2016, pp. 1-11
- VITALE F., L'abuso sessuale a danno di anziani: un esame dell'evento criminale, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2020, vol. XIV, n. 1, pp. 75-97
- VITOLO M., La coppia nel legame e la violenza domestica, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 89-94
- WRIGHT M., In che modo la giustizia riparativa è riparativa?, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2002, fasc. n.3, pp. 153-177

## Sitografia

- ABUSE OF OLDER PEOPLE, 2022: <https://www.who.int/> (ultima consultazione gennaio 2024)
- AMNESTY INTERNATIONAL: <https://www.amnesty.it/> (ultima consultazione gennaio 2024)
- CAMERA DEI DEPUTATI: <https://www.camera.it/leg19/1> (ultima consultazione gennaio 2024)
- CENTRO PER LA MEDIAZIONE SOCIALE E DEI CONFLITTI – COOPERATIVA SOCIALE “LA GINESTRA” DI PADOVA: <https://cooperativaginestra.it/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- CONSIGLIO D’EUROPA: <https://www.coe.int/it/web/portal> (ultima consultazione gennaio 2024)
- DATI ISTAT: <https://www.istat.it/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- DICHIARAZIONE DI VENEZIA: <https://www.coe.int/it/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: <https://www.programmagoverno.gov.it/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE “*Violenza contro le donne*”, ottobre 2023: <https://temi.camera.it/leg19/temi/violenza-contro-le-donne.html> (ultima consultazione febbraio 2024)
- DOSSIER DEL SENATO DELLA REPUBBLICA “*Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa. D.Lgs. 150/2022*”: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361115.pdf> (ultima consultazione marzo 2024)
- DROST L., HALLER B., HOFINGER V., VAN DER KOOIJ T., LÜNNEMANN K., WOLTHUIS A., Restorative Justices in Cases of Domestic Violence, Comparative, in *Verwey Jonker Instituut*, 2015: <https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/restorative-justice-in-cases-of-domestic-violence-1/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- ENCICLOPEDIA TRECCANI: <https://www.treccani.it/> (ultima consultazione novembre 2023)
- EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE: <https://www.euforumrj.org/en/possibilities-intervention-and-mediation-domestic-violence-cases> (ultima consultazione marzo 2024)
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: <https://www.gazzettaufficiale.it/> (ultima consultazione febbraio 2024)
- GIUFFRIDA M. P., “*Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali (dall'articolo "Verso la giustizia riparativa", in Mediores - Semestrare sulla mediazione, n. 3/2004)*”: <https://www.giustizia.it/giustizia/> (ultima consultazione gennaio 2024)
- HANDBOOK ON RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES, Second Edition, 2020, UNODC, Vienna: [Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/handbook-on-restorative-justice-programmes-second-edition/) (ultima consultazione febbraio 2024)
- PARLAMENTO EUROPEO: <https://www.europarl.europa.eu/portal/it> (ultima consultazione gennaio 2024)
- RACCOMANDAZIONE REC(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale: <https://www.coe.int/it/web/portal> (ultima consultazione febbraio 2024)
- REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL: <https://www.regione.taa.it/Servizi/Servizio-di-giustizia-riparativa> (ultima consultazione marzo 2024)

RELAZIONE DEL 2016 DEL TAVOLO DI LAVORO 13 - *GIUSTIZIA RIPARATIVA, MEDIAZIONE E TUTELA DELLE VITTIME*: <https://www.giustizia.it/> (ultima consultazione gennaio 2024)

RISOLUZIONE n. 40/34 “*Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere*” (1985): <https://www.giustizia.it/giustizia> (ultima consultazione novembre 2023)

SENATO DELLA REPUBBLICA: <https://www.senato.it/home> (ultima consultazione febbraio 2024)

UNIONE EUROPEA: [https://european-union.europa.eu/index\\_en](https://european-union.europa.eu/index_en) (ultima consultazione gennaio 2024)